

CDLV.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORA.

## I N D I C E.

<b>Atti vari</b> . . . . .	Pag. 20475, 20519
<b>Codice di procedura penale</b> ( <i>Seguito della discussione del disegno di legge</i> ). . . . .	20481
COTTAFAVI . . . . .	20506
DELLO SBARBA . . . . .	20509
ELLERO . . . . .	20492
INDRI . . . . .	20482
VIAZZI . . . . .	20499
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Presentazione</i> ):	
Alienazione di navi radiate dal regio naviglio (LEONARDI-CATTOLICA) . . . . .	20498
Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della regia marina (direzioni artiglieria ed armamenti e specialisti laureati) (Iv.) . . . . .	20498
<b>Interrogazioni:</b>	
Caserma di pubblica sicurezza in Campobasso:	
CANNAVINA . . . . .	20477
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	20476
Agitazione di magistrati:	
GALLINI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	20477
DI ROVASENDA . . . . .	20477
Console d'Italia a Rosario di Santa Fè:	
DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	20479-81
MEDA . . . . .	20480
<b>Osservazioni e proposte:</b>	
Interrogazione:	
Italiani in Turchia:	
COLONNA DI CESARÒ . . . . .	20476
DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	20476
Lavori parlamentari . . . . .	20522
<b>Relazioni</b> ( <i>Presentazione</i> ):	
Autorizzazione a procedere contro i deputati Di Bagno e Arturo Luzzatto (MEZZANOTTE) . . . . .	20476
Servizi postali marittimi: linee celeri dell'Espresso (CASSUTO) . . . . .	20492

Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione internazionale di marina e di igiene in Genova (MARAINI) . . . . .	Pag. 20492
Provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli operai italiani emigrati all'estero e degli operai stranieri residenti nel Regno (CABRINI) . . . . .	20519
Modificazione alla legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie (MANNA) . . . . .	20519
Petizioni (MANGO) . . . . .	20519
<b>Uffici</b> ( <i>Convocazione</i> ) . . . . .	20481
<b>Votazione segreta</b> ( <i>Risultamento</i> ):	
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 . . . . .	20519
Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 . . . . .	20519

---

La seduta comincia alle 14.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Murri, di giorni 60; Cotugno, di 10; D'Oria, di 8; Abozzi, di 8; Loero, di 3; e, per motivi di salute, l'onorevole Ventura, di giorni 20.

(Sono concessi).

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite nella

seconda quindicina del mese di maggio scorso.

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione permanente.

### Presentazione di relazioni.

**PRÉSIDENTE.** Invito l'onorevole Mezzanotte a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**MEZZANOTTE.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Di Bagno, per oltraggio ad agente della forza pubblica per contravvenzione sulla circolazione delle automobili (1122); e la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Arturo Luzzatto per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili (1145).

**PRÉSIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Interrogazioni.

**PRÉSIDENTE.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è dell'onorevole Colonna di Cesarò, al ministro degli affari esteri, e per sapere, considerando che le capitolarioni in Oriente non sono contratti bilaterali fra la Turchia e le singole Potenze, ma costituiscono un regime costante di protezione generale per tutti i sudditi delle altre nazioni europee abitanti nell'Impero ottomano, quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere, per garantire il diritto degli italiani di risiedere nel territorio ottomano, diritto manomesso dal decreto di generale espulsione.

**DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Chiedo di parlare.

**PRÉSIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Giusta le dichiarazioni che ebbi a fare l'altro giorno, non rispondendo alla interrogazione dell'onorevole Barzilai, dichiaro che non posso accettare l'interrogazione dell'onorevole Colonna di Cesarò, alla quale, conseguentemente, non rispondo.

**COLONNA DI CESARÒ.** Chiedo di parlare.

**PRÉSIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COLONNA DI CESARÒ.** Mi rinerisce di udire che il Governo si ricusa di rispondere alla mia interrogazione, poichè il differimento chiesto l'altro giorno dall'onore-

vole sottosegretario di Stato mi aveva dato ragione di sperare in una sua determinazione migliore.

Ma perchè non si creda che con la mia interrogazione, che non mi è dato di svolgere, io intendessi creare imbarazzi o di sollevare incidenti incresciosi, m'incombe il dovere di dichiarare che i miei propositi erano tutt'altri. Mentre l'opinione pubblica...

**PRÉSIDENTE.** Onorevole Colonna di Cesarò, l'onorevole sottosegretario di Stato ha dichiarato per parte sua di non rispondere alla sua interrogazione; e quindi ella non può entrare nel merito. (*Approvazioni — Interruzioni all'estrema sinistra*).

**COLONNA DI CESARÒ.** L'onorevole Barzilai alcuni giorni fa, nel mio stesso caso, potè dire le ragioni per cui aveva presentato la sua interrogazione. (*Commenti*). E io chiedo uguaglianza di trattamento.

Ora mi premeva che il Governo dissipasse il dubbio ormai generale sull'utilità della Triplice alleanza...

**PRÉSIDENTE.** Le ripeto, onorevole Colonna di Cesarò, che ella non ha diritto di replicare, non avendo avuto risposta. (*Vive proteste del deputato Colonna di Cesarò — Commenti all'estrema sinistra*).

Segue la interrogazione degli onorevoli Cannavina e Magliano, al ministro dell'interno, « per sapere se sia vero che s'intenda sopprimere in Campobasso la caserma di pubblica sicurezza ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

**FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno.** Il 10 settembre p. v. scadrà il contratto di affitto dei locali adibiti in Campobasso ad uso di caserma della brigata delle guardie di città.

Il Ministero dell'interno intavolò trattative col proprietario ingegnere Michelangelo Baranello per un rinnovamento della locazione, ma il proprietario richiese che la corrisposta annua di fitto, che ora è di lire milletrecento, fosse elevata a lire tremila e poi, dopo vive insistenze da parte del Ministero, dichiarò che si sarebbe contentato di lire duemilasettecento.

Il Ministero però non ha creduto di accettare questo considerevole aumento ed ha cercato altri locali, ma, disgraziatamente, non vi è riuscito, e allora si è trovato nell'imperiosa necessità di prendere il provvedimento che l'onorevole interrogante teme e lamenta, di sopprimere cioè la brigata

delle guardie di città, rafforzando invece il corpo dei reali carabinieri.

Questo dunque debbo dichiarare all'onorevole Cannavina, che non era intendimento del Ministero di sopprimere la brigata delle guardie, ma che vi è stato costretto per forza maggiore, non avendo potuto trovare in tutta la città di Campobasso i locali adatti per la caserma.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannavina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CANNAVINA. L'onorevole sottosegretario di Stato ha dichiarato che la soppressione della brigata delle guardie di città in Campobasso è stata determinata da forza maggiore, per non essersi trovati i locali adatti per la caserma e per aver chiesto il proprietario dei locali ora adibiti a caserma un aumento di fitto che il Ministero reputa esorbitante.

Si comprenderà come io non possa in alcun modo ravvisare nelle anzidette circostanze di fatto un caso di forza maggiore e non possa quindi dichiararmi soddisfatto.

Non entro nel merito della questione, se cioè l'aumento di fitto richiesto sia eccessivo, anche perchè il proprietario dei locali fu mio competitore nelle ultime elezioni e forse lo sarà ancora nelle future. Per debito di lealtà debbo però dichiarare che un sensibile aumento nelle pigioni si risente anche a Campobasso.

Credo in ogni caso che la misura adottata dal Ministero sia precipitosa, perchè posso assicurare l'onorevole sottosegretario di Stato che si sarebbero ora trovati dei locali adatti per collocarvi le guardie di città; e perciò mi auguro che l'onorevole sottosegretario voglia tener conto di questa mia affermazione precisa, perchè, se mai gli risulti vero quanto ho detto, e si convinca che un caso di forza maggiore non si verifici in specie non potendo costituir caso di forza maggiore la volontà di non sottostare a maggior pigione pretesa dal proprietario, non voglia privare della brigata di guardie la città di Campobasso sia perchè essa ha diritto per legge ad averla, sia perchè si tratta di una città importante che della brigata sente vivo bisogno.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Di Rovasenda, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere il suo pensiero sull'agitazione di una parte della magistratura diretta ad ottenere la pronta discussione alla Camera del progetto di legge sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti*. L'onorevole Di Rovasenda chiede di conoscere il pensiero del ministro guardasigilli sull'agitazione di una parte della magistratura, diretta a ottenere la pronta discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

La risposta è facile e intuitiva.

Il pensiero del ministro guardasigilli è sempre stato ed è sempre quello di curare col più vivo interessamento il decoro, il prestigio e gli interessi della magistratura, la quale ben sa ed apprezza gli sforzi del Governo per apprestare e per discutere sollecitamente il progetto di riforma giudiziaria. Che se una parte della magistratura, come dice l'onorevole amico Di Rovasenda, si agita, creda pure che questa agitazione non è certamente approvata dal Governo, il quale ha sempre pensato e pensa che disconvenga al magistrato di intervenire nei dibattiti che hanno carattere prevalentemente economico.

La magistratura non è un ordine professionale qualsiasi, ma è un alto potere dello Stato, un istituto così elevato e delicato da somigliare a un sacerdozio, a cui male conviene la lotta quotidiana per la vita.

Per ciò il Governo, senza lasciarsi turbare da qualsiasi preoccupazione e senza curarsi di vane agitazioni che disapprova e deplora, (*Benissimo!*) proseguirà diritto per la sua via (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Di Rovasenda ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI ROVASENDA. Io credo di aver reso un servizio, piccolo se si vuole, ma pur sempre un servizio al Paese, facendolo informare, per mezzo delle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato, che se la discussione della riforma giudiziaria in questa Camera avverrà, e mi auguro per mia parte che ciò sia, prima delle ferie estive, avverrà indipendentemente dall'agitazione che è sorta in una parte della magistratura, che è collegata in associazione. (*Vive approvazioni*). E faccio voti che il Paese presti fede alle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, perchè grave sarebbe se si potesse supporre che l'associazione dei magistrati, la quale già promuove e propugna i disegni di legge che le convengono, già ne tratta le modalità, potesse ancora im-

porre al Parlamento il giorno e l'ora, in cui debbano essere discussi ed approvati. (*Vivissime approvazioni — Commenti*).

Eppure, onorevoli colleghi, questa sarebbe la sua pretesa.

Udite come si esprimono i consociati di Milano: « Noi insistiamo energicamente presso il Governo perchè sia risparmiata l'ultima iattura di un rinvio che sarebbe *sine die* ed invociamo una intesa con l'ordine degli avvocati, col Consiglio comunale ed anche con la Camera di commercio ». (*Vivi commenti — Ilarità*).

Anche più aspro è il linguaggio dei consociati di Genova. (*Interruzione del deputato Eugenio Chiesa*).

« Le difficoltà da superarsi sembrano volute dal Governo, sia con l'interpolazione di disposizioni di procedura civile estranee ad una legge di ordinamento giudiziario, sia con una allegata necessità di sospensione di lavori parlamentari non giustificata. (*Commenti*).

« Epperò protestiamo vigorosamente (*Commenti animati*) contro tale sistema che offende la magistratura (*Commenti*) e induce lo sconforto e la sfiducia verso le autorità, che dovrebbero tutelarla! » (*Commenti animati*).

Questo, egregi colleghi, è il linguaggio dell'oggi! Quale sarà il linguaggio di domani se la Camera si sarà pronunziata e si sarà permessa di introdurre modificazioni al disegno di legge, senza il beneplacito degli agitatori e degli agitati? (*Vive approvazioni*).

Avverrà un'altra insurrezione diretta ad ottenere la pronta convocazione dell'altro ramo del Parlamento?... (*Commenti*) quasi che la discussione di una importante legge, che dopo tutto implica la soluzione di gravi problemi giuridici, dovesse essere subordinata a contingenze locali (alle quali si può provvedere, e si sarebbe forse già dovuto provvedere, indipendentemente da quella legge) od alla considerazione di anticipare, di qualche mese, il godimento di vantaggi economici ad alcune categorie di funzionari. (*Approvazioni*).

Onorevole sottosegretario di Stato, le dico francamente che mi attendevo qualche cosa di più da lei. Le sue dichiarazioni mi parvero molto e molto compassate. (*Commenti — Approvazioni*).

Mi permetta, onorevole sottosegretario di Stato, di ricordare a lei, e per mezzo suo anche all'onorevole guardasigilli, un fatto che non è recente e che insegna molto.

Negli ultimi mesi del Ministero Luzzatti

una agitazione vivissima si andava manifestando nelle Amministrazioni provinciali, che dipendono dal Ministero dell'interno, per ottenere miglioramenti economici; e si stava già proclamando la costituzione di un'associazione affine precisamente a quella dei magistrati. (*Commenti*).

Bastò l'avvento al potere dell'onorevole Giolitti (*Ilarità — Approvazioni*) che non ha mai cercato la popolarità fra i suoi impiegati (*Benissimo!*) perchè tacessero immediatamente le agitazioni, e immediatamente si sciogliessero le file della costituenda società. (*Vive approvazioni — Interruzione del deputato Eugenio Chiesa*).

Nè una lagnanza, onorevole Eugenio Chiesa, si sentì allora, nè una pubblicazione venne fatta che accennasse anche lontanamente ad attentati alla libertà di associazione. (*Bravo! — Commenti*).

Richiami almeno il ministro l'associazione dei magistrati... (*Interruzione del deputato Eugenio Chiesa*) ...poichè è lasciata sussistere, all'obbligo di non sconfinare da certi limiti i quali sono imposti dal decoro e dalla disciplina; (*Vive approvazioni*) ed agli sconfinamenti resista con energia, e, se occorre, con salutari provvedimenti. Al ministro io la prego, onorevole sottosegretario, di riferire i giudizi che, in quest'Aula, pronunziava, or sono due anni, discutendosi il bilancio della grazia e giustizia, un autorevole nostro collega, sull'associazione dei magistrati.

Udite :

« Principale obbietto di questa associazione è combattere il disagio economico. Ora è permesso, è lecito alla magistratura di coalizzarsi in questa forma per andare alla conquista del miglioramento economico ?

« Il guardasigilli non si è pronunziato. I suoi antecessori hanno quasi accettato lo stato di fatto, e hanno trattato quasi alla pari con l'associazione dei magistrati.

« Io non credo che i magistrati costituiscono una classe, un ordine, come, ad esempio, gli avvocati; i magistrati costituiscono un potere, e quale potere! È il potere, cui la società affida il patrimonio, l'onore, la libertà dei cittadini. Ora, quando questo potere si coalizza contro il potere esecutivo per avere dei miglioramenti economici, esso tradisce il dover suo, e vien meno alla sua missione, creando un dualismo che non può non essere che doloroso.

« Mi duole di constatare che i guardasigilli non hanno mai pensato a fare qual-

che cosa che tolga di mezzo questa coalizione di magistrati contro il potere esecutivo centrale ».

*Voci.* Chi era questo collega?

DI ROVASENDA. Questo collega, onorevoli signori, era l'onorevole Gallini. (*ilarità* — *Commenti animati*).

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti*. Oggi ho ripetuto le stesse cose!

DI ROVASENDA. Ma allora le disse con un altro linguaggio! (*Bravo!* — *ilarità*). Transigendo coll'audacia e colla indisciplina, aggiungo io, e conchiuderò, si può avere la soddisfazione del quieto vivere, ma non la soddisfazione ben più grande del dovere compiuto: (*Benissimo!*) del dovere compiuto a salvaguardia dell'autorità del Governo, e del prestigio della maggior parte della magistratura, (*Approvazioni*) che non può che assistere con dolore alle inconsulte agitazioni (*Benissimo!*) che io ho creduto mio dovere di segnalare alla Camera e al Paese. (*Vivissime approvazioni* — *Commenti animati* — *Moltissimi deputati si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Meda e Baslini al ministro degli affari esteri « per sapere se sia vero che il console generale d'Italia a Rosario di Santa Fè, il 27 marzo ultimo scorso, in un banchetto ufficiale abbia incoraggiato gli italiani residenti in Argentina ad assumere la cittadinanza dello Stato ospitale, ed espresso intorno alla conservazione della lingua nazionale criterii mercantili, così e come gli è stato attribuito dalla *Patria degli Italiani* del 27 marzo ultimo scorso; e in caso affermativo, se creda il contegno del funzionario sopraindicato giovevole agli interessi dei quali gli è affidata la rappresentanza e la tutela ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se le censure che l'onorevole Meda rivolge al console di Rosario di Santa Fè, risultassero in alcun modo giustificate, avrei contemporaneamente comunicato all'onorevole Meda ed alla Camera la sospensione dal suo ufficio di un console che non avrebbe saputo compiere il supremo dovere di rappresentare la dignità, la coscienza, il nome, i sentimenti della patria.

Un console che si renda reo di diminuire, in qualsiasi modo, il prestigio del nome della patria che rappresenta, merita di essere radiato dai ruoli e di non avere

più la delicatissima funzione che ha l'obbligo di compiere.

Ma, onorevole Meda, così non è. Il console Rossi è, ad onor del vero, un funzionario che ha studiato con coscienza e diligenza le questioni che potevano maggiormente interessare i sudditi italiani che vivono nella sfera della sua giurisdizione e nell'America del Nord come nell'America del Sud ha creduto di dettare spesso ai sudditi italiani, agli emigrati italiani quei consigli che riteneva più opportuno che essi seguissero per avere una situazione materialmente e moralmente giovevole.

Con questi precedenti il console Rossi, destinato all'importantissimo consolato di Rosario di Santa Fè, ebbe ad esaminare quali fossero le condizioni degli italiani che risiedevano nella sua giurisdizione.

Il pensiero che guidava l'azione del Rossi ha trovato un'eco solenne di consenso nella discussione generale che ha preceduto pochi giorni fa l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza.

Gli oratori che hanno parlato, hanno in gran parte confermato il pensiero ed il programma di azione che il console Rossi svolgeva nella sua attività consolare.

Così essendo, egli si trovò sorpreso dell'avversione professata da una parte della colonia italiana verso gli italiani che avevano preso la cittadinanza argentina; ed a proposito di questa avversione, che dava luogo a conflitti spiacevoli, a divisioni morali e materiali della colonia egli ebbe, in occasione di un banchetto che gli fu offerto in Gagnada de Gomez, a pronunziare un discorso. Ed egli stesso, nel rapporto in cui tratta di quel discorso, scrive: « Ebbi occasione di accennare all'importante argomento discorrendo in un banchetto, ma le mie parole furono inesattamente riferite dalla *Patria degli Italiani*, secondo la quale sembrerebbe (e questo dà ragione all'interrogazione dell'onorevole Meda) che io avessi chiamato imbecilli tutti coloro che non riconoscevano l'opportunità di prendere parte alla vita civile della patria di adozione, mentre io dissi che dovevano essere dei poveri ignoranti invece coloro che, nati di genitori italiani, affettavano di disprezzare l'Italia, che essi non conoscevano, e che non hanno mai visto.

« Lo stesso giornale, mi fa dire che la lingua italiana si deve conservare non tanto perchè è lingua dei padri, ma perchè è utile sapere le due lingue invece che una, là dove io invece dissi che si doveva conservare la

lingua italiana non soltanto perchè ereditata dai padri, ma altresì perchè utile ai commercianti locali».

La differenza quindi diventa sostanziale ed esclude qualsiasi sospetto di una contraddizione fra i concetti espressi dal Rossi ed il pensiero che doveva guidare la parola del console d'Italia ad un banchetto che gli italiani davano al loro console.

Credo che dopo tali spiegazioni l'onorevole Meda si dichiarerà soddisfatto, tanto più che il console Rossi ha rivolto una lettera pubblica alla *Patria degli Italiani*, in cui spiega e giustifica la sua condotta, ed in cui dice che lontano da lui era il pensiero di diminuire in qualunque modo il valore del nome italiano, della lingua italiana, dell'origine italiana, che egli ne faceva una questione di dottrina, questione di dottrina che oggi è dibattuta dal Parlamento italiano, e che io spero sia presto risolta, perchè all'Italia serve principalmente che i suoi figli emigrati conservino la coscienza della loro nazionalità, diano le braccia alla emigrazione, acquistino di quelle terre ogni diritto e lascino il cuore alla patria lontana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Meda ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MEDA. La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato rende inutile che io comunichi alla Camera il testo, che ho sempre creduto, se non ufficiale, ufficioso, del discorso pronunziato dal console generale d'Italia a Rosario di Santa Fè, ed al quale si riferiva la mia interrogazione. E dico che si rende superflua tale comunicazione, dal momento che questo testo è oggi smentito.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Lo dice lo stesso console Rossi.

MEDA. Il nostro rappresentante a Rosario di Santa Fè dichiara che egli non ha espresso le idee che in quel discorso gli sono attribuite, o almeno che non le ha espresse nella forma usata da quel giornale. Ed allora posso dichiararmi senz'altro soddisfatto: anzi sono lieto di aver provocato una dichiarazione, la quale riparerà in qualche modo l'impressione che poteva essere stata data da manifestazioni così poco corrette come quelle che erano oggetto della interrogazione; manifestazioni che, a parte il merito delle questioni, ho avuto ragione anche di ritenere per lo meno inopportune, nel momento che corre, dati i rapporti che, in questi ultimi mesi, sono corsi tra la Repubblica Argentina ed il nostro paese.

Però, indipendentemente da queste constatazioni di fatto, mi permetto di esprimere un apprezzamento che potrebbe anche essere un voto. Non so quanto sia opportuno che le questioni delicate relative al cambiamento di cittadinanza da parte dei nostri emigranti (questioni che sono molto bene poste nell'Aula legislativa, specialmente quando se ne discuta su un disegno di legge frutto di molti studi, come è quello di cui ci stiamo occupando in questi giorni) formino oggetto di discorsi da parte dei rappresentanti del Governo italiano, in mezzo alle nostre colonie dell'estero, e per di più in un banchetto, mentre è notorio che, a tavola, nell'ora dei brindisi, non sempre la parola può essere misurata, come conviene sia la parola di un diplomatico, o di chi ci rappresenta presso altre nazioni.

Ripeto, che mi esimo dal leggere alla Camera i punti salienti della pubblicazione che ha dato origine alla mia interrogazione. Ma è certo che, l'onorevole sottosegretario stesso lo ha riconosciuto, non poteva a me, come a qualsiasi altro di voi, onorevoli colleghi, riuscire indifferente il discorso di un nostro console in cui si rimbrottavano i nostri emigranti troppo tenaci della cittadinanza italiana e si esponeva circa la conservazione della lingua nazionale un criterio, che nella mia interrogazione ho definito mercantile; invitare gli emigranti nostri ad insegnare ai loro figli la lingua italiana, non per sentimentalismo, ma per l'utilità che deriva sempre dal conoscere una lingua di più, significa equiparare l'italiano al volapuk o all'esperanto. Non poteva essere questo un frasario approvabile: lo dico esclusivamente per giustificare la mia mossa, e perchè la Camera non creda che io mi sia intrattenuto di un pettegolezzo.

Il giornale che ha riferito il discorso nei termini veduti da me è molto diffuso nell'Argentina fra gli italiani; ed è bene che il nostro rappresentante stesso (ed io l'ignoravo) abbia sentito il dovere di mandargli una smentita e di ristabilire la verità dei fatti per quanto lo riguardava; così si è data alla mia interrogazione una risposta anticipata, della quale non posso che essere soddisfatto.

E ringrazio anche l'onorevole sottosegretario di Stato per la cooperazione da lui evidentemente data alla risoluzione di questo incidente: con ciò io credo che egli abbia fatto cosa utile alla patria e degna del-

l'ufficio che riveste nella Camera e nel paese.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo aggiungere soltanto una osservazione che ha una grande importanza per la dignità del console che regge in questo momento una giurisdizione così importante.

Ringrazio l'onorevole Meda delle parole cortesi che mi ha rivolte, ma debbo escludere che io abbia cooperato alle dichiarazioni di quel console. Perchè egli fu talmente impressionato delle parole che erano state stampate nel giornale *La Patria degli Italiani* che molto tempo prima dell'interrogazione presentata dagli onorevoli Meda e Baslini, e cioè fin dall'11 aprile, mandò al Ministero un rapporto specifico su questa questione. (*Approvazioni*).

MEDA. Meglio ancora!

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ed anche prima dell'interrogazione egli smentì la pubblicazione. E fu pubblicata la smentita nella *Patria degli Italiani*, negando la possibilità che egli avesse pronunciate queste parole.

Tanto debbo dire a tutela di un funzionario, che ha una nobilissima missione da compiere in lontani paesi. (*Approvazioni*).

*Una voce a sinistra*. Quando un giornale m'attribuisce un pensiero che non è il mio, gli mando una smentita!

(*Commenti in vario senso*).

### Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati alle ore 11 di sabato 8 giugno 1912, col seguente ordine del giorno:

Domanda di autorizzazione per dar corso al giudizio sulla nullità ed inefficacia della sentenza del pretore del primo mandamento di Modena con cui fu condannato in contumacia il deputato Bacchelli, per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili ed eventualmente sul merito della contravvenzione stessa (1164).

Esame dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (1163);

Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali (1168),

Provvedimenti per la Sezione tempora-

nea annessa all'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III per le Calabrie (1170);

Requisiti d'istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali (1171).

Esame delle seguenti proposte di legge:

Inscrizione nei collegi dei ragionieri, di iniziativa del deputato Angiulli (1162);

Costituzione in comune di Borsano, frazione di Sacconago, d'iniziativa del deputato Dell'Acqua (1172);

Lotteria a favore del ricovero di mendicanti, e della Società delle case popolari di Livorno, d'iniziativa del deputato Orlando Salvatore (1173);

Modificazione della legge 22 marzo 1885, n. 3011, sull'esercizio della rete delle ferrovie sarde, d'iniziativa del deputato Cao-Pinna (1174).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta dei disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13.

Si faccia la chiama.

CAMERINI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciemo aperte le urne.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Codice di procedura penale.

Poichè ieri, come la Camera ricorda, fu chiusa la discussione generale, procederemo allo svolgimento degli ordini del giorno.

L'onorevole Indri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

ritenuto che, se è conveniente assicurare alle parti lese coi mezzi processuali penali il conseguimento della riparazione del danno subito, altrettanto è necessario coordinarne l'attività coi fini del processo penale;

ritenuto che, allo scopo di meglio utilizzare i provvidi istituti della riprensione

giudiziale e della sospensione della esecuzione delle sentenze, convenga opportunamente regolarli con norme procedurali;

fa voti perchè:

a) siano tolte dal progetto le disposizioni le quali, nel regolare lo intervento della parte civile, determinano ritardi eccessivi nella decisione della causa penale;

b) sia con maggiore precisione regolato l'intervento del civilmente responsabile nel processo penale;

c) si semplifichi, nel nuovo codice, la procedura per l'applicazione della riprensione giudiziale e si regoli diversamente dal progetto la applicazione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della sentenza. »

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'onorevole Indri ha facoltà di svolgerlo.

INDRI. Onorevoli colleghi! La mia parola è certo la più modesta, ma non sarà però la meno sincera e convinta nel plauso all'energica volontà dell'onorevole ministro guardasigilli, il quale, assecondato dall'azione feconda e fattiva delle Commissioni Senatoria e della Camera, ha saputo e potuto realizzare quello che non rappresentava soltanto una teorica aspirazione di studiosi, ma rispondeva ad una reale ed impellente necessità pratica, riconosciuta da quanti vedono nel bene organizzato funzionamento dei nostri istituti giudiziari una salda e sicura garanzia di difesa sociale e di eguaglianza individuale.

La complessità dei problemi che si connettono all'importante riforma, se da un lato richiede la necessità di una specifica competenza e di una grande autorità in chi di questa riforma si fa iniziatore e propugnatore, consente dall'altro che di esso si occupi anche chi, come colui che ha in questo momento l'onore di parlarvi, sa di non avere capacità e competenza speciali, ed è animato soltanto dal desiderio di esporre alcune considerazioni, maturate più che altro dai risultati che egli possa aver raccolto nell'esercizio pratico della professione, e, direi quasi, vivificate da un sentimento di buona volontà.

La Camera ha compreso (e ciò risulta del resto dal contesto del mio ordine del giorno) come io sia intenzionato a limitarmi a brevi considerazioni sulle disposizioni del codice processuale che non appaiono

nemmeno le più importanti. Benchè su di esse abbiano parlato i colleghi che mi hanno preceduto, spero di avere egualmente benevolo il sentimento della Camera, anche perchè pure le cose modeste possono avere una importanza, e perchè d'altronde non si può disconoscere come le osservazioni fatte ed i voti espressi debbano avere una efficace ripercussione nel seno della Commissione coordinatrice, se non si vuole che questa discussione altissima, alla quale è sommo onore l'aver partecipato, non si risolva in una ammirevole ma inutile accademia. (Bene!)

Nell'esame delle disposizioni sulle quali particolarmente e brevemente io vorrò intrattenermi, ho subito una impressione che, per usare una espressione che sta in relazione al tema intorno al quale si discute, vorrò dire di carattere pregiudiziale.

A me cioè è sembrato che l'animo del proponente fosse in qualche momento pervaso dalla eccessiva preoccupazione di codificare, traducendole in norme legislative, alcune delle massime sancite dalla nostra giurisprudenza, purtroppo assai mutevole, nella risoluzione di alcuni problemi che si presentarono sotto l'impero del codice processuale penale che quello in discussione è chiamato a sostituire.

Io non ho bisogno di dire alla Camera come l'applicazione troppo larga di un tale principio porti necessariamente a manchevolezze ed a incompletezze, che furono già rilevate da altri colleghi nella discussione svoltasi su questo progetto di legge. Questo anche perchè la giurisprudenza non ha la funzione di affermare e sancire principi assoluti di diritto, ma bene spesso rappresenta, non voglio dire un opportunistico, ma un comodo adattamento nella decisione dei casi speciali sottoposti al suo esame.

Se volessi esemplificare per rilevare le conseguenze di questo eccessivo preconcetto, potrei ricordare la disposizione contenuta nell'articolo 9 del progetto, su di che ebbe ad intrattenersi in modo particolare con acuta indagine l'onorevole De Nicola; la disposizione dell'articolo 9, in cui si ricorre ad una elencazione delle persone alle quali può spettare l'esercizio dell'azione civile in sede penale, elencazione pericolosa ed imprecisa e che corrisponde alla consacrazione legislativa di casi speciali risolti dalla pratica giurisprudenza.

Potrei anche ricordare le disposizioni relative all'influenza del giudicato penale sull'azione civile, nella risoluzione del quale

problema il progetto si è troppo rigidamente attenuto al principio empiricamente consacrato dalla giurisprudenza, al principio: *electa una via, non datur recursus ad alteram*; mentre invece a mio avviso le proposte ed i voti formulati a tale riguardo dalla Commissione della Camera dovrebbero trovare favorevole condiscendenza ed accoglimento nell'alta intelligenza dell'onorevole guardasigilli.

Si è discusso molto a lungo in ordine alla costituzione della parte civile, ed oratori autorevoli quasi concordemente hanno rilevata la necessità che si regoli meglio questo istituto anche ad evitare che nella pratica se ne snaturi la finalità essenziale che al postutto è quella di tutelare un diritto patrimoniale nella sede penale per ottenerne il più rapido riconoscimento e la più sollecita liquidazione. Ma esso non dovrebbe tramutarsi, come bene spesso si tramuta (e ciò fu rilevato in quest'aula, parmi, dall'onorevole Cotugno) in un mezzo di persecuzione e nella esplicazione quasi di un sentimento di vendetta, perchè i patroni della parte civile sogliono spesso essere, e sono, accusatori più fieri ed implacabili ed assai meno sereni del rappresentante del pubblico ministero.

In questo coro unanime che invocava dal ministro provvedimenti diretti a regolare l'istituto della parte civile in modo che non potessero rinnovarsi o potessero essere limitati questi inconvenienti, vi fu qualche voce, non dirò stonata, ma dissonante.

E fu particolarmente l'onorevole Magliano il quale nel suo eloquentissimo discorso, è arrivato a formulare il voto che nel progetto di Codice di procedura penale si consenta l'ingresso della parte civile per la prima volta in sede di appello.

Evidentemente l'onorevole Magliano non pensava che se il voto da lui emesso avesse potuto ottenere favorevole accoglimento nell'animo del ministro e della Commissione di coordinamento, si sarebbero profondamente innovate le massime fondamentali che regolano la costituzione delle parti in giudizio non solo, ma si sarebbero create delle disparità di trattamento, concedendo una posizione di superiorità ad una delle parti e di inferiorità all'altra. Perchè, ove si dovesse consentire l'ingresso della parte civile per la prima volta in sede di appello, si offrirebbe a questa il facile mezzo di evitare tutte le conseguenze a cui andrebbe incontro assumendo la responsabilità della

sua azione e del suo intervento nel primo giudizio, e si metterebbe d'altronde l'imputato in condizioni d'inferiorità in quanto in un giudizio di secondo grado, nel quale egli non dovrebbe vedere peggiorata la propria condizione, si renderebbe possibile l'intervento di un'altra parte che potrebbe avere tanto maggiore influenza ai danni di lui quanto più larghi sono i poteri che alla parte stessa vengono consentiti.

Ma, entrando più addentro nel voto che a tale riguardo ho formulato nel mio ordine del giorno, io mi preoccupo delle ordinanze e della efficacia delle stesse per quanto riflette l'ammissione o meno della costituzione della parte civile nel processo penale.

Voi, onorevoli colleghi, avete sentito non solamente in occasione di questa discussione, ma anche ogni qualvolta si è parlato in sede di bilancio di grazia e giustizia, lamentare la eccessiva lungaggine dei nostri dibattimenti penali.

Orbene, uno dei fattori non ultimo di tali lungaggini, è indubbiamente costituito dal modo come processualmente è regolato l'intervento della parte civile e dalla possibilità di reclami contro le ordinanze che la escludono, consentendo, e meglio ancora come avviene oggi imponendo il rinvio del processo in caso di ricorso contro la ordinanza di esclusione e rimandando quindi la soluzione definitiva della causa a tempo indeterminato. Indubbiamente l'onorevole ministro si è preoccupato di togliere questo inconveniente e questo pericolo, ma sommessamente parmi che i provvedimenti da lui escogitati, male rispondano allo scopo che si è prefisso. Mi permetto d'insistere su questo argomento anche perchè a tal riguardo è profondo il dissenso tra quanto propone l'onorevole ministro nel suo progetto e quanto suggerisce la Commissione.

In sostanza l'onorevole ministro, per quanto attiene alle ordinanze riguardanti la costituzione di parte civile in sede di istruttoria, non fa altro, mi permetta che gli rubi una frase del suo eloquentissimo discorso di ieri, che spostare di sede gli incidenti.

Infatti nel detto periodo manda le parti ad attendere che, attraverso i diversi gradi di giudizio, abbia definitiva soluzione l'incidente, per poi finalmente consentire ad esse l'ingresso nell'aula per poter discutere definitivamente del merito.

Più grave e più pericoloso poi è il prov-

vedimento proposto nella ipotesi di esclusione della parte civile nello stadio di giudizio. L'affidare, come fa il progetto, al magistrato la facoltà di poter egli stesso decidere se, di fronte alla reiezione della costituzione di parte civile ed al reclamo contro la relativa ordinanza, possa o non possa essere rinviato il dibattimento, è dargli una facoltà troppo importante e delicata. L'uso di questa può condurre a disparità di trattamento tra le parti, ed il sistema è quindi sommamente pericoloso.

Non solo, ma la stessa imprecisione della formula legislativa proposta lascia interamente sussistere tutti gli inconvenienti che oggi si lamentano.

Per risolvere il problema delicato e grave occorre il coraggio di un taglio netto e deciso; taglio che fu operato dalla Commissione ed ampiamente illustrato e difeso nella relazione dell'onorevole Stoppato, al quale non riuscirà discaro se anche la mia voce modesta si unisce al coro delle lodi che da ogni parte di questa Camera gli furono tributate per il lavoro magnifico che attesta ancora una volta della robustezza del suo ingegno, della profondità della sua cultura (*Bene!*)

La Commissione adunque formula il voto che le ordinanze d'ammissione o di esclusione della parte civile abbiano carattere di definitività nel senso di non consentire il ricorso ai rimedi ordinari.

Non nascondo che anche questo provvedimento può essere produttivo di qualche inconveniente, ma è della natura umana il non poter fare opere perfette.

Certo le conseguenze che potrebbero derivare dall'applicazione del principio sostenuto dalla Commissione, sono meno gravi di quelle che conseguono all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di procedura penale attuale, e che sarebbero perpetuate ove la Commissione di coordinamento volesse accogliere quanto è disposto nel progetto presentato dall'onorevole guardasigilli.

Intanto mi permetto di rilevare come un criterio correttivo al principio assoluto consacrato nel voto della Commissione, si raccolga nella proposta che la Commissione stessa fa, e cioè di consentire quella forma speciale di reclamo che potrebbe essere presentato davanti al Collegio in sede di giudizio contro l'ordinanza profferita dal giudice istruttore.

Questo correttivo ha provocato le osservazioni dell'onorevole Magliano, il quale

sostanzialmente ha detto che si tratta di un palliativo, e, quasi, di una irrisione, perchè, dice l'onorevole collega, col sistema proposto dalla Commissione che cosa avviene? Che a giudicare della legittimità del provvedimento emanato in corso di istruttoria viene chiamato lo stesso giudice che il provvedimento ha dato.

E, poichè non è presumibile che nei nostri magistrati ci siano le attitudini di Saturno, e che essi quindi sentano la forza di mangiare i propri figliuoli, anche intellettuali (*Ilarità*); così è certo che si avrà la ripetizione e la rinnovazione della primitiva ordinanza ed il concesso rimedio si risolverà in quella che, ripeterò la sua espressione, diventa una lustra.

Senonchè l'osservazione dell'onorevole Magliano poggia evidentemente su un equivoco di fatto, e su un inesatto ricordo di quanto dispone il Codice di procedura penale nel progetto presentato dall'onorevole ministro. Ecco perchè la osservazione stessa è apparente soltanto.

E intanto evidente che essa riflette i giudizi del tribunale, in quanto, per ciò che attiene ai giudizi pretoriali, questi non sono ordinariamente preceduti da una istruttoria.

Stabilito ciò appare evidente la inesattezza del rilievo. In primo luogo perchè sul reclamo dovrebbe sempre giudicare il Collegio, e quindi non soltanto il giudice istruttore che avrebbe pronunziato la primitiva ordinanza. Ma anche il pensiero che volesse limitarsi alla speciale costrizione nella quale sarebbe posto il giudice istruttore come partecipante al Collegio giudicante, è tolto da quanto dispone il progetto che abbiamo sott'occhio.

Infatti all'articolo 50, parmi, del progetto stesso, con opportuna disposizione è stabilito il divieto assoluto di far parte del Collegio giudicante a chiunque sia, in qualsiasi maniera, intervenuto in qualunque atto istruttorio che abbia preceduto il giudizio.

Ecco perchè dicevo che il correttivo proposto dalla Commissione al principio assoluto da essa sostenuto, vige in tutta la sua intierezza, e non è meritevole degli appunti messi dall'onorevole collega. (*Bene!*)

Rilevato questo, quali danni deriverebbero dall'accoglimento della proposta formulata dall'onorevole Commissione ed autorevolmente difesa dal relatore?

Prima di tutto io penso che si debba sempre tener presente quello che è il vero carattere, e dovrebbe essere la naturale

funzione, della parte civile nel giudizio penale, e cioè la tutela dei diritti patrimoniali.

Ora sotto un tale aspetto l'esercizio del diritto non è in nessuna guisa compromesso, in quanto la parte lesa potrà farlo valere nella naturale e separata sede civile in quanto sussista il titolo su cui si fonda l'azione, azione che non potrebbe essere compromessa dal fatto che la parte civile fosse stata esclusa nel dibattimento penale. Ma non basta. Anche se noi vogliamo consentire una maggiore attività alla parte civile per quanto attiene alla ricerca degli elementi costitutivi della responsabilità penale, se noi vogliamo lasciare che essa, sotto la apparente protezione della tutela del diritto patrimoniale, voglia esercitare quello che dal collega Cotugno fu chiamato diritto di vendetta, noi non dobbiamo dimenticare quanto nel progetto, con opportuna innovazione, si contiene a proposito dei diritti concessi alla parte lesa, come tale. In primo luogo, la parte lesa ha la possibilità, anche in sede di istruttoria, di produrre tutti quegli elementi documentali e testimoniali che possono concorrere a facilitare la ricerca sulla sussistenza del fatto delittuoso e possono agevolare le indagini in ordine all'accertamento della responsabilità contro la persona di quel fatto imputata.

Non basta ancora: Per altre provvide disposizioni del progetto, la parte civile costituita in giudizio concorre talmente in questa azione ricercatrice della responsabilità, che è tassativamente disposto possa il rappresentante del pubblico ministero far propri tutti gli elementi testimoniali e documentali che fossero stati presentati dalla parte civile in tale veste, anche se essa dovesse poi essere allontanata dal dibattimento.

Ora, se noi vogliamo tutto questo tener presente, parmi che i pericoli e gli inconvenienti ai quali si accenna per contrastare il voto formulato dalla Commissione non abbiano serietà di fondamento. Infatti o io m'inganno, e non parmi, o l'attività della parte civile non verrebbe in questo caso limitata nella sua azione indagatrice, ma verrebbe ridotta in quella che vorrò dire attività dimostrativa, consistente nell'illustrazione degli elementi di prova raccolti anche col suo concorso.

Io non voglio soffermarmi a vedere quale grado di efficacia possa avere, nella formazione del convincimento del magistrato, l'illustrazione di tali elementi in confronto della sapiente e diligente raccolta

degli elementi stessi. Non rilevo, in altre parole, se abbia maggiore valore pratico la arringa o la istruttoria che si svolge al dibattimento.

Indipendentemente da ciò io dico che questa attività dimostrativa può senza grave danno, e forse con pari efficacia, essere esercitata dal rappresentante del pubblico ministero.

Nè mi preoccupa il fatto del potere quasi incontrollabile che verrebbe conferito in tal modo al magistrato. Già l'onorevole relatore ha risposto a questo possibile obietto, rilevando come anche attribuzioni più delicate vengano allo stesso consentite.

Mi permetto di aggiungere un argomento che vorrò dire sentimentale; e cioè che questa delegazione di potere possa in qualche modo servire ad accentuare nel magistrato il sentimento della responsabilità, cosicchè si abbia non invano a sperare che nella decisione dell'incidente, egli voglia portare una attenzione ed uno studio, maggiori di quelli che non porti oggi, quando sa che contro l'eventuale suo provvedimento è facile e possibile il ricorso.

E, sempre in relazione all'ordine del giorno che raccomando alla benevola attenzione dell'onorevole ministro ed in rapporto all'argomento che sto trattando e che si riconnette alla tutela degli interessi civili nel giudizio penale, mi consenta la Camera che molto rapidamente io mi occupi della posizione creata al civilmente responsabile, limitando per questo momento l'esame a ciò che si attiene alla figura di questo imputato civile nei giudizi pretoriali e di tribunale e riserbandomi sul finire del mio rapido discorso di ritornare sull'argomento per occuparmi della figura del responsabile civilmente nei giudizi d'assise e più particolarmente in quelli contumaciali.

A proposito della figura del civilmente responsabile, io mi associo a quanto ebbe a dire l'onorevole Turco, allorquando auspicò che non sia consentito al pubblico ministero di provocare l'intervento in giudizio del civilmente responsabile quando esso pubblico ministero vi abbia interesse, perchè questo, come diceva il collega, dovrebbe essere costituito esclusivamente dalla tutela e dalla protezione della giustizia obiettiva con l'accertamento della responsabilità, e non dal meschino desiderio di voler assicurare allo Stato la realizzazione delle spese inerenti al processo.

Dove non mi sento di seguire il collega onorevole Turco è nell'altro pensiero da lui

manifestato, e cioè che in occasione della discussione di questo codice di procedura penale si possa trattare e risolvere la grave questione riflettente la responsabilità dei terzi per fatto altrui. Io dico che questa non è la sede per una tale discussione, non senza osservare che secondo le più moderne tendenze, giuridiche e sociali, i pensieri manifestati in proposito dall'onorevole Turco, a quelle sue tendenze restrittive veramente non corrisponderebbero.

Certo è che la figura del civilmente responsabile deve essere processualmente regolata meglio di quello che nel progetto di codice sottoposto al nostro esame non sia.

Si riconferma prima di tutto quanto si contiene nel codice attuale cioè che al civilmente responsabile competono tutti i diritti e i rimedi ordinari e straordinari che spettano all'imputato.

Ma anche qui forse la dizione del codice è troppo generica, ed opportunamente perciò nella relazione sono indicati speciali momenti e determinati istituti professionali rispetto ai quali occorre chiarire entro quali limiti possono essere esercitati tali diritti concessi anche al civilmente responsabile, il quale sostanzialmente però è posto nelle condizioni dell'imputato e ha quindi diritto agli identici mezzi di difesa che a quest'ultimo competono.

E poichè ai diritti della difesa ho fatto cenno, indulga la Camera se mi permetto di aprire una rapidissima parentesi su questo argomento sul quale si è qui a lungo discusso invocando le disposizioni contenute nel progetto (di alcune soltanto delle quali m'occuperò), rievocandosi anche parole nei concetti e nella forma eccessivamente aspre usate all'indirizzo degli avvocati durante la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento; parole così gravi ed ingiuste che, profferite da un magistrato come fu colui che le pronunciò, possono far pensare se non sia il caso di aggiungere, alle molte menzogne convenzionali anche quella della fraternità dei sentimenti che legano la curia alla magistratura nella concorde aspirazione alla ricerca della verità. (*Bravo!*)

A tale riguardo io penso, molto semplicemente, che la maggiore tutela e la più ampia libertà concessa al sacro esercizio del diritto di difesa ha sempre rappresentato un indice sicuro di progredita civiltà, onde ho l'impressione che tutte le disposizioni le quali mirano a limitare l'esercizio

libero e completo di tali diritti segnino un vero e proprio regresso sociale.

Ed era naturale che in favore del prestigio della toga sorgessero voci autorevoli in quest'aula, nella quale sono degnissimi rappresentanti dell'avvocatura, che la toga hanno onorato ed onorano, a cominciare dall'uomo illustre che è il moderatore dei nostri dibattiti, al guardasigilli ed al relatore. (*Bene!*)

È per questo che ieri ascoltai, vorrei dire, commosso, le parole affettuose del ministro quando egli, rivendicando le nobili tradizioni e ricordando la altissima funzione della avvocatura, che non è per nulla al di sotto di quella della magistratura, insorse in difesa della libertà di questi diritti che disse di non volere in alcun modo misconosciuti e limitati. Belle parole, autorevoli affermazioni, onorevole ministro, ma ciò che è consacrato nel vostro progetto risponde alla bellezza delle vostre parole?

Mi permetto di dubitarne. Poichè non intendo rientrare a trattare di un argomento sul quale da altri più autor volmente di me si è parlato, voglio soltanto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su due articoli del progetto, per i quali gli avvocati sono privati perfino del diritto di rinunciare liberamente all'esercizio della difesa.

Nell'articolo 84 del progetto si dispone che quando un avvocato abbia accettata la difesa, egli possa (è quindi condizionato lo esercizio di questo diritto) egli possa rinunciare alla difesa. Ma si aggiunge però che in tal caso deve esporre i motivi che lo determinano alla rinuncia. Si stabilisce poi col successivo articolo 85 che giudice sulla fondatezza di tali motivi sia il magistrato, il quale ha così il diritto di penetrare nell'intimo della coscienza del professionista, valutando le ragioni per cui costui crede di declinare il mandato, imponendogli addirittura, quando si dica non persuaso della validità degli addotti motivi, di rinunciare all'esercizio di questo suo sacrosanto diritto e di rimanere al posto di difensore. E se all'invito e all'ordine del magistrato l'avvocato non si presta ed insiste nella sua rinuncia, potrà il magistrato stesso rinviarlo innanzi alla sezione d'accusa per il provvedimento disciplinare!

E qui veramente, onorevole ministro, si verifica quel pericolo accennato dall'onorevole Magliano e qui davvero abbiamo quel processo di coscienza assolutamente individuale che nessun magistrato può sindacare e tanto meno giudicare.

Le disposizioni di questi due articoli di legge mi sembrano gravissime, ed è perciò che domando al ministro, in armonia con le nobili parole che pronunziò ieri in elogio degli avvocati e della elevata loro funzione che egli consenta almeno, cancellando dal disegno di legge queste disposizioni o modificandole, che rimanga agli avvocati la padronanza di loro medesimi, che siano essi soli i giudici della propria coscienza, e che possano rinunciare alla difesa qualunque sia il motivo che a questa rinuncia possa indurli.

E prima di finire sull'argomento aggiungo che io sono d'accordo che certi inconvenienti lamentati in alcuni processi non si verificerebbero se il magistrato che presiede avesse coscienza della dignità e dei doveri del proprio ufficio.

Ma debbo anche riconoscere che potrebbero i pericoli evitarsi se pure tutti gli avvocati che esercitano il nobilissimo ufficio avessero coscienza piena della loro responsabilità, avessero un preciso concetto dell'altezza della loro funzione. Se questa è dignitosamente esercitata, se il professionista si sente forte nella tranquillità della propria coscienza, può seriamente ed efficacemente resistere a tentativi di illegalità e di soprusi da parte di chi possa per avventura pensare che l'ufficio e la posizione dell'avvocato siano meno importanti di quelle del magistrato, e ciò senza bisogno di ricorrere ad eccessi che se possono apparire necessari sono sempre deplorabili.

Fu auspicato a tale riguardo che si modificasse la legge sull'esercizio dell'avvocatura.

A tale voto mi unisco e mi auguro che con quella auspicata riforma si possa restituire una maggiore autorità ai Consigli dell'ordine, che in questo disegno di legge la loro autorità vedono diminuita, e si prenda un provvedimento sostanziale; perchè, onorevole ministro, per rendere le persone più autorevoli non basta autorizzarle a mettere nel loro tòcco un fletto di argento piuttosto che una striscia di velluto, ma bisogna dare agli organismi che essi presiedono maggiore autorità e prestigio di quello che presentemente non abbiano.

Dopo questa rapida parentesi ritorno all'indagine riflettente la posizione del civilmente responsabile e il regolamento della sua chiamata in giudizio.

Il progetto, con disposizione che fu detta provvida, consente ed ammette l'intervento spontaneo del civilmente responsabile. Ma,

onorevole ministro, come è regolato questo intervento? Basterà che una persona si presenti al giudizio e dica: io ho il convincimento che per il fatto per il quale si procede possa successivamente essere iniziata un'azione civile a mio riguardo perchè *sic et simpliciter* estendersi il giudizio anche a suo riguardo?

Nel silenzio della legge lo si dovrebbe presumere, e ciò sarebbe un errore. Per questo si dovrebbe regolare tale intervento, perchè se la procedura rimane abbandonata all'interpretazione che potranno dare i magistrati alla semplice parola della legge, non potranno evitarsi i pericoli. Sarebbe a mio avviso necessario che su tale domanda di intervento decidesse pregiudizialmente il magistrato. Ciò principalmente per due ragioni.

La prima, perchè l'intervento del civilmente responsabile attiene alla costituzione delle parti in causa, il che secondo il progetto, rappresenta una nullità assoluta. La seconda perchè mentre noi stabiliamo una norma restrittiva, diamo facilmente il mezzo col quale legislativamente questa norma restrittiva possa essere violata.

Ed invero, nel codice processuale o nei voti espressi, si è manifestato il desiderio di limitare il numero dei difensori. E veda, onorevole ministro, è un avvocato che parla, e nonostante tale sua qualità personale sinceramente dice: se questa limitazione dovesse essere ristretta agli avvocati oratori, io non sarei quello che si lagnerebbe, perchè forse l'Italia è il paese dove troppo a lungo si chiacchiera e magari io in questo momento sto dando di ciò un tangibile esempio. Ma badate, se voi mantenete questo divieto e consentite l'intervento anche spontaneo del civilmente responsabile, di quel civilmente responsabile che ha diritto di usare di tutte le facoltà che competono all'imputato per ciò che attiene alla difesa, se non stabilite nel codice che si debba pregiudizialmente decidere sulla legittimità di tale intervento e si debba invece rimettere la decisione alla sentenza definitiva voi rendete illusoria la norma limitativa. Non vedete infatti in tal caso, onorevole ministro, pullulare un numero rilevante di questi pretesi civilmente responsabili che sorgeranno con l'intento di moltiplicare il numero degli avvocati oratori che possono trattare il merito della causa che anche il civilmente responsabile ha diritto sia discussa perchè escludendosi il fatto o la responsabilità dell'imputato esula anche quella del civilmente responsabile?

Ora tutto ciò, che può facilmente avvenire, non è serio e non può essere consentito. (*Bene!*)

La necessità poi di decidere pregiudizialmente sulla legalità dell'intervento del civilemente responsabile, dovrebbe imporsi anche nel caso in cui egli fosse coattivamente chiamato ed opponesse la irrivalenza o la illegittimità del suo intervento.

Rimettendo anche in tale ipotesi la decisione alla sentenza definitiva, si costingerebbe il responsabile civile a rimanere durante il giudizio a fianco dell'imputato, il che moralmente non appare la cosa più piacevole, e lo si obbligherebbe altresì a sostenere le spese maggiori da ciò derivanti, il che non è giusto.

È tutto questo quando si dovesse pur riconoscere che la chiamata di lui fosse stata illegale.

Io sono perciò convinto che non la modestia delle mie osservazioni, ma l'importanza dell'argomento al quale ho accennato, debba richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione di coordinamento, sull'importante problema.

L'onorevole ministro molto opportunamente ha introdotte nel Codice di procedura penale alcune disposizioni che erano sparse in leggi speciali, e fu questo provvedimento così provvido che non solo fu elogiato da quanti oratori parlarono prima di me, ma si giunse a muovergli invito perchè estenda questo trasporto (lasciatemi passare la brutta parola, ma nel momento altra non me ne viene alle labbra) nel Codice di procedura anche di altre disposizioni contenute in leggi speciali.

Ed io plaudendo al provvedimento mi limito a fermare l'attenzione dell'onorevole ministro, sull'istituto della condanna condizionale.

Di questa parlerò per quel tanto che sarà necessario onde giustificare il mio voto che è nel senso che non solo si lasci da una parte ma si modifichi radicalmente una disposizione contenuta nel Codice di procedura riguardante appunto la legge sulla condanna condizionale.

Non ho bisogno di ricordare all'onorevole guardasigilli, che alla scienza accoppia la pratica derivante dal lungo esercizio della sua professione, come da tutti si lamenti l'eccessivo abuso di questa concessione della sospensione dell'esecuzione delle sentenze, in modo che si è quasi tratti a concludere che nel concetto del magistrato la legge sulla condanna condizionale rappresenti il diritto

alla impunità per il primo delitto, quando la penalità stabilita per quel determinato fatto rientri nei limiti indicati dalla legge.

Ora voi mi insegnate come una simile interpretazione della provvida legge ne alteri e ne snaturi il significato e la finalità, e bene spesso corrisponda (è bene dire la verità) ad un comodo adattamento della coscienza del magistrato, oscillante nel dubbio in ordine alla responsabilità della persona che è chiamata a giudicare. (*Bravo!*)

Il fondamento della legge sulla condanna condizionale ha un carattere essenzialmente morale. È indispensabile quindi che il magistrato applichi quel benefico disposto di legge a chi egli vede possa offrire palesi indizi di ravvedimento. Tale convinzione egli potrà formarsi in varia maniera ma, primo di tutto, con quello che dirò il contatto diretto coll'imputato per vederne gli atteggiamenti, studiarne le discolpe, valutarne i mezzi di difesa, i quali elementi possono rappresentare anche una caratteristica esteriore della coscienza morale del cittadino sottoposto al giudizio penale.

Aggiungete, onorevole ministro, l'effetto morale che deriva dalla severità dell'ammonimento pubblico che si deve accompagnare all'applicazione del beneficio.

Se tutto questo tenete presente, se siete consenziente nelle idee da me esposte, credete che sia conveniente codificare, anche in questo caso, quella massima, sancita forse per l'opportunità del caso speciale sottoposto al suo esame, dalla giurisprudenza, la massima cioè di ammettere il beneficio della condanna condizionale, anche nella ipotesi di contumacia, di fronte a che non è da un lato possibile quel giudizio d'impressione che dovrebbe esser tanta parte nell'applicazione o meno del beneficio, dall'altro si rende inattuabile anche l'applicazione dell'ammonimento pubblico? E non pensate alla contraddizione che esiste fra la contumacia, la quale è per lo meno indice di poca deferenza verso la funzione giudiziaria, e quello che è uno dei fondamenti dell'istituto per il quale si presuppone rispetto e deferenza verso quella funzione?

Sono queste le sommarie ragioni in base alle quali desidererei che quella disposizione legislativa venisse radicalmente mutata nel senso di vietare la concessione del beneficio della condanna condizionale all'imputato contumace.

È desidererei anche che voi, seguendo la via nella quale vi siete messo, introduceste

nel Codice le disposizioni relative all'altro benefico istituto oramai caduto completamente in disuso, voglio dire l'istituto sulla riprensione giudiziale.

Voi sapete quanto questo sarebbe proficuo nella sua applicazione, specialmente nei riguardi delle contravvenzioni. Il voler dire, come si dice da alcuni, che l'abbandono della riprensione giudiziale sia dipeso dal fatto della introduzione nella nostra legislazione dell'istituto della condanna condizionale, è dire cosa inesatta.

Imperocchè la legge sulla condanna condizionale non si applica solitamente a quei reati per i quali sarebbe invece utilissima la riprensione giudiziale. Infatti il magistrato, conscio che dopo una prima applicazione della legge sulla condanna condizionale la stessa non può essere nuovamente accordata, non la concede a chi sia imputato di semplice contravvenzione.

Io credo invece che il disuso dell'applicazione di questa disposizione legislativa dipenda dall'eccessivo congegno che si accompagna alla sua procedura. Onde io ho auspicato (e questo mio voto è espresso nell'ordine del giorno) che voi vogliate regolare anche questa materia ed occuparvi di tale problema alleggerendo il funzionamento procedurale dell'istituto in modo da rendere più agevole e facile che vi si faccia praticamente ricorso.

Mi occupo e, spero di averlo provato, delle diverse quistioni con concetti eminentemente pratici. Per questo devo fare un rilievo e cioè che mi sembra in qualche punto del progetto siavi un'eccessività di dottrinarismo, e ciò specialmente per quanto attiene al regolamento della libertà provvisoria sulla quale ieri abbiamo sentito uno squarcio di elegante eloquenza da parte dell'onorevole ministro.

Siamo perfettamente d'accordo che regolato come è attualmente l'istituto della libertà provvisoria non risponde indubbiamente ai suoi fini e rende anche possibili quelle enormità per le quali (e furono già accennate in questa Camera) la libertà provvisoria può essere ora concessa ad individui imputati di reati relativamente gravi e deve invece essere negata a chi abbia avuto la non lieta combinazione di rivolgere una espressione, non perfettamente corrispondente al nostro galateo, a qualche pubblico ufficiale.

E nel nostro regime democratico, con la larga partecipazione di quasi tutti i cittadini ai pubblici poteri e di fronte alla

interpretazione data dalla pratica giurisprudenza all'articolo 207 del codice penale, oggi in Italia non è il caso di domandarci chi sia pubblico ufficiale, ma bisogna piuttosto chiederci chi non sia pubblico ufficiale. (*Commenti*).

Ovviare quindi a tutti questi inconvenienti, regolare meglio la disposizione che tutela la libertà individuale era cosa doverosa. Soltanto è questione di misura.

Voi ieri, onorevole ministro, se non ho male raccolto il vostro pensiero, avete detto che bisogna avere riguardo ai casi di assoluta necessità per poter privare il cittadino della libertà. E siamo perfettamente d'accordo.

Ma la vostra è una frase la quale è come una calza elastica e consente troppa larghezza di interpretazione. Il punto è nel mettersi d'accordo su questa condizione di assoluta necessità; e nel fissarlo mi pare, onorevole ministro, che voi abbiate corso un po' troppo, con tutti i pericoli che si accompagnano alle corse eccessivamente veloci.

Secondo il vostro pensiero la libertà provvisoria può essere concessa per tutti i delitti salvo due eccezioni: prima quella che il fatto del quale l'individuo è accusato commini come pena l'ergastolo; seconda, che l'individuo sia già sottoposto a giudizio di Corte d'assise per un reato punibile nel suo minimo con dieci anni di reclusione.

Ora l'eccessiva larghezza di tali disposizioni, per le quali potrebbero essere rimessi nella circolazione sociale individui abbastanza pericolosi, non può essere scavra di inconvenienti, che furono già rilevati dall'onorevole relatore, che saltano agli occhi di chiunque e che non conferiscono dignità alla funzione della giustizia, anche davanti al popolo, il quale molte volte rimane impressionato dalla esteriorità degli avvenimenti.

Ma lo pensate voi questo individuo accusato di reati tanto gravi per il quale il minimo della pena sia di poco al disotto dei dieci anni, lo vedete voi tranquillamente andare nell'aula della Corte d'assise come libero spettatore, frammischiarci al pubblico, fare egli quel solito esame preventivo che adesso viene fatto dagli avvocati, sulla fisionomia dei giurati per poter cercare di leggere attraverso alle linee esteriori del viso i sentimenti dell'animo inclinato a maggiore o minore benevolenza? (*Sì ride*). Lo vedete questo cittadino, sotto una così grave imputazione, recarsi il dì dell'udienza nella quale egli dovrà comparire

con la propria sigaretta in bocca aggirarsi ancora tra il pubblico come il più perfetto galantuomo ed assidersi poi tranquillamente sul banco degli accusati?

E non pensate che questa eccessiva dimestichezza con la giustizia possa farne scapitare il prestigio di fronte al popolo, nel quale noi dobbiamo mantenere alto questo sentimento di rispetto alla funzione giudiziaria? (*Bravo!*)

Io vorrei quindi sperare, onorevole ministro, che nella redazione definitiva del Codice, pure accogliendosi tutti i vostri concetti informativi in ordine al regolamento dell'istituto della libertà provvisoria, si modificassero però quelle eccessività di limiti, ai quali il vostro sentimento, non voglio dire sentimentalismo, vi ha trascinato.

E sono così arrivato, onorevoli colleghi, molto dappresso alla fine delle mie osservazioni. Riprendo l'argomento che ho svolto da principio e cioè: la posizione delle parti lese e particolarmente del civilmente responsabile nei giudizi di assise e specialmente nei giudizi contumaciali.

Si è tanto a lungo discusso qui a proposito dei giudizi d'assise, che io mi guarderei bene di entrare in una dettagliata discussione riflettente tali giudizi. Però, siccome io penso, e vorrei dire che ho sicura fiducia, che dei voti e delle idee espresse in questa Camera debba tener conto la Commissione coordinatrice, così, anziché dimostrare, affermo. Ed affermo non perchè pensi all'autorità ed efficacia delle mie parole, ma perchè penso che potrà il mio voto aver valore come numero.

E se valore come numero il mio voto deve avere, io comincio coll'associarmi a quanto ebbe a dire l'onorevole guardasigilli a proposito dell'istituto della giuria. Anch'io penso che i giurati siano migliori della loro fama. Anch'io sono convinto che, modificandone la costituzione, si possano avere responsi ispirati a giustizia ed equità. Anch'io penso che molte delle assoluzioni scandalose o delle condanne impressionanti non rappresentano proprio un privilegio esclusivo della magistratura popolare, ma possono tranquillamente estendersi anche alla magistratura togata, come le statistiche, che non fallano, potrebbero facilmente dimostrare.

Ma, onorevole ministro, o io ho male afferrato ciò che avete detto ieri o non capisco come possiate mettere d'accordo il vostro inno alato alla giuria ed ai benefici che dai giudizi emessi da questo corpo si

deve attendere la società, con ciò che si contiene nel vostro progetto, per il quale la competenza ordinaria della giuria va limitata più di quello che è attualmente. Ora a me pare che se volete essere, come sicuramente sarete, coerente nei vostri principi, voi in seno alla Commissione seguirete l'opinione che la competenza dei giurati non possa avere quella limitazione che si conterrebbe nel progetto. Come, sono certo che voi sosterrate anche che i giurati, come avete affermato ieri, non debbano concorrere all'applicazione della pena.

E, sempre come voto, lasciate che io mi unisca a quello fatto da quasi tutti gli oratori che mi hanno preceduto e cioè: la reintegrazione dei due giudici a fianco del presidente. Gli inconvenienti che si lamentarono dipendevano (fu già detto e detto bene) non dal sistema ma dal fatto che i più inetti ed i più vecchi magistrati venivano destinati a quell'ufficio. Oggi il pericolo è diminuito di tanto, di quanto (dobbiamo pur dirlo, perchè è la verità) la nostra magistratura si è rinvigorita di giovani e sane energie. (*Commenti*).

Ed a proposito del giudizio contumacia di assise voi, onorevole ministro, comprendete quale complessità di gravi problemi sarebbe sottoposta al vostro esame; e voi, d'altronde, comprendete come io certo non intenda di risolvere, ma semplicemente di accennare al gravissimo problema.

Con l'articolo 550 del vostro progetto, risolvendo una questione dibattuta nella giurisprudenza, avete stabilito che la prescrizione della pena rifletta l'azione penale.

Viene fatto di domandare perchè dopo ciò si debba mantenere l'eccezionalità del giudizio contumacia in Corte d'assise. Questo si comprendeva quando, volendosi tener conto della prescrizione della pena, bisognava con la sentenza fissare il tempo dal quale la prescrizione avrebbe dovuto decorrere.

Quest'argomento (e voi lo sapete) con maggiore autorità della mia, fu trattato nell'altro ramo del Parlamento; ma, indubbiamente, esso deve essere oggetto di studio ponderato e sereno da parte vostra, onorevole ministro, e da parte della Commissione: anche perchè, mantenendosi l'istituto contumacia, bisogna regolarlo diversamente per quanto attiene alle figure del civilmente responsabile e della parte lesa.

Nel giudizio di contumacia col vostro progetto voi, onorevole ministro, avete di-

sposto (e, a mio avviso, avete disposto bene) che non vi debba essere l'intervento dei giurati, sia pure accordandosi maggiori garanzie alla parte contumace.

Ma avete pensato all'ipotesi che, nel dibattimento di Corte di assise, essendo contumace l'accusato comparisca il civilmente responsabile? Quel civilmente responsabile che ha tutte le prerogative, tutte le facoltà che competono all'accusato in ordine all'esercizio del proprio diritto di difesa? La situazione non offre certo facilità di soluzione ed io non pretendo di trovarla; ma affaccio un dubbio che parmi grave. Giudicherà la Corte? Ma in questa ipotesi entro quali limiti e quali effetti avrà la sentenza?

D'altronde è giusto che il civilmente responsabile, il quale ha i diritti accennati da prima, li debba veder lesi anche nelle essenziali formalità del giudizio pel solo fatto dell'assenza dell'accusato?

E d'altronde, si può pretendere che l'intervento del civilmente responsabile diminuisca quelle garanzie e quei speciali diritti che all'accusato sono concessi, anche ove egli sia contumace?

Sarebbe audacia la mia voler pretendere, nella rapidità di questa discussione durante la quale ho anche troppo abusato dell'attenzione della Camera...

Voci. No! no!

INDRI. ...sarebbe audacia la mia voler pretendere di suggerire una risoluzione. Ho voluto soltanto prospettare la possibilità di questo inconveniente: perchè da esso il ministro trarrà nuovo argomento per sottoporre alla Commissione lo studio del regolamento della posizione del civilmente responsabile nei giudizi di Corte di assise, ed insieme lo studio della condizione creata alla parte lesa nei giudizi contumaciali.

Su questo punto il ministro propone una cosa, e, come in parecchi altri argomenti, la Commissione della Camera fa voti che non collimano affatto con la proposta fatta dal ministro.

Secondo il disegno di legge è indubitato che rimane eccessivamente pensile l'esercizio del diritto della parte lesa nei giudizi contumaciali. La Commissione se n'è preoccupata ed ha proposto una risoluzione che, francamente, mi sembra eccessiva: in quanto può indurre l'impressione che nella proposta sua si raccolga un errore ed una ingiustizia.

Dice, sostanzialmente, la Commissione: non è giusto che la parte lesa rimanga privata dell'esercizio del proprio diritto,

per la contumacia dell'accusato; ed allora dobbiamo trovare una risoluzione. Questa si può ottenere con due mezzi: o diamo (dice la Commissione) carattere definitivo alla sentenza della Corte per quanto attiene al riconoscimento ed alla liquidazione dei diritti spettanti alla parte lesa, oppure liberiamo l'esercizio dell'azione spettante alla parte lesa in seguito alla sentenza della Corte, da quella condizione sospensiva di cui è parola nell'articolo 9 del progetto. Le due soluzioni, come vedete, si confondono negli effetti pratici. Ora mi pare che, risolvendo la questione in questo modo, si possa creare il pericolo di dare esecuzione ad un diritto, quando potrebbe in seguito mancare la causa sulla quale il diritto medesimo dovrebbe fondersi. E questo potrebbe sembrare un errore. Si può poi avere l'impressione di una ingiustizia, perchè sostanzialmente noi veniamo a dire all'accusato contumace: il fatto della contumacia tua nel giudizio di Assise non compromette irrimediabilmente la tua posizione, perchè, col consacrare il principio della purgazione della contumacia, noi ti diamo il mezzo di dare la dimostrazione della tua innocenza, di liberarti dalle conseguenze penali della condanna, ma nello stesso tempo noi gli diciamo: durante questa contumacia, la quale non dovrebbe recare a te nessun danno, noi consentiamo che si liquidi e si distrugga tutto intero il tuo patrimonio!

Ecco perchè a me pare che la proposta della Commissione rappresenti un eccesso. Nè mi sembra che questo eccesso possa essere corretto dalle osservazioni fatte dall'illustre relatore della Commissione stessa allorché egli dice che solitamente i contumaci per gravi reati nei giudizi di Assise sono dei gravi colpevoli. Io non contesto, anche per l'autorità della persona che l'ha fatta, la verità dell'osservazione, ma mi permetto di notare che può verificarsi anche il contrario, ed appunto il contrario pur potendo rappresentare un'eccezione, deve preoccupare l'animo del ministro e della Commissione nel regolare questa posizione della parte lesa e la consacrazione dei diritti ad essa derivanti da un giudizio contumaciale.

Onorevoli colleghi io ho così assolto, come meglio ho potuto il compito che mi ero prefisso. Non sono amante delle frasi ad effetto, e se amante ne fossi, non avrei la capacità oratoria per potervi ricorrere. Io quindi molto sommamente mi limito a conden-

sare il mio pensiero in quell'augurio che già esponevo al principio del mio dire, nell'augurio cioè che delle opinioni espresse e dei voti manifestati in questa Camera la Commissione di coordinamento tenga conto sul serio; e così allora potrà la Camera avere sicura la soddisfazione di aver cooperato con voi, onorevole ministro, nell'opera eminente; con voi a cui rimane il merito altissimo di aver dotato l'Italia di un codice di procedura veramente rispondente alle esigenze dei tempi moderni. (*Vivissime approvazioni — Molti deputati si recano a congratularsi con l'oratore*).

### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli Cassuto e Maraini a recarsi alla tribuna per presentare rispettivamente una relazione.

**CASSUTO, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione parlamentare sopra il disegno di legge relativo ai servizi postali marittimi (linee celeri dell'Egitto). (654-A-bis).

**MARAINI, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova. (1156-A).

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Si riprende la discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

**PRESIDENTE.** Ora viene l'ordine del giorno dell'onorevole Ellero in questi termini:

« La Camera, ritenuto che nel presente progetto di Codice di procedura penale la prova peritale, pur migliorata in alcune parti procedurali, presenta tuttavia alcune insufficienze, esprime il voto che la funzione peritale, specialmente al pubblico dibattimento, abbia più larga esplicazione, rispondente alle sue pratiche finalità ».

Domando se questo ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'onorevole Ellero ha facoltà di svolgerlo.

**ELLERO.** Onorevoli colleghi! Non tanto la mia modesta competenza scientifica, quanto piuttosto un'esperienza medico-legale di

oltre trent'anni, mi incoraggia a dire il mio pensiero a proposito di questo progetto di Codice di procedura penale, nella parte che riguarda la prova peritale.

In questa parte l'onorevole guardasigilli (al quale sono grato delle benevoli parole ierì pronunziate immeritatamente a mio riguardo) fu legittimamente preoccupato, evidentemente, di certi abusi della prova peritale, abusi che, o per intemperanza di tesi o piuttosto per dibattiti troppo prolungati e passionati od impeciati da competizioni personali vicendevolmente soverchiatrici, impressionarono la pubblica opinione, facendo dubitare da un lato della serietà della scienza ed ingenerando dall'altro un senso di sfiducia nei meccanismi della giustizia.

Io credo che nel complesso delle sue linee dobbiamo accogliere come opera veramente e saggiamente riparatrice quella parte del presente progetto che disciplina la prova peritale nel periodo istruttorio. Perchè qui, per salvaguardare il diritto di scelta delle parti, la perizia già nel periodo istruttorio si ordisce in un organismo di collegialità, il quale obbligando ad un reciproco controllo, favorisce il compito forse più importante, perchè è fondamentale, della prova peritale, e cioè l'accertamento concorde dei fatti, dei rilievi specifici.

Perchè non è tanto la eventuale discrepanza del giudizio finale che deve impressionare e demoralizzare, quanto, piuttosto, il divario della autenticazione dei fatti. Perchè nel primo caso, data la relatività del vero scientifico, anche nella discrepanza, la dignità della scienza resta intatta; ma nel divario della autenticazione di fatto sino al punto che una stessa cosa sia ad un tempo per gli uni bianca per gli altri decisamente nera, questo veramente segna la bancarotta di ogni serietà e di ogni onestà scientifica, e contro questo specialmente si allarma e si ribella la pubblica coscienza.

Alla sua volta il concorde accertamento dei rilievi peritali varrà a scemare molte ragioni di discrepanza nel giudizio, e favorirà in tal modo la maggiore frequenza di una desiderabile concordia dei responsi peritali.

Questa più razionale organizzazione della perizia collegiale nel periodo istruttorio, oltre la garanzia del reciproco controllo, offre un vantaggio prezioso perchè dona all'opera iniziale ed alle conclusioni del giudizio peritale un ambiente di tranquillo raccoglimento, nel quale è più facile l'obiettività

e dove, se non è sempre possibile far tacere del tutto le voci dell'individualismo polarizzato verso certe tesi e certe predilezioni dottrinarie, manca però la gallia; viene cioè a mancare la influenza della pubblicità, influenza spesso perturbatrice per la sua mala suggestione su quella cosa così sensibile e schizzinosa che si chiama l'amor proprio, il quale, se troppo stuzzicato e stimolato, diventa incontinente, e, come tale un guastamestieri per la serenità e per la verità.

Infine la nuova organizzazione della perizia in istruttoria offre il vantaggio di depurare e di liberare il meccanismo processuale da quella fungaia delle perizie estemporanee dell'ultim'ora che spuntano ai pubblici dibattimenti; audaci improvvisazioni, le quali troppo spesso, con la fallacia di un linguaggio scientifico, sono la negazione di ogni principio elementare di metodo scientifico e qualche volta, purtroppo, convertono un'austera e nobile funzione sociale e scientifica nella virtuosità istrionica del giocoliere il quale, per dirla col Manzoni, mette in bocca stoppa, stoppa, stoppa, e butta fuori nastro, nastro e nastro.

Riguardo alla formazione del collegio peritale consiglieri una modificazione.

Credo che sia molto più pratico non attendere l'eventuale dissidio tra i due periti, quello nominato dal giudice istruttore e quello nominato dalla difesa, per addivenire alla nomina del terzo designato dal presidente; e che invece convenga, specialmente in certe materie peritali molto delicate e gravi, procedere *ab initio* al completamento collegiale, perchè spesso la materia peritale è per sua natura labile e viene a mancare; per cui spesso il terzo perito tardi venuto dovrebbe giudicare su materie non già direttamente acquisite ed accertate ma apprese per rapporti altrui e perciò non più controllabili, dando quindi facile esca a quel tal divario nell'accertamento dei fatti che viene ad inquinare di insanabili dissidi il giudizio conclusivo; è opportuno anche perchè vi sono osservazioni ed esperimenti che per loro natura hanno carattere di spontaneità e non sono facilmente rinnovabili o lo sono soltanto a prezzo di un'artificiosità che ne deforma l'autentico e genuino valore.

Sono poi d'accordo coll'onorevole relatore della Commissione nel giudicare perfettamente superflua la seconda eventuale perizia e la seconda formazione di un collegio peritale, inutilità che ha anche quest'altra conseguenza, di essere ingombrante e ritardatrice.

La perizia al pubblico dibattimento è regolata dal presente progetto di codice di procedura penale in modo che rivela certo l'onesta intenzione del rimedio; ma mi pare che qui si trascenda i giusti limiti correndo l'alea, non più di correggere, ma anche di mutilare la funzione.

Quindi a questo riguardo non solo mi accosto ma condivido completamente gli apprezzamenti acuti della Commissione, della quale fu ed è interprete autorevole e magistrale l'onorevole Stoppato.

Prescindiamo per un momento dai casi di possibile divergenza dei giudizi peritali e contempliamo il caso di un responso univoco e concorde. Che cosa avviene secondo il disegno di legge? I periti dell'istruttoria, di norma non vengono al pubblico dibattimento; vi potranno essere soltanto chiamati per stabilire se, date eventualmente nuove emergenze, occorrano nuovi accertamenti peritali. E così del lavoro peritale istruttorio e del relativo giudizio non si ha acquisizione al pubblico dibattimento che nel solo documento di una relazione peritale scritta.

Notate che ciò potrebbe essere sufficiente, esauriente anche, se chi deve giudicare e chi deve discutere conosca questo documento ed abbia avuto agio di esaminarlo, di studiarlo, di vagliarlo; ma quando chi deve giudicare, come alla Corte d'assise, non ne ha conoscenza che al pubblico dibattimento, attraverso alla ben nota limpida, avvincente, suggestionante lettura di un cancelliere, si può intuire fino da questo momento quale sarà la transfusione spirituale, intellettuale, di una materia peritale, per sua natura molte volte complessa e delicata.

Certo in questi casi, il rito è salvo; ma qui il semplice formalismo soffoca la sostanza delle cose: l'ordine esteriore è appagato, d'accordo, ma con esso si può gabelare un reale disordine sostanziale delle cose, rappresentato dalla mancata conoscenza assimilativa di elementi, spesso decisivi per un verdetto penale. Perchè, intendiamoci, o la prova peritale deve essere completamente accessibile a chi deve giudicare, o, altrimenti, diventa una superfluità, diventa una vana mostra rituale ed allora tanto varrebbe farne a meno addirittura. Potrebbe darsi che qualche pessimista dicesse, di fronte a certi responsi peritali, che senza danno alcuno, anzi con maggior beneficio della chiarezza delle cose, si potrebbe farne a meno comodamente.

Ma non è certo con le iperboli del pesimismo, che si fa giustizia delle cose.

Troppo spesso la mente umana si adagia facilmente e si abbandona a certi semplicismi, al semplicismo di quel forestiere, che, sceso per la prima volta in Italia, ed incontrato per primo un gobbo, notò nel proprio taccuino di impressioni: « Gli italiani sono gobbi ». No, siamo sereui: davanti alla prova peritale non fatui osanna, ma neanche *crucifige* sistematici soltanto. Discipliniamo la funzione peritale, ma non la castriamo. Discipliniamola perchè sia immunizzata contro la mala fede, e perchè sia ridotta al minimo la percentuale degli errori peritali incolpevoli; dico al minimo perchè non ci possiamo illudere di sopprimerli del tutto.

Solo i feticisti, i bigotti supini della parola scienza, possono esigere sempre e comunque responsi scientifici impeccabili ed incontrovertibili.

I casti adoratori della scienza sanno e riconoscono con sapiente umiltà il valore relativo, approssimativo dei suoi veri, e ciò specialmente per la scienza applicata. Certo le scienze esatte e pure possono toccare anche la impeccabilità, ma queste stesse scienze, appena diventano applicate, appena si esercitano sulla complessa e poliedrica realtà delle cose, acquistano un coefficiente grosso, o minuscolo, ma ineluttabile di difettibilità; e da quel momento i suoi postulati perdono l'assoluto della impeccabilità per diventare semplici valori di relatività, di contingenza, e quindi eminentemente discutibili.

E se questo avviene delle scienze esatte come la matematica, la chimica, la meccanica pure, a maggior ragione accade delle scienze biologiche, fra le quali appunto la scienza medica, ed in modo speciale la psichiatria, che oggigiorno ha acquistato così grande importanza, nel meccanismo processuale. Scienze biologiche certo mirabilmente progredite in grazia del metodo positivo, ma questo stesso metodo, nel mentre ha conferito a queste scienze l'indirizzo fecondo, e la modesta e progressiva ricchezza, fa sentire a queste scienze il tanto ed il più di ignoto che sta ancora loro davanti, e vieta loro le affermazioni temerarie, i corollari intemperanti, le generalizzazioni insensate, le troppo corrive conversioni delle semplici ipotesi scientifiche in verità positive apocriefe.

Ora, dato questo carattere delle scienze applicate, ed essendo la perizia scientifica

sempre materiata di scienza applicata, si capisce perfettamente che chi deva discutere prima, giudicare poi, deve conoscere un responso peritale in tutte le sue motivazioni dimostrative, deve conoscerlo assai meglio che non gli sia dato da una biasciata e sonnifera lettura altrui.

Nè si opponga che, trattandosi di discipline scientifiche poco familiari e talora ignote a chi deve giudicare, tanto e tanto il linguaggio ne sarebbe sempre ermeneutico. No. Noi dobbiamo avere più fede, e mi pare che l'onorevole ministro la condivide con me, nella più diffusa e progressiva coltura generale, e nella capacità penetrativa, nel potere critico dei cosiddetti giudici popolari, i quali, in fine, non sono sempre tutti quegli zotici incolti che l'opinione pubblica, in vena di satira, si compiace di dipingere: assai più spesso che non si creda la giuria ha fatto giustizia di certi responsi peritali, impronti e fantasiosi, anche se affidati all'autorità suggestiva di nomi illustri.

E, d'altra parte, data non l'immobilità, ma la continua evoluzione di queste scienze, è legittimo, come del resto acutamente osserva l'onorevole relatore, che anche di una verità scientifica appena intuita nei suoi pallidi chiarori d'alba, non del tutto dimostrata, ma che sarà la conclamata verità del domani, come ne fa fede tanta storia secolare di scienza, è legittimo che anche di questo abbozzo crepuscolare di verità, si valga la giustizia e la difesa dell'imputato. (*Approvazioni*).

Di qui ancora la necessità che i responsi peritali siano resi sempre ben chiari, trasparenti, siano, per così dire, transustanziali in chi deve giudicare.

Certo che per ottenere questo risultato bisogna che il perito, oltre che la specifica competenza scientifica, abbia anche, per le sue funzioni, la capacità peritale, cioè la capacità di volgarizzare le verità della scienza, di renderle accessibili ai profani, di applicarle nella fattispecie con una evidenza comunicativa, ridurre insomma una solenne partitura d'opera ad una modesta ma proficua sonata di pianoforte.

Perchè prospettare fatti scientifici e tecnici con una grave terminologia greco-latina, e magari algebrica, tutto questo sarà solenne, ma la luce che ne deriva per gli altri è sempre in proporzione inversa di tanta solennità scientifica sacerdotale.

E perciò equamente il presente progetto stabilisce e conserva la libertà di scelta delle parti. Si obbietterà che in questa ma-

niera rimane inalterato il guaio dei cosiddetti periti d'accusa e dei periti di difesa. Anzi tutto in argomento io non credo che le grida, le proteste siano sempre ragionevoli, sempre riflessive e illuminate, e ciò per un errore di visione prospettiva.

Si tiene conto cioè di certi clamorosi dissensi peritali, e non si bada ai casi molto numerosi in cui i periti di accusa e periti di difesa si accordano in un comune responso. Non si bada a ciò, e si crea così una opinione pessimista nella quale vi è tanta parte di leggenda, alla stessa guisa che in molti si ribadisce la credenza nella miracolosa cabala del lotto perchè tengono conto dell'unica vincita azzeccata e dimenticano le 99 giuocate fallite. E poi io voglio dire cosa che forse potrà sembrare paradossale ed eretica a chi si compiace eccessivamente e si adagia nelle euritmiche architetture astratte e dimentica la ben diversa realtà delle cose umane.

Io penso che per certe materie peritali, imperniate essenzialmente su scienze, nelle quali accanto a parecchie verità assodate vi sono anche molti punti oscuri ed inesplorati, per arrivare più vicino alla verità non sia male che qualche volta i componenti il collegio peritale abbiano ciascuno la propulsione animatrice di un diverso angolo visuale, e magari anche di una diversa preoccupazione dimostrativa, perchè in questo giuoco apparente di contrasti, nel mentre da un lato più facilmente si rettificano gli eccessi della unilateralità, si fanno scaturire anche faccette imprevedute di verità. Le quali altrimenti, per l'eccessiva neutralità disarmata di ogni passione di tesi da parte degli indagatori, resterebbero inavvertite e celate.

Di fronte a certi fenomeni complessi difficilmente un solo cervello ha la potenza sempre di abbracciarne tutti gli aspetti. Bisogna che diversi intelletti, con diverse vedute, e magari con atteggiamenti apparentemente antagonisti, circuiscano e affrontino quel fenomeno, la cui più larga e sicura conoscenza sarà appunto il risultato di questi procedimenti di contrasto.

Io riconosco ed apprezzo il beneficio della collegialità e gli rendo ossequio; ma, intendiamoci, *rattionabile obsequium*.

Non credo che essa per se sola e sempre sia il più perfetto organismo di verità. Ciò che in lei appare come garanzia suprema di verità, cioè la mancata preoccupazione di parte come quando si formano collegi

peritali per esclusiva designazione dell'autorità giudiziaria, si risolve qualche volta in una specie di evirazione almeno parziale della verità, perchè la mancanza di ogni interesse di parte che toglie colore suscitatore di analisi, d'indagine, di critica, lo stingersi e il dileguarsi della responsabilità individuale nella così detta responsabilità collettiva, astratta e nulla, la facile tendenza agli sfaticati accomodamenti, tutto ciò favorisce talora la consacrazione di quelle cosiddette idee medie, che in materia scientifica sono sempre una strozzatura grossa o minuta della verità.

Molti responsi univoci ma discretamente eunuchi furono e sono il portato appunto di queste cosiddette collegialità impersonali e frigide di ogni passione. Per cui sia benvenuta la collegialità, ma fondata sul diritto di scelta delle parti: saremo così assai più vicini a ciò che è umanamente possibile di verità e di giustizia.

Per quanto ho detto dianzi sulla natura delle scienze biologiche, si comprende come, al di fuori di ogni malafede e insincerità, siano possibili oneste e rispettabili divergenze di giudizio.

Ora se questa eventualità esiste già in grembo alla vita evolutiva di queste scienze, se tanta parte di discutibilità vive già e nella scuola e nei laboratori, e nella clinica e nei libri, e nei Congressi e nella vita professionale di tutti i giorni, sarebbe puerile ed assurdo pretendere, per amore di un'armonia rituale e decorativa, che tutto ciò non abbia a ripercuotersi nella funzione peritale giudiziaria.

E infatti il progetto contempla questa possibilità, ma evidentemente è pervaso dal pregiudizio che questo fatto, pur naturalissimo, sia sempre qualche cosa di vergognoso e di impudico e vi mette sopra molte foglie di fico per mascherarlo il più possibile; ma in questi casi la soverchia pudibonderia va tutto a scapito della verità.

Dunque, secondo l'attuale progetto, niente contraddittorio alle pubbliche udienze e ciò per evitare, come dicevo prima, torneamenti oratori ed anche beghe scientifiche o personali; i periti dell'istruttoria se ne stiano a casa, al pubblico dibattimento si dia lettura delle loro relazioni, e soltanto possano esser chiamati se per nuove emergenze si richiederanno nuovi accertamenti peritali, e se per queste nuove emergenze i periti dell'istruttoria credessero di dover modificare le loro condizioni, discutano e

modifichino, ma, intendiamoci bene, fuori, lungi dall'udienza: a questa le nuove conclusioni torneranno per iscritto.

Evidentemente questi signori periti ne hanno fatte delle grosse; ma che proprio in blocco debbano essere considerati come un branco di appestati, contro i quali bisogna usare il regime igienico disinfettante contumaciale, mi pare non solo poco equo verso di loro, ma anche pregiudizievole ai fini e agli interessi della giustizia; se noi, per impedire che qualcuno cammini male, gli leghiamo ben strette le gambe, è certo che gli toglieremo la possibilità di camminar male, ma è certo anche che questi non camminerà affatto.

Ieri l'onorevole guardasigilli, confutando un presunto, ma inesistente errore di apprezzamento dell'amico onorevole Bianchi, disse che non è vero che il contraddittorio sia soppresso; esso sarebbe semplicemente spostato:

Ma, onorevole guardasigilli, se guardiamo bene nelle disposizioni del nuovo codice, questo spostamento assomiglia tanto a una soppressione che se non è zuppa, è pan bagnato.

Non oso, per paura di guastarle, nemmeno di parafrasare le acute e perspicue osservazioni fatte in proposito dal relatore, la cui alta dottrina (tanti qui lo hanno lodato, permettete che lodi gli tributati anche io, che gli sono legato da antica amicizia) è evidentemente temprata alla cote dell'esperienza, la quale impedisce alle pure concezioni astratte di librarsi a mille e mille metri sopra il livello della realtà umana e pascersi ivi di semplici ideologie.

Farò una semplice osservazione: dal momento che la perizia scientifica è materiata di scienze applicate che, come ho detto, hanno un margine maggiore o minore di defettibilità, e quindi possono contenere nel loro grembo errori e divergenze, è evidente che questa perizia scientifica non può fare stato, ma deve servire soltanto per illuminare chi deve giudicare.

È quindi praticamente logico che un responso peritale sia reso bene e intero e vivo nei suoi contrasti, e le ragioni dei possibili dissidi sieno pronte a dare conto di sé alle legittime, estemporanee richieste delle parti e dei giudici.

Ora tutto ciò non è possibile che in un solo modo, è possibile nel crogiuolo della pubblica discussione, la quale, se ha i suoi inconvenienti, e notate però che si tratta di inconvenienti più formali che altro, ha an-

che i suoi benefici sostanziali irrecusabili, tra i quali supremo quello di costringere le ragioni dissidenti a farsi vedere bene addentro e nella loro validità e nella loro vulnerabilità, cosicchè più facilmente il sofisma resta smascherato e possono meglio farsi scorgere certe ragnature di tesi artificiali o dottrinariamente aprioristiche, o, per motivi non sempre confessabili, prestabilite.

La discussione piena e libera è come il sole; il quale può darci qualche volta il mal di capo, ma non sapremmo rinunciare ai benefici e alla gioia vivificatrice del suo calore e della sua luce. E come non si deve per amore della vita perdere le ragioni del vivere, così non si deve, per amore bigotto dell'ordine formalistico delle cose, rinunciare alla loro sostanza, rinunciare alla ricerca dei valori approssimativi più vicini alla verità.

Come dissi, la saggia organizzazione della perizia istruttoria servirà come una profilassi per condurci al pubblico dibattimento con più frequenza di perizie peritali concordi, e dove permanga il dissidio e si imponga il pubblico dibattito, contro le eventuali intemperanze di questo, stia l'autorità presidenziale moderatrice e disciplinatrice; se questa troppo spesso non facesse difetto, assai meno sarebbero gli straripamenti della prova peritale.

Io ho il ricordo di solenni dibattimenti nei quali l'autorità presidenziale sapiente, ferma, decorosa seppe contenere nella pubblica discussione profondi dissidi peritali, non comprimendoli e soffocandoli, ma concedendo loro di palesarsi e di contendere soltanto con nobiltà di pensiero scientifico, con alto decoro di forma.

È vero che anche allora, per la solita critica superficiale, scandalo ci fu, perchè per molta gente lo scandalo sta tutto nel dissenso peritale.

Si capisce. Sono molti, troppi coloro che, non solo indotti ma anche istruiti, ogni qualvolta pronunziano la parola scienza pare che credano di gargarizzarsi il cervello con una soluzione condensata di dogmi irriducibili, di verità assolute ferreamente accertate. Orbene, io faccio voti e spero che a codeste autorità non vorrà ispirarsi la Commissione coordinatrice del codice di procedura penale!

Non vorrei abusare della benevola attenzione della Camera; farò semplicemente un rilievo sopra un fatto che non è direttamente connesso con la parte peritale ma ha spesso dei riferimenti ad essa, e può esercitarvi notevole influenza.

Alludo ad un fenomeno che è spesso perturbatore della funzione testimoniale.

Non parlo di testimoni poco onesti, poco veritieri e decisamente imbrogliatori, no; mi occupo della categoria dei testimoni in buona fede, sinceri, onesti.

Orbene, fra questi vi sono, sì, le tempre serene, sicure, impavide; ma vi sono anche le nature timide, facili a confondersi, le quali hanno una ineffabile soggezione di quello apparato pubblico di giustizia nel quale capitano forse per la prima volta. Sono anime timide che vanno davanti a quei giudici, a quelle parti un po' come certi studenti, pure ferrati di solida preparazione, vanno davanti ai loro esaminatori, con l'angoscia di una improvvisa confusione che può arrivare fino al vuoto desolante nel cervello.

Stato emozionale che molte volte fa dire a questi testimoni appena il cinquanta o il sessanta del cento che potrebbero dire e, per lo più, lo fa dire male, stentatamente, goffamente, per cui il valore ed il significato resta molte volte sminuito, stinto e controvertibile.

Stato emozionale contro il quale nessun codice di procedura penale può dettare alcuna profilassi; ma qualche volta questo stato emozionale si aggrava per il modo un po' brusco, arcigno e sarcastico magari, di un presidente (*Bene! Bravo!*); si aggrava anche, e soprattutto, sotto la gragnuola incrociata non solo delle obiezioni e delle contestazioni, ma anche dei rinfacciamenti, delle apostrofi, che piovono addosso al teste e dal pubblico accusatore e dai patroni della difesa e dai patroni della parte civile, i quali ultimi sembrano per lo più invasi da una idrofobia accusatoria al cui confronto la parola di un Pubblico Ministero può sembrare quasi un blando e morbido velluto requisitorio. (*Approvazioni*).

Nessuna meraviglia allora se il povero testimone sopraffatto, confuso, smarrito, senta di essere non più sopra una sedia ma sopra un cavalletto, sopra gli aculei della tortura, e provi il bisogno angosciosamente disperato della liberazione e sotto questo impulso, istintivamente, direi inconsciamente, sia portato a concedere, ai più aggressivi e incalzanti e violenti, qualche ammissione che, sia pure nella tenuità eufemistica di un *forse*, di un *può darsi*, di un *non posso escludere*, adultera e sofistica il pensiero genuino di lui, adultera e sofistica talora anche il responso finale della giustizia o togata o popolare. (*Vive approvazioni*).

Non credo che il Codice di procedura penale possa fissare delle norme concrete e precise; siamo d'accordo. Ma credo che nei poteri presidenziali e soprattutto nella sapienza, nell'abilità ed esperienza di un presidente vi possa essere la forza direttiva onde prevenire e reprimere questi trascendimenti che turbano uno degli ingranaggi capitali del meccanismo processuale.

Credo vi debba essere una forza direttiva onde scongiurare che la toga, sia essa accusatoria o defensionale, troppe volte, diventi una specie di nuova foggia di asilo impunitario per molte intemperanze di pensiero e di parola e, soprattutto, per illegittime aggressioni, di insinuazioni e persino di oltraggi contro persone umili magari, ma illibate e rispettabili, che nel compiere il loro dovere di cittadini devono subire la ingiuria immeritata di sentirsi tramutata, con indegna sopraffazione, la sedia di testimone, nel banco di imputato. (*Benissimo!*)

Chi mi conosce sa che io non voglio nè guinzaglio nè museruola ai sacri doveri dell'accusa e ai sacri diritti della difesa.

Domando sommessamente soltanto, che, di tanta roba sacra, ne sia assicurato un briciolino anche ai modesti diritti dei galantuomini. (*Bravo!*)

L'amico Leonardo Bianchi, con uno scorcio sapiente, aveva accennato appunto a certe defettibilità della testimonianza. Io voglio pure economizzare e mi limito ad un breve rilievo, per ribadire, non solo la utilità, ma, secondo me, la necessità dell'intervento defensionale nell'istruttoria fin dall'inizio.

Parecchi oratori che mi hanno preceduto hanno dimostrato come, l'attuale sistema istruttorio esclusivamente inquisitorio, sia la causa frequente di pubblici dibattimenti che sono processi nuovi, tutti da rifare, con fisionomia, con membratura affatto diversa, a tal punto che ci si domanda se l'istruttoria, anzichè essere una logica e proficua impostatura processuale, non diventi, un ingombro pregiudicevole ed uno sviamento pericoloso.

Tutti questi danni che sono propri di tutti i procedimenti di unilateralità, sono, alla loro volta, aggravati dalla verbalizzazione delle testimonianze. Nell'istruttoria, la verbalizzazione dovrebbe rispecchiare candidamente e fedelmente le deposizioni del teste. Dovrebbe, e questa è, certo, l'onesta intenzione del giudice. Ma non è sempre compito così facile tradurre in scritto

i propri pensieri: immaginarsi poi quelli degli altri.

Quando si pensi che una stessa parola, una stessa frase a seconda della sua diversa intonazione, a seconda della sua diversa incastonatura tra ciò che precede e ciò che segue, può significare o nero o bianco, una affermazione, o una negazione o anche semplicemente il dubbio e l'ipotesi, si comprende come, la incolore e scheletrica verbalizzazione scritta qualche volta tradisca, fino ad invertirlo completamente, il pensiero di un testimone. Ove si rifletta a ciò che ricordava l'onorevole Bianchi, alle differenze cioè fra le deposizioni spontanee e le deposizioni per interrogatorio, differenze che gli studi sperimentali di Stern, di Bost, di Lipman, di Claparède, tendono a fissare nella formula forse eccessiva e cioè che una deposizione spontanea può essere qualche volta esatta, una per interrogatorio, mai; quando si pensi alle ingegnose ricerche sperimentali del Binet, dalle quali risulterebbe che gli errori di una deposizione sono in ragione proporzionale del contenuto suggestivo della domanda, e, ove si rifletta che i verbali di istruttoria nella loro presunzione di segnare e fermare ciò che il magistrato inquirente crede essenziale e necessario, non sempre specificano l'eventuale spontaneità di una deposizione e, per ciò che ha riguardo alle cose provocate dalla interrogazione si adopera la formula spiccia e generica « a domanda, risponde », talchè di tutto quanto di eventualmente suggestivo poteva esserci in quella domanda nulla trapela a chi legge quei verbali, come nulla traspare degli eventuali dubbi ed esitanze, perchè, in genere, soltanto le finali ammissioni vengono consegnate a verbale; ove si pensi a tutto ciò, si comprende come più tardi, al pubblico dibattimento, un teste già assunto in istruttoria, dica, o di molto, o di poco, ma diverso, da quanto risulta dai verbali del giudice istruttore. Ed ecco allora le alte strida, da una parte contro la presunta fiscalità manipolatrice del magistrato inquirente, dall'altra contro la presunta mendacità del teste, sul cui capo balena magari la minaccia di un'accusa di falsa testimonianza, tutto un clamore di indignazioni, di proteste e di apostrofi, naturalmente tutte solenni in nome della verità e della giustizia, ma tutte, forse senza saperlo, abbaruffantisi nel buio di un originario ed ignorato errore di procedimento psicologico.

Chiedo venia della divagazione, e ritorno al mio tema specifico, non per abusare an-

cora della benevola attenzione della Camera, ma per concludere e finire.

Benchè le mie idee abbiano avuto il conforto dell'assentimento di colleghi certamente di me più autorevoli, tuttavia, specialmente dopo il discorso di ieri dell'onorevole guardasigilli, non mi faccio troppe illusioni.

So abbastanza che cosa sia la forza di gravitazione di certe correnti anche momentanee della pubblica opinione: la psicologia collettiva è sempre qualche cosa di diverso non solo quantitativamente ma anche qualitativamente dalla psicologia individuale, e la respiscenza della collettività è sempre più difficile e travagliosa delle respiscenze individuali. Oggi c'è questa ventata di reazione contro le perizie; ed è inutile forse opporvisi. Inutile per l'oggi, ma forse l'affermazione del mio pensiero e di quanti hanno consentito e consentono in esso, non sarà inutile per quel domani in cui l'esperienza ferrea ed inesorabile farà vedere e sentire coi suoi stridori i danni di improvvidi imbavagliamenti e di bigotte castrazioni procedurali e farà comprendere allora come sia pessima, disastrosa chirurgia quella che, come dissi altra volta qui su questo argomento, amputa una gamba per curare una semplice unghia incarnata. (*Vivissime generali approvazioni — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Sospenderemo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta è sospesa alle 17.5 e ripresa alle 17.15*).

#### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare per presentare alcuni disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

1. Alienazione di navi radiate dal regio naviglio;

2. Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della regia marina (direzioni artiglieria ed armamenti e specialisti laureati).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione dei disegni di legge seguenti:

1. Alienazione di navi radiate dal regio naviglio;

2. Variante al quadro organico del personale civile tecnico della regia marina (di-

rezioni artiglieria ed armamenti e specialisti laureati).

Saranno trasmessi alla Giunta generale del bilancio.

Si riprende la discussione  
sul Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Ora vengono due ordini del giorno dell'onorevole Viazzi, di cui si dà lettura:

« La Camera, affermando la necessità che una riforma veramente organica della procedura penale sia preceduta da un'altra riforma, più radicale, dell'ordinamento giudiziario diretta ad eliminare il giudice di Stato e la carriera professionale giudiziaria, si dispone a votare il presente progetto come un avviamento a più umani e civili istituti ».

« La Camera, convinta che le continue tradizioni liberali della scienza e della legislazione penale italiana male soffrirebbero una interruzione, sia pure col proposito di difendere meglio la società dal delinquente e di rendere più decorosi e pratici i giudizi penali;

« fa voti che la Commissione di revisione:

« 1° tolga ogni disposizione la quale, nell'orbita disciplinare, consenta al magistrato di applicare penalità ai difensori; deferendo tali giudizi a collegi misti di magistrati e di avvocati sotto la presidenza del presidente del Consiglio dell'ordine;

« 2° siano limitate le facoltà dell'arresto preventivo in caso di flagranza, escludendone tutti i reati di azione privata, per i quali non sia applicata nel *minimum* la pena di un anno di reclusione ».

Chiedo se questi ordini del giorno siano appoggiati.

(Sono appoggiati).

L'onorevole Viazzi ha facoltà di svolgerli.

VIAZZI. Onorevoli colleghi, ho ceduto il turno al collega Ellero; dichiaro che un'altra volta non lo farò più. (*ilarità*). Ci si perde troppo!

Ebbi occasione d'informarmi di questo disegno di legge e di parecchie cose che vi si riferiscono, lungi da Roma, nella solitudine di una piccola città di provincia; e leggevo relazioni e discorsi d'uomini che, nella mia gioventù, avevo ammirato assai e che avevano contribuito ad indi-

rizzare i miei studi ed il mio pensiero; e cadevo dalle nuvole e mi meravigliavo come la loro mentalità, i loro studi e la loro scienza li portassero a certe conclusioni che quasi m'impaurivano. Nel leggere la relazione del Senato, nel leggere il discorso dell'onorevole Garofalo ed in parte anche (perchè non potei sentirlo) il discorso dell'onorevole Ferri, io ero condotto a ripensare a certe dilettezioni di studioso, degli anni miei giovanili, quando compulsavo in una biblioteca di provincia, Giulio Claro, Farinaccio e Carpsio. Credo che, di quest'ultimo, gli allievi delle Università di allora dicessero che *ad erigendas furcas erat semper paratus*.

È una ventata di reazione, disse l'onorevole Ellero, contro i periti! Eh, no. In nome di una cosa che si chiama scienza (e sulla scienza ci ha dato informazioni adeguate, di cui un po' tutti avevamo bisogno, l'onorevole Ellero) in nome di una cosa che si chiama scienza, è un vero impulso verso la reazione, sintetica, complessiva, che riguarda ogni atteggiamento del potere sociale, in questa materia della repressione. E pensava fra me: sono i corsi e i ricorsi del Vico; ma la « barbarie ritornata », come la chiamava il grande pensatore napoletano, non deve ammantarsi del prestigio delle ricerche scientifiche positive. E per questo, che udii con grande gioia, nei giorni precedenti, i discorsi dei colleghi Colosimo, Pagani-Cesa, Fera, Turco e Magliano, di diverse parti della Camera, tutti intonati alla medesima virilità di protesta.

Dice l'illustre relatore, nella sua relazione, che Beccaria e Mario Pagano proclamarono i diritti dell'umanità, in cospetto a legislatori e giudici crudeli.

Ma quei legislatori e quei giudici d'allora non credevano già di essere crudeli: provvedevano anch'essi a modo loro, e secondo il loro criterio, alla difesa sociale; bisogna guardarsi, bisogna che ognuno di noi si preoccupi, se questa idea astratta di una difesa sociale purchessia, non ci abbia a rendere, come quei giudici e quei legislatori, crudeli al cospetto delle generazioni che verranno.

Enrico Ferri affermava nel suo discorso che se il Codice di procedura penale vale più di quello penale, c'è l'ordinamento giudiziario e l'ordinamento carcerario che vale anche più del Codice penale e del Codice di procedura penale; che le leggi sono quello che sono i loro interpreti ed esecutori.

Le parole dell'onorevole Ferri, queste almeno, giustificano il mio primo ordine del giorno, che è di massima, che è un ordine del giorno di principi, il quale in parte rappresenta una vecchia tradizione del nostro indirizzo politico (parlo dell'indirizzo politico di questa parte della Camera) e ci richiama ad una immediata osservazione: le leggi sono quello che sono i loro interpreti ed esecutori.

Or bene, i risultati non corrispondono poi alle premesse approvate dalla Camera.

Preoccupazioni da ogni parte per difendersi e tutelarsi contro gli abusi eventuali, la sconvenienza, la mancanza di decoro di avvocati e di periti; preoccupazioni contro dei cittadini che per avventura fossero fatti oggetto di un'accusa; nulla che rappresenti nei discorsi e nelle discussioni (non parlo del progetto), nulla che rappresenti la preoccupazione contro quelle deficienze dell'organismo giudiziario, del funzionamento della magistratura, che, a quattr'occhi, noi altri che facciamo gli avvocati andiamo quotidianamente lamentando nelle nostre conversazioni private.

Ma l'onorevole Enrico Ferri disse un'altra cosa; disse che in un codice di procedura penale non si deve fare questione di libertà e di autorità; disse che la funzione di difesa contro la criminalità non consiste tanto nel non punire gl'innocenti, quanto nel condannare i colpevoli.

Ora io non credo che il codice di procedura penale si debba concepire come un trattato più o meno pedagogico, un manuale per una serie di funzionari, occupati a reprimere o a difendere la società, che fa lo stesso. A questo oggetto il codice di procedura penale sarebbe perfettamente superfluo.

Se noi avessimo la certezza del delinquente, anzi dell'uomo assolutamente pericoloso alla società, dell'uomo che ha commesso un delitto e che ci rivela coi suoi caratteri antropologici e psichici la certezza di altri eventuali delitti; se noi avessimo questa convinzione precisa, noi non avremmo bisogno del codice di procedura penale il quale è esclusivamente diretto alla tutela dei cittadini ed alla difesa dei galantuomini: basterebbero, automaticamente, i procedimenti di una precauzione defensionale qualsiasi della società, la cui necessità è inevitabile ed assoluta.

Osserva l'onorevole Ferri: bisogna sostituire il giudizio tecnico al giudizio di responsabilità.

Parlerò fra poco di questa formula arida ma dogmatica e religiosa, poichè il giudizio tecnico si convertirebbe in qualcosa di assoluto di fronte a quel modesto e desiderabile relativo che è il giudizio sociale di responsabilità.

Abbiamo il delinquente davanti a noi e la scienza dice: il delinquente è un anormale. E dove è un uomo normale? Dove è l'uomo perfettamente esatto, assolutamente sociale in tutte le circostanze della sua vita? E dove è l'uomo sempre perfettamente sano? Il tipo greco della fisionomia è fuori di noi: l'Apollo del Belvedere. Non vedo Apolli del Belvedere qui d'attorno.

Vi sarebbe dunque un tipo di uomo normale, contro cui si eleva l'altro tipo, scoperto dalla scienza, dell'uomo anormale, per il quale non si può e non si deve avere pietà e tanto meno coltivare gli scrupoli di ricerche e di indagini e di critica del materiale procedurale.

Or bene, io ho tutta intiera nell'animo l'ammirazione e l'amicizia grandissima, che giocondarono e sollevarono la mia gioventù, per Cesare Lombroso. Egli ricercava insistentemente, correva velocissimo alle interpretazioni e alle ipotesi, geniali sempre, sempre disposto a mutare il suo pensiero, secondo che fatti nuovi venissero a correggere le precedenti osservazioni sue.

Cesare Lombroso diede all'Italia la gloria di un indirizzo scientifico in un campo speciale di studi, che tutti nel mondo gli riconoscono.

Ma io richiamo l'attenzione di coloro che volentieri discorrono di scuola classica e di scuola positiva sopra un punto elementarissimo. Ed è questo: quando voi avete accertato fisiologicamente l'uomo delinquente, sono scomparsi il diritto penale e la procedura penale, abbiamo l'antropologia, la psichiatria, la terapeutica, la difesa sociale contro i cani arrabbiati, tutto quello che volete, ma non abbiamo più il codice penale e la procedura penale.

Grande merito di Cesare Lombroso fu l'aver richiamato l'attenzione degli studiosi e dei penalisti sopra la persona del delinquente. Ma lenti sono i passi della scienza. Quanti sono i delinquenti organicamente tali, materialmente accertati, senza possibilità di discussione, nei giudizi peritali attraverso le vicende quotidiane del nostro paese? E quando le indagini delle cause biologiche, dell'eredità, dell'origine in qualche malattia congenita od acquisita dei prodotti di degenerazione, che derivano dall'ambiente

sociale, ci avranno portato alla constatazione tranquilla e riposante che un tale ha commesso un delitto per questa o quella causalità naturale, sarà assurdo allora parlare di responsabilità, sarà assurdo parlare di procedura come finora s'è inteso, nei suoi confronti.

E questo gradatamente avverrà per sempre maggior numero di casi. Ma avverrà anche un altro fenomeno, che tutta la zona neutra, tutti i punti di passaggio tra lo stato normale e la delinquenza aumenteranno col complicarsi dei rapporti sociali e saranno meglio valutati per l'aumentare della forza della coscienza collettiva odierna; per modo che si allargherà ancora il campo ad un materiale nuovo in nuove forme di repressione che faranno appello alla responsabilità, ed apparterranno al diritto ed alla procedura propriamente detti.

E qui, onorevoli colleghi, faccio un accenno che credo meriti la vostra attenzione.

Abbiamo nel Codice penale delitti per i quali normalmente è a supporre ed a ricercare proprio un grado di responsabilità morale qualsiasi là dove noi non corriamo alle cause politiche e sociali che li determinarono; ed abbiamo poi una quantità di altri delitti che rappresentano la zona neutra della delinquenza, i quali non ci danno il dissociato, l'individuo che non possa ritornare nel consorzio sociale e nemmeno nella propria famiglia. Cito, per esempio, una gran parte dei delitti contro lo Stato che sono commessi nove volte su dieci da galantuomini entusiasti, cioè gran parte dei delitti contro la libertà, una parte, per quanto minore, dei delitti contro la pubblica amministrazione, il favoreggiamento che può essere commesso per amicizia e per benevolenza, e per altre ragioni ugualmente apprezzabili e nobili, il duello, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, gran parte dei delitti contro l'ordine pubblico (articoli 247 e 248 del Codice penale). E nei reati stessi contro la proprietà in materia commerciale è vero o no che quelli che ci cascano non sono di solito altro che dei disgraziati nelle vicende che riguardano questa materia?

I fortunati fanno quattrini e non si procede contro di loro; non fanno fallimenti dolosi, non fanno cambiali false, non fanno falsificazioni di bilanci, non fanno nulla di tutto questo perchè non si presenta loro l'occasione, e se lo fanno manca l'occasione o la causa di rilevarlo giudizialmente, per-

chè, alla peggio, non v'è intorno ad essi motivo di parlare o v'è anche interesse a tacere. Il mondo, poi, li onora: diventeranno, magari, cavalieri. Dobbiamo purtroppo concedere che nella vita nostra attuale gran parte della pratica dell'industria e dei commercianti è una pratica di frode la quale può essere valutata moralmente anche con severità; ma poichè costituisce parte integrante della vita nostra richiede un apprezzamento che, nei casi disgraziati della caduta e del giudizio, non vada oltre il fatto oggettivo e che garantisca la difesa dell'imputato e dell'individuo chiamato a rispondere dei fatti stessi.

L'onorevole Ferri, a proposito del giudizio tecnico, ha manifestato una grande fiducia negli agenti di pubblica sicurezza. Dove abbia pescata questa fiducia, in verità non so. E a questo proposito vi voglio fare una brevissima lettura della deposizione di un questore (è inutile che ve ne dica il nome) di un questore in funzione testimonianze avanti al giudice istruttore di Volterra nel recente processo per i fatti di Piombino.

Sentite, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, che cosa dice questo questore:

« Il piano prestabilito dei rivoltosi e che non fu esattamente eseguito (a Piombino) doveva condurre alla strage generale delle persone dabbene e di quelle rivestite di pubblica autorità ».

Ma poi bisogna vedere lo scopo di questa strage generale delle persone dabbene. « Escludo recisamente (dice egli) che i detti imputati si siano limitati con i loro discorsi nel campo economico, poichè io ho detto incitava la plebe (il segretario della Camera del lavoro) alla guerra civile per ottenere il riconoscimento ufficiale della Camera del lavoro da parte dell'autorità governativa, onde così poi far ottenere a tutte le altre Camere del lavoro in Italia il medesimo riconoscimento ufficiale ».

Questo è uno dei grossi funzionari di pubblica sicurezza il quale, se va ad imparare come si fa a prendere l'impronta del pollice alla scuola di polizia scientifica, affida un nostro collega positivista di quelle attitudini tecniche, che bastino a sostituire il vieto, antiquato, ed ormai defunto pregiudizio, della ricerca della responsabilità!

La questione è molto più grave di quello, che a primo aspetto non potrebbe parere.

L'onorevole Ellero mi ha mietuto l'erba davanti, perchè io mi ero dal canto mio predisposto a dir male di questa ingom-

brante scienza, la quale oramai ci ha fin troppo intronati.

La scienza non è dogma! Quando diventa libro scritto, stampato, ripetizione del libro proprio, o altrui, è meccanica, è autorità, è dogma, è sostituzione dell'apparenza alla realtà, la quale è assai più complessa e sfugge a tutte le nostre determinazioni verbali.

La scienza non è sicurezza spavalda; è invece perplessità, è bisogno assoluto di conquistare qualche cosa di più e qualche cosa di nuovo.

È in nome di una scienza sistematica e di un organismo ideologico qualsiasi, sia pure originariamente desunto da fatti, da osservazioni, da esperimenti concreti, in nome di qualche audacia di affermazione, di qualche congegno meccanico di parole e di concetti, che noi vorremmo liquidare le tradizioni della umanità? Onorevoli signori, permettete che nella mia sincerità di ex amante di antropologia, perchè ho collaborato all'*Archivio di Psichiatria* del Lombroso fin dal 1897 (guardate quanto sono vecchio) ed ho collaborato nella *Scuola Positiva* nel 1892, permettete che io dica oggi che il principio etico e morale rappresenta una valutazione della utilità collettiva, sintetica, complessiva, più certa, più sicura, più immediata di quello, che non siano i concetti di un meccanismo razionale.

È un accostamento immediato alla realtà che riflette l'esperienza di tutta la stirpe, di tutte le generazioni che ci hanno preceduto, attraverso l'eredità e la selezione. Ora noi sentiamo il bisogno di far capo essenzialmente a questi principi etici nel discutere di diritto e di procedura penale.

Il movimento ultimo del pensiero europeo è perfettamente con noi. Matematici, come il Poincaré; fisici come l'Helmoltz, fisiologi come il Wundt, hanno in questi ultimi tempi affermato la superiorità del principio etico ed estetico sopra le forme ristrette, imperfette, meccaniche della attività razionale dell'uomo, per ciò che riguarda le esigenze della condotta.

L'ho già detto altrove: « Il campo del diritto e della procedura penale è per gran parte campo di azione, è ragion pratica ». Di fronte alla quale proposizione si eleva l'altra, che ogni intellettualismo è insufficiente all'azione perennemente varia e mobile. Si afferma quindi l'esigenza della pratica attraverso un modo di empirismo. Però suppliscono i giudizi sintetici. Giudizi sintetici

sono, come ho accennato già, quelli di bellezza o di bruttezza, di buona o di mala fede e simili. Essi abbracciano l'esperienza individuale, e, come ho detto, l'esperienza della specie, sono immediati e contengono in sé una certezza *integrale* che va ben oltre, in valore, così al dato concreto della esperienza scientifica come alla certezza logica, la quale non sfugge mai alle esigenze formali del raziocinio.

La serie dei fatti è, nella realtà, ininterrotta come la serie delle forme. Da una specie all'altra si passa insensibilmente per una successione di impercettibili variazioni quantitative, osservando la quale, come osservando il passaggio dall'uno all'altro dei colori dell'iride, non è più possibile dire dove l'una specie si affermi distinta dall'altra: — « non è ancora nero, e il bianco muore. »

Così è dei delitti, dei delinquenti e della delinquenza; così è del diritto e della procedura allorchè da verbo si fanno carne.

Noi abbiamo un giudizio etico e un giudizio di responsabilità. Ora, onorevoli colleghi, questo giudizio di responsabilità che abbraccia le forme del pudore, della vergogna, dell'onore, dell'infamia, che sono tanti modi di conoscenza consustanziata con l'essere, deve essere dato da un gran giudice, da un uomo il quale non abbia imparato in alcun manuale che cosa siano le difficoltà, le asprezze, le complessità della convivenza, ma le abbia sperimentate per conto suo.

Enrico Ferri, nel suo discorso, diceva fra le altre cose: « Bisogna dunque che il legislatore si elevi al di sopra e al di fuori della rete di formule che i giuristi hanno aggrovigliato e vanno aggrovigliando nelle loro costruzioni teoriche, facendo molte volte come il baco che si forma il bozzolo, entro il quale poi resta prigioniero e senza aria respirabile. Il diritto non può essere scopo a sé stesso; ma deve servire per la vita e della vita più che delle formule e del gergo accademico, deve preoccuparsi per sentirne e sodisfarne e regolarne i palpiti e le aspirazioni ».

Ma questo diritto, prima di concretarsi in una decisione che pesa su chi ne è soggetto passivo, passa attraverso il giudice, attraverso la personalità sua, così come la hanno foggiate gli ordinamenti nostri; e possiamo ricercare in proposito qualche elemento.

Quando un uomo a 20, a 21, a 22 anni, dice a sé stesso: io eserciterò la professione

di giudicare il prossimo mio finchè campo, o, per lo meno, fino al giorno della pensione, io dico che costui, o in quel momento non misura la portata del proprio atto, o non possiede una delicatezza eccessiva di consapevolezza e di sentimento.

Ho fatto gli esami della carriera giudiziaria: mi ritrassi subito dalla carriera stessa (e non ero ancora repubblicano) per questa angoscia: avevo già molto a fare la sera, ritirandomi nella casa paterna, a giudicare me stesso per quello che avevo compiuto nella giornata.

Chi di noi qualche volta fu costretto a trattare una partita d'onore od ha dovuto far parte d'un arbitrato sopra questioni delicate, oppure si è trovato a partecipare ad un arbitrato in materia di interessi, sa quali angosce hanno accompagnato tutto il corso del suo giudizio.

Il giudice invece si abitua giornalmente a giudicare i buoni ed i cattivi senza avere conosciuto le difficoltà della vita, senza per conseguenza essere in grado di apprezzarle. Fa l'abitudine, e poco per volta, se non è un temperamento privilegiato, gli viene a mancare l'analoga sensibilità.

Si entra nella carriera giudiziaria con un esame di concorso abbastanza difficile. Non so come si facciano oggi i concorsi, so come si facevano quando concorsi io. All'esame scritto di procedura civile, che, come tutti gli altri, cominciava alle nove del mattino e dava tempo tutta la giornata per l'esecuzione dei compiti, io verso le cinque del pomeriggio uscivo per il primo. Sull'uscio due concorrenti, seduti al tavolo, mi salutano, e mi chiedono sottovoce: Di' un po', Viazzi, che cosa è rito, e che cosa è merito? Alle cinque di sera, all'esame di procedura civile, ignoravano che cosa fosse il rito e che cosa fosse il merito! Io, che pure avevo qualche solidità di preparazione, fui classificato dopo di loro. (*Si ride*).

E questa è la sola garanzia che noi chiediamo a coloro che per tutta la vita devono giudicare della sorte dei cittadini! L'abitudine, come ho detto, fa perdere la sensibilità, la mancanza di contatto fa perdere o non lascia sviluppare l'attitudine alla critica. Onde, modi di fare interrogazioni o di raccogliere testimonianze assai curiosi, come quelli criticati dall'onorevole Leonardo Bianchi e dall'onorevole Ellero; giudizi prontissimi e pieni di sicurezza: facilità costante nel decidere e nel definire.

Ognuno parla contro gli eccessi degli avvocati, ognuno parla contro gli eccessi dei

periti. Ma si idearono forse da qualcuno provvedimenti speciali contro l'abitudine di quasi tutti i presidenti di insistere sulle deposizioni scritte, per rilevare qualche piccola contraddizione formale, per mettere in croce il testimone, qualche volta visibilmente onestissimo, più o meno analfabeta e impaurito? Questo non preoccupa, questo si direbbe che non accade: bisogna tacere intorno a ciò che riguarda gli individui a cui si attribuisce una giurisdizione, essere implacabili a proposito degli eccessi degli avvocati!

Ma v'è di più. E qui io chiedo scusa alla Camera se sfioro un argomento delicatissimo. Il Guerrazzi, che fu un grande avvocato, Francesco Domenico Guerrazzi, nel suo « Asino » racconta di un giudice il quale se ne andò in pensione nella villa paterna. Angosciato dalla nostalgia del proprio ufficio, questo giudice, non sapendo più chi processare, processava le proprie galline, le condannava a morte, e poi egli stesso eseguiva la sentenza.

*Voci.* E se le mangiava!... (*Iilarità*).

VIAZZI. Ora, io racconto questo episodio a certe lettere che mi accadde di vedere sui giornali di Roma circa un anno fa, nelle quali un procuratore generale, in contraddizione con certi avvocati del luogo, si vantava di aver vinto una causa. E contro quel magistrato non ci sono collegi di avvocati per provvedere alla repressione di queste mancanze al decoro, come invece si propongono collegi di magistrati per decidere con la sospensione sulle mancanze al decoro degli avvocati.

Vi sono casi disgraziati. Vi sono uomini che hanno tendenze sadiche. Se ciò capita con un magistrato, l'affare diventa serio. V'è proprio un po' di gusto, per questi ammalati, di vedere le sofferenze di qualcuno, massime di chi ha una posizione alquanto elevata in società. Ed allora ho conosciuto qualche giudice il quale si procura il godimento di spiccare il mandato di cattura e di eseguirlo in un momento pietoso per la famiglia dell'arrestato con la propria presenza, mentre la presenza non è ordinata dalla legge. Ed è una bazza, per costui, se gli accade di poter iniziare una istruttoria, chiamiamola così, di lusso.

Io lo so, sono figlio di un magistrato integerrimo, ed affermo che vi sono magistrati onestissimi, retti, laboriosi, pieni del senso di decoro, animati dallo spirito più puro della obbiettività, della giustizia e della equità. Ma ho sempre visto pure che, se un

presidente dirige appena mediocrementemente una udienza, non vi sono più eccessi, nè di parti, nè di avvocati, nè di periti.

E poi, nella magistratura così come è oggi costituita, noi abbiamo un altro inconveniente gravissimo.

Questo corpo che oggi, con l'Associazione dei magistrati pure, e me ne dispiace assai, annovera fra i suoi componenti alcuni fra i migliori magistrati che io conosca, si atteggiava a una forma sia pure indiretta e larvata di lotta di classe, che la lotta di classe esplica o per l'aumento degli stipendi o per la richiesta di provvedimenti contro l'avvocatura, questo corpo, se qualche membro prevarica, si giudica da sé.

Ora (ed io non dico nulla che non corrisponda alle esigenze più fondamentali della natura umana) quando si fa parte di una famiglia, si è gelosi del suo onore ed anche i buoni, i retti, se non sono animati da uno spirito quasi eroico, sono tratti all'indulgenza a lasciar passare, e così la sanzione alle opere meno buone viene non poche volte a mancare in questo particolare ordine incaricato di tutelare la sicurezza sociale.

Il mio primo ordine del giorno si connette alle tradizioni del partito repubblicano; vuole il giudice elettivo.

Io non penso all'elezione col suffragio universale e nemmeno voglio tracciare un programma, ma immagino un ordinamento così costituito nelle sue linee generali.

Una classe di funzionari minori i quali abbiano tutte le minori pratiche giudiziarie, civili e penali; per i giudizi di qualche entità, collegi scelti per designazione di corpi che potrebbero essere le Camere di commercio unitamente ai Consigli degli avvocati, le Università, il corpo dei magistrati, diciamo così, minori, unitamente magari, quando il proletariato avrà fatto la sua strada, con le rappresentanze di enti che ne tutelano la sorte, con facoltà di scelta da parte del Governo, fra categorie determinate di cittadini in cui siano anche i magistrati, chiamiamoli così, delle funzioni minori.

Non vi sia dunque la carriera del giudice, il giudice di Stato; abbia il giudice intera la sua dignità, sia scelto dal paese, si estraiga dalla lotta per la vita, in cui avrà dimostrato le sue attitudini di resistenza, sia un uomo sperimentato, il quale abbia fortificato la sua coscienza e il suo animo e sia diventato, attraverso a difficoltà e pericoli, indulgente e cauto, e quindi giu-

sto nel senso migliore e più sano della parola, nel giudicare il prossimo.

Io non so quanti funzionari dello Stato non avrebbero commesso le piccole appropriazioni indebite che si giudicano ogni giorno, di professionisti e commercianti i quali per mesi e per anni lottano contro la fame e la disoccupazione: chi ha combattuto per conto suo e vinto le tentazioni diventa cauto e prudente nel giudicare, perchè sa quanto costi la vittoria, e credetemi, onorevoli colleghi, contro gran parte di delinquenti di questo genere, la difesa sociale, come la intendono i positivisti, avrebbe anche assai poco da operare.

Ma poi questo giudice, come io lo penso, non è nemmeno una novità.

La storia del diritto ci dà, per ogni epoca in cui il diritto stesso si svolse largamente e organicamente, il giudice elettivo scelto dalle parti.

Il pretore romano era eletto: dopo l'anno del suo esercizio ogni cittadino poteva chiamarlo mediante una *intercessio* a rispondere dell'opera sua e se, non erro, Plutarco racconta tutti gli affaccendamenti di Cesare, che quando era nella Gallia a combattere contro quel nemico, si preoccupava di tornare a Roma per curare le elezioni dei magistrati di vario genere che gli stavano a cuore.

Dopo Giustiniano, codificato il diritto romano, l'autorità dei vescovi, ai quali spontaneamente i novelli cristiani, pieni di ardore e di fede, si affidavano, determinò tutte quelle modificazioni del diritto che passarono poi nel diritto canonico, rispondendo allora, bisogna riconoscerlo, a più nuove e vive esigenze della convivenza civile.

Così pure, onorevoli colleghi, lungo il Medio Evo, quando i commercianti delle nostre repubbliche marinare vollero avere qualche cosa che meglio fosse adeguato ai nuovi organismi e ai nuovi movimenti, sopperirono, collegi arbitrali dei nostri comuni, i quali svolsero quel diritto commerciale, che poi noi abbiamo codificato.

Io non ho la fortuna di conoscere bene la procedura inglese; credo che la conoscano pochi, ma insomma si intravede in essa qualche cosa che non è il giudice di Stato, che non è la carriera del magistrato, ma la fede pubblica verso l'individuo che è chiamato a decidere della vita stessa materiale e morale dei cittadini. E si vede anche il grande rispetto, la deferenza somma della

pubblica opinione verso chi svolge la funzione altissima, quasi paurosa, di giudice.

E vengo alla mia subordinata, poichè non sono un visionario, e non è il caso di pensare che il mio primo ordine del giorno sia accolto dal Governo e dalla Camera, accontentandomi semplicemente di porre il principio che io credo, dentro un termine assai più breve di quel che non si pensi, avrà avviamento di esecuzione.

Passo quindi al secondo ordine del giorno, e avverto i colleghi che su questa parte sarò brevissimo.

Nel secondo ordine del giorno, io considero le disposizioni penali di carattere disciplinare che il magistrato può applicare al difensore nei procedimenti penali.

Si parla nelle disposizioni del progetto di mancanza di decoro; ora, onorevole Stopato, io le chiedo se, per esempio, non manchi di decoro il procuratore generale che nell'aula della Corte d'assise scende dal suo scanno, si aggrappa alla gabbia e volto verso l'imputato dice: con te voglio farla, ti voglio schiacciare. Secondo me, quell'uomo manca al suo decoro di procuratore generale.

Orbene, io avvocato, non ho il mezzo di impedire che quel procuratore generale proceda nel suo sistema. Lo devono invece avere, data l'ipotesi, i suoi colleghi magistrati verso di me.

È vero; l'avvocato eccede qualche volta, ma qualche volta eccede anche il pubblico ministero, e io deploro che il pubblico ministero dell'accusa sia tutelato nella giurisprudenza nostra dalla massima che l'ingiuria rivolta verso di lui è rivolta contro un pubblico ufficiale, mentre il pubblico ministero della difesa non è tutelato da una uguale giurisprudenza nel caso che venga a mancargli il rispetto dovuto da parte del procuratore del re. E la differenza fra i due è, per lo meno, piccola. Il primo esercita un *munus publicum* a stipendio fisso, con le ferie; il secondo, molte volte, esercita un *munus publicum* gratuitamente.

Io chiedo di non essere messo nell'esercizio della mia libera professione neanche lontanissimamente a disposizione di alcuno; io risponderò in faccia alla legge del mio paese se mancherò nelle forme comuni, ma non intendo professionalmente di dar conto del mio modo di agire e del mio apprezzamento sulla tecnica di una difesa, al magistrato che deve giudicare altri e non me.

E mi rifiuto di ammettere che gli avvocati appartengano a una specie di animali

organicamente inferiori alla magistratura. (*Commenti*).

Questo è il punto più o meno inconsapevole di partenza che ha governato le disposizioni che esistono.

L'avvocato è un uomo il quale è incerto della sua vita, il quale, se si ammala, non ha il beneficio del 27 del mese: da questi punti di vista, io lo concedo, è inferiore al magistrato. Ma quando l'avvocato attende al suo ministero di difensore operando per il cliente, egli si erige a mallevadore di tutti i galantuomini che per le vie della città, per le terre del paese possono trovarsi nella stessa condizione e hanno diritto di non essere condannati perchè innocenti. La sua funzione, allora, ha un contenuto di nobiltà, che tutte le altre le possono invidiare.

E vengo all'ultima parte: gli arresti.

L'agente della pubblica forza può arrestare in caso di flagranza: ma vi sono delitti per i quali l'arresto è assurdo non solo, ma anche immorale.

Io capisco che l'agente arresti quando invita un individuo, anche in un reato minimo, a smettere e costui non smetta e voglia continuare. Allora, per far cessare l'offesa alla legge, egli provvede.

Ma, onorevoli colleghi, facciamo l'esempio di un arresto sulla denuncia di un tale che si lagna della moglie adultera.

Il Codice penale provvede a dichiarare indegno di sporgere querela il marito per colpa del quale è stata pronunciata la separazione, il marito il quale abbia precedentemente favorito la prostituzione della moglie. Costui non può dare querela se risulta che a sua volta abbia commesso il reato o sta commettendo il reato di bigamia.

Questo marito, dopo aver dato la querela, può ricattare il suo querelato, ritirare la querela, e non si procede.

Intanto con questo po' po' di elementi, un onestissimo cittadino (perchè è inutile fare delle ipocrisie), un valentuomo onorato da tutto il mondo può trovarsi messo alla berlina, può trovarsi rovinato nei suoi affetti famigliari e nella considerazione pubblica perchè un perfetto mascalzone ha voluto ricattarlo o fare uno scherzo di genere discutibile. E la legge, l'autorità, la forza pubblica, che avrebbero, mi sembra, ben altro e di più utile a fare, gli danno una mano!

Lo stesso ragionamento si può fare per quasi tutti gli altri delitti di azione privata.

Cosicchè io ritengo che il mio emendamento risponda ad una necessità assoluta.

Badi, onorevole Stoppato, non svalutiamo il carcere!

Se arrestiamo troppo facilmente i cittadini, tutto quell'orrore, tutti quegli atteggiamenti di sdegno, di preoccupazione, di biasimo della opinione pubblica intorno all'individuo che viene arrestato, verrà gradualmente a mancare; ed allora si finirà per andare in carcere tranquillamente, perchè la cosa non avrà importanza di sorta, come pare succeda in parte negli Stati Uniti di America; e così verrà a cessare una forte contropinta al delitto, secondo il linguaggio del Romagnosi, massime per gli elementi neutri, nè delinquenti nati, nè tetragoni nella loro onestà e rettitudine.

Trenta o quarant'anni fa, nei piccoli paesi di montagna, l'atto esecutivo contro il debitore era una grande vergogna. Adesso si fanno i precetti, i sequestri, e nessuno si commuove.

Ho finito! Bacone da Verulamio comincia il suo trattato *De certitudine legum*, con queste parole; « *Dicit propheta: pluet super eos laqueoos; non sunt autem peiores laquaei quam leges* ».

Ora io, come il gran cancelliere, non so immaginare la legge sospettosa ed arcigna; amo raffigurarmela serena e prudente.

Questa, che si chiama scienza positiva, ci ha dato molta aridità e molta malinconia; torniamo volentieri all'indulgenza ottimista, che è fatta di bontà e di pratica vera della vita!

Riconosco di buon grado che questo progetto di codice costituisce un corpo di disposizioni legislative assai meglio di molti altri.

Fatta parte agli appunti seri e gravi dei colleghi che mi precedettero, rendo con piacere tutto il dovuto omaggio all'opera, alla intelligenza, alla volontà del ministro e del relatore. Ma se il Codice deve andare, come credo, in vigore, nella fatica ultima della coordinazione, si tenga il dovuto conto specialmente di ciò che ha costituito la protesta quasi unanime della Camera italiana e che io ho creduto, più o men bene, di riassumere, ben inteso, come il meno peggio, nel mio secondo ordine del giorno. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue ora l'ordine del giorno dell'onorevole Cottafavi:

« La Camera approva il progetto del Codice di procedura penale ed esprime voto che la revisione e la riparazione pecuniaria abbiano, con esatte disposizioni, più larga applicazione ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Cottafavi ha facoltà di svolgerlo.

COTTAFVI. Io limiterò lo svolgimento del mio ordine del giorno a brevissime considerazioni.

Al punto al quale è pervenuta la discussione, dopo i bellissimi discorsi che sono stati fatti e che hanno largamente mietuto il campo, sarebbe una presunzione cercare di portare idee nuove.

La Camera quindi non avrà certamente a rimproverarmi di prolungare troppo il mio dire.

Sull'istituto della revisione, io parlai altre volte alla Camera e presentai interpellanze e svolsi anche qualche proposta di legge.

Ricorderò, in proposito, i discorsi dei ministri guardasigilli Costa e Bonasi e dell'onorevole Finocchiaro, attuale ministro, i quali, pur riconoscendo la necessità di riparare una buona volta ai dolorosissimi casi, che si erano verificati, deploravano, per spirito di giustizia e, nello stesso tempo, per omaggio alla legalità, che non vi potesse essere una via di uscita, la quale permettesse la revisione di certi processi penali.

Il codice di procedura, che abbiamo in esame, provvede doverosamente alle lacune e alle manchevolezze del codice vigente. L'iniquità sanzionata della *re iudicata* in occasione di errore giudiziario, aveva, col codice vigente, il baluardo della legge.

Ora uno Stato ordinato a libertà ed a concetti di rispetto e di ossequio al diritto non può essere privo di una soluzione legale in tutti i casi in cui l'iniquità è palese. Se avessimo continuato a mancare dell'istituto della revisione, saremmo stati al di sotto dei Governi assoluti, in quanto che, nel regime assoluto, contro l'errore del giudice può sempre venire la riparazione del decreto sovrano, che annulla la sentenza e riabilita l'innocente.

Ho detto che eravamo privi dell'istituto della revisione ed in vero la revisione, col Codice di procedura vigente, è un nome, non un istituto. Essa è limitata a tre soli casi, quando cioè si abbiano due sentenze inconciliabili tra loro, caso pressochè impossibile a verificarsi, perchè, se c'è già una sentenza passata in giudicato, che affermi una cosa in un senso, è quasi impossibile

che i magistrati affermino, in quel caso, una cosa perfettamente contraria.

Il secondo caso, non dico impossibile, ma inverosimile, è quello relativo alla condanna per omicidio di una persona che risulti tutt'ora in vita.

Io non so, ma riguardando con cura tutti i processi penali che fin qui si sono fatti, tutte le sentenze che sono state riparate dalle Corti di cassazione nei vari Stati, non ho trovato mai il caso della condanna non di una sola persona ma di due persone per uno stesso reato su una persona che dovrebbe figurare come estinta di fronte al magistrato e che risulterebbe in pari tempo vivente.

È tale un'ipotesi illogica che non so neppure comprendere come i compilatori del Codice di procedura penale vigente, che pure erano dei sommi giuristi, abbiano potuto contemplarla come fonte di revisione.

Il terzo caso per cui nella legislazione vigente è ammessa la revisione, è l'unico probabile; quindi possiamo dire che la revisione era limitata a questo, a quello cioè relativo alla condanna del falso testimone, che fosse stato l'accusatore principale del condannato.

Ora, a parte che anche in questo caso colui che è condannato innocente deve sostenere una lotta la quale non è a condizioni pari, perchè egli è in ceppi e non può difendersi, mentre l'altro che è la causa dell'ingiusta condanna, si trova libero e può apprestare la propria difesa con tutta quella cura che deriva dalla necessità stessa di difendere sè medesimo, a parte tutto questo, ben pochi sono i casi in cui ciò può verificarsi.

E d'altra parte anche le leggi si prestavano a salvare il teste falso per la brevità stessa della prescrizione. Io potrei citare un caso pietoso, accaduto nelle provincie dell'Emilia. Ricordo di un povero operaio che sei anni dopo un omicidio fu arrestato sotto accusa di un solo testimonia come autore dell'omicidio e su quella sola deposizione venne a maggioranza di un voto condannato all'ergastolo. Scontò trent'anni di galera, sortì di carcere ed apprestò tutti i mezzi per la propria difesa, ma l'azione penale era estinta contro il falso testimonia. Quindi la legge penale benefica chi ha fatto condannare un innocente e non giova all'innocente che domanda la propria riabilitazione.

Sono lieto che l'onorevole Finocchiaro

4596

abbia portato alla discussione della Camera questo progetto, che avrà certamente la vostra approvazione e sono lieto che la relazione dell'onorevole Stoppato, veramente distinta per dottrina e per considerazioni profonde, abbia attirato tutta l'attenzione della Camera ed anche del paese su un argomento così importante. Ma sono ancora più lieto che si sia provveduto nel nuovo codice a dare una via di uscita a questi casi dolorosissimi ed a risolvere una questione che in tutte le legislazioni moderne ha già avuto una soluzione legittima e soddisfacente.

Nel capo quarto, che riguarda la revisione si dichiara all'articolo 622 che la revisione è ammessa a norma delle disposizioni degli articoli precedenti, ancorchè l'azione penale o la condanna sia estinta ovvero sia cessata l'esecuzione della condanna.

Orbene io rivolgo vivissima preghiera all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore, perchè chiariscano questo punto. Qui si parla di azione estinta, ma evidentemente si intende azione penale estinta contro colui che possa essere accusato a torto o condannato a torto di un reato. Ma se vogliamo che il nuovo codice corrisponda alle speranze che in esso ripongono tutti coloro che sono amanti della giustizia, bisogna che questa non estinzione, o estinzione, dell'azione penale sia considerata anche nei rapporti del falso testimonia: in questo senso, cioè, che la prescrizione a favore di un falso testimonia non debba mai arrestare l'azione della giustizia, ogni qualvolta si deve aprire un provvedimento per la revisione di un processo e per la proclamazione di un condannato innocente. Perchè, ripeto, sarebbe iniquo e sommamente indegno che, per salvare un testimonia falso mediante la prescrizione, si dovesse mantenere sotto il peso di una condanna infamante e sotto l'abbiezione di una pena, colui che non ha commesso alcun reato. Quindi la prescrizione, in questo caso, non deve arrestare l'azione penale contro i testimonia falsi.

Questo ho voluto raccomandare all'onorevole ministro e all'onorevole relatore, perchè ne tengano conto, inquantochè, se all'articolo 622 non dessimo questa estensione, noi verremmo a crear l'istituto della revisione mono ed incompleto. †

Un'altra parte di questo capo quarto riguarda l'indennità. Io sono lieto che sia stato riconosciuto il diritto di un'indennità a coloro che sono stati condannati innocenti. Di questi condannati innocenti,

partroppo, ce ne sono in una proporzione elevatissima, ma come il dolore e le ingiustizie non si devono misurare dal numero, ma dalla loro intensità, così è evidente che un solo innocente che peni nel carcere merita tutto l'interessamento della società.

Perchè quegli è veramente infelice, quegli è veramente l'unico che avrebbe diritto di ribellarsi contro la crudeltà umana, che, per un errore suo, lo lascia penare sotto il peso della legge e del disonore. Ogni paese ha i suoi errori giudiziari e non per colpa della legge, ma per l'inganno umano, che può cogliere anche i giudici più retti e più onesti.

Ogni paese ha i suoi *Calats*, i suoi *Lesurque*, i suoi *Lesnier*. E noi abbiamo avuto tre casi gravi che l'onorevole ministro e la Camera conoscono: il caso del Canzonieri, il quale ha scontato venti anni di galera e che, siciliano, rientrando a Palermo, ha trovato, la sera, la madre morta e la figlia sperduta, di cui non aveva più notizie, ed egli doveva tornare in carcere per avere un asilo per dormire; e questo dopo avere avuto una sentenza, che lo riconosceva innocente e che lo metteva in libertà dopo ventiquattro anni di galera ingiustamente scontata.

Abbiamo avuto il famoso caso Pezzi, del quale è inutile parlare. Ed abbiamo avuto il caso Pasquini, per il quale tante volte mi sono interessato alla Camera e per il quale devo dichiarare ad onore del vero che l'onorevole ministro guardasigilli mi ha detto parole che lo onorano e che dimostrano che il suo cuore sanguinava nel non poter far nulla; parole che forse hanno influito ad affrettare la presentazione di questo codice, perchè egli stesso mi disse che aveva un rammarico profondo di non essere in grado di rimediare a simili casi dolorosi e commoventi.

Sono lieto che nella rinascita del nostro paese il vecchio decorato di San Martino, che per un errore giudiziario si vide strappare la medaglia al valore militare in mezzo al quadrato delle truppe che aveva guidato al fuoco, possa, pur nella sua tarda vecchiaia, avere il conforto della revisione del processo penale.

E sono lieto che l'onorevole guardasigilli abbia fatto onore alla parola data, non perchè egli avesse mai potuto avere il desiderio, o, comunque, il pensiero di mancare ad essa, ma perchè ha avuto tanta tenacia da portare avanti questo progetto. E confido che non sarà una delle minori sodisfa-

zioni della Camera italiana, se questo prode, pel quale la Camera s'è tante volte commossa ed interessata, potrà riavere il suo onore.

Non potrà avere la carriera che i suoi compagni hanno avuto: perchè essi salirono quasi tutti al grado di generale; ma, almeno, quando qualche corteo patriottico passerà, i generali che ne faranno parte non saranno più obbligati, vedendo, in un angolo della via, il Pasquini che non può far parte del corteo stesso, considerarlo come reietto in base ad una sentenza iniqua, infame, riconosciuta dalla coscienza pubblica falsa ed ingiusta.

Credo che la parte della revisione meriti tutta l'approvazione; ma, come ho trovato da fare un lieve rimarco e da fare un'aggiunta circa la prescrizione e la falsa testimonianza, così debbo fare un lieve rimarco circa il risarcimento dei danni.

Provo grande conforto nel vedere che nella legislazione penale sia entrato il concetto dell'indennità per l'errore giudiziario; ma spiaceci che vi sia entrato quasi di straforo, e che, se pure è proclamato come massima, nell'applicazione risenta quasi d'ingiustizia. In un codice di procedura penale, che è un lavoro veramente insigne e che durerà forse per oltre mezzo secolo, senza che venga modificato, mi pare che certe disposizioni che, fin dalla loro origine, appaiono monche o viziate, dovrebbero, ove si possa, essere immediatamente corrette; se no, faremmo incombere ancora, per diecine e diecine d'anni, quest'errore che avessimo a sanzionare ed approvare. Uno di questi che chiamerei errori, è precisamente quello contenuto nell'articolo 625. In quest'articolo si dice che: « chiunque abbia scontata una pena restrittiva della libertà personale per oltre tre anni, e si trovi in condizioni economiche bisognose di soccorso, può chiedere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria dei danni ».

Ora, perchè una riparazione pecuniaria soltanto a colui che abbia scontato più di tre anni di carcere? Forse che colui che ha scontato, innocente, due o tre mesi di carcere, ha minor diritto al risarcimento di quel che possa averlo colui che ha scontato tre anni?

Di più, è certo che colui il quale si trovi in condizioni bisognose, meriti particolari riguardi; ma non v'è ragione che il cittadino, per ottenere una riparazione ad una condanna ingiusta debba provare d'essere proprio miserabile, nullatenente.

Supponiamo il caso d'un medico (si tratta di casi che accadono più spesso di quel che si creda), sperduto in fondo ad un villaggio, che sia accusato di procurato aborto, d'aver trascurato un ammalato, d'averne procurato comunque la morte; ebbene, si tratta di un professionista che, per tale accusa, viene a perdere completamente la sua clientela, il suo onore; ma, perchè è medico, gli si dice: voi non siete un nullatenente. Ed allora, a meno che non provi di stendere la mano, costui non potrà avere nessun diritto al risarcimento, per la condanna ingiusta che l'avesse colpito.

Lo stesso dicasi del piccolo commerciante che trovasi in una condizione non meno penosa del bracciante, del lavoratore che, a calcoli fatti, per le tasse che non paga e per tante altre considerazioni, può trovarsi talvolta anzi in condizioni migliori.

Invito pertanto l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, che so essere, sotto ogni rapporto, persone superiori, a tener conto di queste osservazioni. Stiamo per introdurre nel codice di procedura penale un principio di alta giustizia; principio che è una filiazione diretta di quell'alta responsabilità che deve avere uno Stato libero quando amministra la giustizia e quando la fa amministrare dai propri funzionari. Noi abbiamo colmato una lacuna del nostro codice, lacuna deplorata e che troppo a lungo si è lasciata sussistere, ma mentre facciamo una legge di giustizia, mentre stiamo votando delle disposizioni che, facendo parte di un *corpus juris*, quale è un codice, per lunghe decine di anni non subiranno forse nessun mutamento, facciamo in modo che i principi della giustizia e del diritto vengano rispettati in modo completo.

Io non mi dilungo oltre: i concetti che intendevo di esporre l'ho già espressi chiaramente e termino col ricordare che Molè e Portalis scrivevano che il più sacro dei doveri è il rispetto dovuto agli interessi dell'innocente ingiustamente colpito dalla severità delle leggi.

Io mi auguro che la Camera italiana esprima all'onorevole ministro ed al relatore, che essa si ripromette da loro che la nostra legislazione, che la nostra procedura penale, sia ispirata almeno a quei concetti che ispiravano oltre mezzo secolo fa due dei più grandi giuristi della Francia. Facciamo in modo che non solo non siamo stazionari, ma andiamo sempre avanti sulla via del rispetto della giustizia e del diritto, sulla via del bene. (*Vive approvazioni* — *Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha ceduto il suo turno all'onorevole Dello Sbarba il quale ha presentato questi due ordini del giorno, il primo dei quali firmato anche dall'onorevole Canepa:

« La Camera, considerando che il codice di procedura penale deve garantire anche i più umili, invita la Commissione di coordinamento ad accogliere tutti i voti manifestati per la semplificazione dei giudizi, ed il ministro a presentare sollecitamente un disegno di legge che disciplini come funzione sociale la difesa del povero, lasciando a ciascuno la scelta del proprio patrono e compensandone l'opera, secondo una tabella da stabilirsi, a spese dell'erario, salvo rivalsa verso i legalmente obbligati ».

« La Camera esprime il voto che nel nuovo codice di procedura penale sia razionalmente modificata la competenza dei giurati e dei pretori, la procedura degli appelli, del decreto penale e della rinuncia al dibattimento penale, del giudizio contumaciale e di revisione, nonchè le forme sostitutive e complementari di esecuzione ».

Domando se questi ordini del giorno siano appoggiati.

(*Sono appoggiati*).

Essendo appoggiati, l'onorevole Dello Sbarba ha facoltà di svolgerli.

DELLO SBARRA. Onorevoli colleghi, l'ora che incalza, mi persuade ad una brevità anche maggiore di quella che io mi era proposta nello svolgimento dei miei ordini del giorno. D'altronde questi sono di per sé stessi abbastanza chiari; mi sarà quindi sufficiente accennarne le ragioni fondamentali, perchè, possano trovare nella Camera il consentimento che mi auguro.

Pur io mi unirò al coro delle lodi che hanno salutato il progetto del codice di procedura penale che sta ora dinanzi a noi; in esso sono disposizioni rimarchevoli, che colmano lacune vivamente lamentate e tolgono di mezzo inconvenienti divenuti ormai intollerabili.

Io non guarderò questo codice di procedura penale con l'occhio dell'avvocato, ma mi limiterò ad esaminarlo in quelle disposizioni, che più interessano la grande moltitudine di coloro che, diseredati dalla fortuna, appaiono più direttamente bisognosi del soccorso del legislatore.

Anzitutto dirò brevemente delle competenze, specialmente della competenza pre-

toriale che la relazione della Commissione nostra fa voti sia estesa maggiormente. Il mio modesto e sommo parere è che la competenza pretoriale rimanga quale essa si trova nel progetto.

L'onorevole ministro guardasigilli non si impressiona dell'accusa di timidezza che al proposito gli venne rivolta da questa o quella parte delle due Camere e non si audaci di oltrepassare il limite, così prudentemente impostosi.

Sarebbe errore assai grave se egli andasse al di là; perchè tutti coloro che hanno abitudine di frequentare le aule giudiziarie sanno ed intendono in qual modo la giustizia del pretore funzioni.

La giustizia del pretore è qualche cosa di essenzialmente sommario e rapido, una giustizia fuori di ogni ritualità, sempre frammentaria, fatta più per sensazioni che non per indagini chiare e precise. Davanti alla giustizia pretoriale non esiste affatto il pubblico ministero, esso vi è per mera decorazione; è, direi, la caricatura del pubblico ministero e rappresenta uno di quei casi di irrisione che meglio sarebbe togliere per il decoro stesso della giustizia. Nè la difesa funziona dinanzi al pretore: dinanzi a questo giudice la difesa una volta era esercitata da tutti coloro che formavano gli *habitués* delle preture, tutti coloro che biglionando ne riempivano gli ambulacri ed i quali solo che avessero 21 anno si potevano improvvisare come gli esperti del patrocinio penale, potevano essere autorizzati allo esercizio di questa funzione delicatissima.

Parve allora che l'eloquenza forense nel nostro Paese fosse così innata da poterne consentire a chiunque l'uso nelle aule pretoriali. Oggi i tempi debbono ritenersi mutati se il guardasigilli ha trovato opportuno di circondare nel suo progetto di tante cautele l'opera dell'avvocato difensore!... (*Commenti*).

Ma il patrocinio penale dinanzi alle preture è tuttavia regolato con una forma addirittura insufficiente; intanto sono diventati patrocinatori, con tanto di albo che li riconosce legalmente, gran parte di coloro, di cui ho ora parlato e si è affidato poi questo patrocinio ad altre categorie di persone, che in maggioranza non corrispondono.

Ecco dunque, che voi avrete affidato, estendendo la competenza pretoriale a giudizi maggiori, la difesa degli accusati a persone incompetenti, e là dove si presentano

gravi questioni di diritto ed indagini di fatto delicate, noi avremo un patrocinio impari all'altezza del proprio ministero.

Ma, onorevoli colleghi, onorevole ministro, voi m'insegnate come il giudizio dinanzi al pretore è anche necessariamente affrettato dall'enorme cumulo di lavoro che grava spesso questo ufficio. Oltre ciò che il pretore deve operare per l'investigazione dei delitti di sua competenza, ha egli sulle spalle una molteplicità di incumbenti, di deleghe e, sempre nel campo penale, piove nel suo gabinetto tutta la materia contravvenzionale.

E così è costretto a quella giustizia a macchina che nei nostri paesi si conosce sotto il nome di macchinino della giustizia. Io ho visto (e quanti sono in quest'aula avvocati me lo insegnano) ho visto dei pretori i quali in una mezza mattinata hanno sentenziato più di 150 contravvenzioni. Ed ho visto che il giudizio si svolgeva in un modo talmente fulmineo, tumultuario, che allorchè nell'attuale progetto ho trovato l'istituto del « decreto penale » io ho pensato che questo poteva forse venire opportunamente a togliere di mezzo il grave scempio.

E guardate che io ho parlato fin qui del pretore urbano, il quale vive in un centro di vita, ha uno o più vice-pretori di carriera, funzionari di cancelleria svelti ed è quindi in condizione di amministrare la giustizia in modo meno indecoroso e più corrispondente. Ma gli onorevoli colleghi che hanno chiesto l'allargamento della competenza pretoriale non hanno pensato dunque a ciò che è il pretore di campagna? Costui, dopo un certo tempo, preso nel vortice della vita sonnolenta e monotona del paesello perduto fra i campi o sui monti, cessa di studiare e volendolo non ne avrebbe forse neppure il modo, finchè diviene incompetente a giudicare la prima causa che esuli dall'orbita di quelle dieci o quindici contese penali che le comari litiganti fra loro al lavatoio, somministrano, in capo ad un anno, al di lui giudizio.

È dunque a questo giudice cristallizzato che domani vorreste affidare una giustizia maggiore?

E pensate, onorevoli colleghi, che è proprio a questi pretori che andrebbe il maggior lavoro derivante dall'allargamento della competenza pretoriale, perchè dalle campagne vengono adesso in gran numero i delitti che si puniscono con pene superiori ai tre mesi.

E c'è ancora di peggio. C'è il vicepretore onorario, cui spesso rimane in potestà e per mesi, vuoi per vacanza, vuoi per le ferie del titolare, l'ufficio e la cui opera non ha bisogno di essere illustrata.

Il vicepretore onorario sapete come si recluta?

In genere è un laureato appartenente a famiglia agiata del luogo il quale, dopo quattro anni di università, è tornato al suo paese nativo, ove farà il consigliere comunale e l'oracolo politico nelle dispute serali della farmacia e tutto quello che volete, fuorchè lo studioso di discipline giuridiche. Ei si deve nominare vicepretore per poterlo a suo tempo insignire di una croce di cavaliere e perchè il popolo minuto veda che costui è nella propria terra un'autorità autentica, dal Municipio alla Pretura.

Ed è a costui, a parte la sua mancanza di cognizioni legali, che affidereste dei gravi giudizi, o signori?

Non sarebbero questi tutti inficiati niente altro che da impressioni locali, da suggestioni consapevoli o non, erronei nell'applicazione del diritto, viziati o monchi nelle indagini di fatto?

Vi prego perciò, onorevole ministro, di non ascoltare le voci che vi domandano di estendere la competenza del pretore, e di lasciarla nei limiti che avete segnati col vostro progetto.

E vediamo adesso e rapidissimamente quanto si riferisce alla competenza dei giurati.

Sono lieto, onorevole ministro, di avere ascoltato ieri la vostra parola con cui voi avete difeso questa magistratura popolare, avverso la quale l'eccessivo facilismo lancia con frasi fatte l'accusa di incapacità.

Enrico Ferri, vittima di un suo pregiudizio di positivista, ha affermato nel suo discorso con cui fu inaugurata la presente discussione, che il magistrato popolare debba essere abolito.

Ognuno, egli disse, deve giudicare di cui s'intende; i giudici debbono fare la giustizia, i cittadini debbono fare qualche altra cosa.

Queste affermazioni, ancorchè emesse con l'autorità che ad Enrico Ferri conferisce l'alto ingegno, non hanno alcun conforto nella realtà.

Voi, onorevole ministro, avete dimostrato come la giuria abbia reso continuati e segnalati servizi, e che quindi occorra mantenere a questa magistratura la sua competenza, modificandola solo in parte.

Ebbene, se anch'io concordo con voi

che il giurato debba esser scelto meglio e che debbasi modificare la legge sul reclutamento dei giurati, io non concordo però nella proposta che si debba diminuirne il numero e che si faccia loro l'offesa di tutte quelle procedure così dette cautelative, come la votazione in udienza e che sono state escogitate dall'attuale disegno di legge.

E quando noi chiamiamo il giurato ad esprimere il proprio giudizio non gli domandiamo di essere un giureconsulto; a noi basta che egli sia un uomo che abbia vissuta la vita, che conosca della vita le passioni, i dolori, le ansie, le difficoltà, che sia una di quelle creature sapienti di una scienza che non si apprende sui libri, ma nella lotta quotidiana dell'esistenza, un uomo di quelli la cui fisionomia fu scolpita dall'amico Viazzi testè nel suo forte discorso, e che per questa sua scienza particolare sappia soltanto discernere quello che è utile e disutile, ciò che è sociale od antisociale. Niente altro, o signori, noi dobbiamo chiedergli se non vogliamo rischiare di smuire, intorbidare, sfigurare, attraverso il lambiccò delle sottigliezze del leguleio, la verginità delle sue sensazioni, il vigile sguardo della sua coscienza!

Rappresenti egli nient'altro che questa funzione e la compia attraverso il lume di quella morale media di cui egli è l'esponente meno incerto, relativamente al momento storico nel quale è chiamato a compiere tale funzione.

Se voi, onorevoli colleghi, negherete ai giurati la capacità di una simile funzione, voi verrete ad affermare implicitamente che nel nostro popolo manca il sentimento della giustizia, ciò che vuol dire quel sentimento di profonda moralità che è base e presupposto della consociazione civile.

Io dico: limitiamo pure la competenza dei giurati ai delitti nei quali non occorre una conoscenza specialmente tecnica; sono per ciò d'accordo nel ritenere opportuno che ai giurati sia tolta la cognizione dei delitti di bancarotta, di falso e di peculato, per i quali occorre veramente una cognizione speciale, necessaria per un giudizio preciso.

D'altronde il giurato non ha alcuna conoscenza precedente del processo che è chiamato a giudicare; egli apprende tutto al dibattimento orale; degli atti processuali dove si trovano le ragioni tecniche, contabili documentali, su cui la bancarotta o il peculato si fondano nulla egli ha visto, e quindi il suo giudizio è un giudizio d'im-

pressione, è un giudizio fatto, come suol dirsi, a lume di naso e che non garantisce affatto la difesa sociale.

Ma è detto nel disegno di legge che la Corte d'assise sarà competente a conoscere solo dei casi più gravi di bancarotta fraudolenta. E proprio i più gravi?!

E come si fa, domando io all'onorevole ministro, a sapere quali sono questi casi più gravi, come si farà questa determinazione di minore o maggiore gravità? Occorre che tal valutazione non sia lasciata all'arbitrio della Sezione d'accusa che domani può, con una sua giurisprudenza variabile, ritenere grave quello che non lo è, e viceversa, creando così una speriatura fra i diversi successivi imputati i quali saranno per tal modo esposti a correre l'alea del giudizio di tribunale o piuttosto di Corte di assise a seconda delle impressioni mutabili della Sezione di accusa. Quindi occorre, onorevole ministro, che voi vogliate definire con una disposizione precisa di legge quali siano i casi di bancarotta più gravi e disciplinarne in modo positivo la competenza a giudicarne.

Io sono piuttosto d'accordo con quanto è nei voti della Commissione nostra, e cioè che si debba estendere la competenza qualitativa della giuria. Al giurato voi dovete dare la cognizione di tutti i reati aventi carattere sociale.

Ci sono nel nostro codice dei reati di carattere sociale, per esempio, quelli di cui agli articoli 165, 166, 167 codice penale contro la libertà di lavoro, facili a verificarsi nei giorni di sciopero, e che non possono essere valutati dal magistrato ordinario, cui è ignoto il palpito della vita operaia moderna, che non comprende i movimenti, che agitano le masse, e che perciò giudica con criteri, che non corrispondono alla realtà tangibile delle cose.

Il suo giudizio è quello dell'uomo, che vive appartato dal mondo, tutto raccolto nella sua casa, fra le sue formule di diritto, più preoccupato di leggere il bollettino delle promozioni che di ascoltare le voci che salgono dalla via, ove strepita la battaglia per l'esistenza, e passa strascinando la grande anima collettiva!

Quando si tratta di giudicare reati di carattere sociale, in cui non è più una individuale attività criminosa, ma in cui è tutto un mondo che si muove e le cui radici sono nella vita di una classe, occorre che l'uomo, che questa vita ha vissuto e conosce, li giudichi. Questi giudizi dovete affidare ai giurati, come dovete affidar loro

la conoscenza dei delitti, contemplati negli articoli 246, 247, 248 di cui ha parlato, or ora, il collega onorevole Viazzi. Purtroppo, onorevole ministro, in certe ore grigie della vita italiana, quando pare che la libertà si offuschi, nel magistrato risorge improvviso lo istinto reazionario.

Io non dico che il magistrato agisca così per influsso del potere centrale, ma dico che egli ha questa tendenza alla reazione, che è forse il frutto del suo eccessivo senso di conservazione, che è d'altronde la caratteristica dell'uomo che vive racchiuso in se stesso fuori delle correnti della vita.

Ecco che, appena è nell'aria un vento di infatuazione contro questo o quel partito politico, egli crede che si debba comprimere il pensiero, perseguire quel partito e traduce in associazione a delinquere un qualsiasi movimento collettivo. Tutto questo non è possibile. Guardate due esempi, che hanno una grande importanza dimostrativa. Lo sciopero di Parma portato alle Assise di Lucca diede per risultato una assoluzione, cui si associò nella sua requisitoria un magistrato illustre, il sostituto procuratore generale Bertolli, che trovò come non fosse possibile parlare di malfattori, là dove erano in conflitto gli interessi del lavoro.

Siamo andati per lo sciopero di Piombino a Volterra, accusati di associazione a delinquere. L'associazione è caduta; ma il magistrato ha sentito il bisogno di condannare per istigazione a delinquere, intrecciando così — per l'offeso sentimentalismo delle folle — la corona del martirio sulla fronte di coloro che soltanto nel giudizio delle masse operaie dovevano trovare la propria esaltazione o la propria condanna, che le masse avevano ormai già giudicati. Sono questi i delitti, dove manca, onorevoli colleghi, la competenza specifica nel magistrato e che debbono essere dati alla cognizione dei giurati. E su questo punto è d'accordo anche l'onorevole Ferri. Non vi preoccupate se dai giurati possano aversi anche dei giudizi sbagliati; in questi casi è sempre più utile che il giudizio, qualunque esso si sia, non venga dal magistrato, onde evitare il sospetto che esso sia stato influenzato dal potere politico.

Abbiamo molto discusso se deve, o non deve il giurato essere consapevole della pena come conseguenza del suo verdetto ed abbiamo convenuto che una gran parte dei verdetti dei giurati, che furono deplorati, furono la conseguenza di tale ignoranza o la conseguenza dei mal posti quesiti per

parte di chi dirigeva il dibattimento. Or bene, io credo che il giurato debba conoscere la pena, ma credo anche che non ci sia nella nostra legislazione attuale alcun divieto perchè possa conoscerla.

Il giurato non si deve preoccupare delle conseguenze della pena, ecco ciò che dice la legge, ma egli può ben conoscere la pena che può derivare dal suo voto.

Ah! sarebbe assurdo che vi fosse un legislatore che mentre (per il principio sancito dall'articolo 44 del codice penale) a me cittadino accusato nega il diritto di ignorare la legge penale e le conseguenze che mi derivano dall'averla infranta, pretendesse per lo contrario, il giorno che mi fa giudice, che io fossi proprio ignorante di quella legge che sono stato chiamato ad applicare!

Ora io, nel mio modesto esercizio professionale, ho sempre insistito per far sì che il giurato conoscesse le conseguenze della pena, ed ho avuto al proposito ripetuti incidenti con vari presidenti di Assise, ma ho sempre finito per dire ai giurati quella che era la conseguenza del loro responso.

Deve il giurato piuttosto partecipare all'applicazione della pena? Ecco un punto per me assai grave. Il giurato non soltanto deve, per me, essere consapevole delle conseguenze del suo verdetto, ma deve anche partecipare per misurare del proprio verdetto le conseguenze penali. Perchè altrimenti, quando avete un codice penale come il nostro, in cui la pena è come un ventaglio che si può allargare e stendere per le sue molteplici stecche, in una latitudine che comprende nei suoi limiti vari anni di reclusione, il giurato non può a meno di essere preoccupato delle conseguenze della propria pronuncia.

Se noi diciamo al giurato: guardate, il vostro verdetto può far sì che la pena vari da due a dieci anni, da otto a dodici a quindici, questo uomo rimane perplesso e domanda a sè stesso: saranno due, saranno otto, saranno cinque?

Il progetto che abbiamo dinanzi si è fatto carico di questa partecipazione del giurato alla pena; ma, il sistema che è stato proposto, è tale praticamente, che ne rende l'applicazione quasi impossibile.

Non vi ripeterò quello che colleghi molto autorevoli, come l'onorevole Colosimo, l'onorevole Cotugno ed altri ebbero a dire intorno a questo principio della partecipazione del giurato alla pena, e soprattutto intorno alla disposizione di farli decidere sotto gli occhi delle parti interessate: io penso che

il giurato si potrebbe far partecipare alla erogazione della pena in modo molto più semplice e corrispondente, con una indicazione di carattere generico. Ed ecco come:

Dopo che il giurato avrà espresso il suo verdetto condannatorio, domandategli, con un quesito successivo: la pena che dovrà essere applicata, dovrà essere media, massima o minima? Fatta questa semplice domanda, ed in ordine a questo responso, il magistrato dovrà procedere alla applicazione e misurazione della pena.

Niente mi pare più semplice e pratico di ciò. Non si domanda ora al giurato: volete o no concedere le circostanze attenuanti? e perchè non gli si potrebbe domandare: credete voi che la pena dovrebbe essere massima, media o minima?

Ed allora il presidente avrà, col verdetto, anche l'indicazione di quella che secondo i giurati deve essere la conseguenza della loro decisione ed i giurati avranno tranquillizzata la propria coscienza.

Così semplificando il sistema di procedura che ci sta davanti, io credo che noi avremo dalla giuria tutti gli effetti che intendiamo ottenerne, e dovremo deplorare ancor meno quelle poche sentenze penali delle quali ci siamo molto doluti, quasi che il magistrato togato non desse altrettanti responsi che dal punto di vista del fatto e del diritto sono riprovevoli, e che sono meno conosciute, perchè il pubblico che ha gli occhi fissi sui grandi processi di Assise, poco si cura di quello che silenziosamente matura nelle aule dei tribunali.

Perchè io vi potrei dimostrare che quasi sempre nel verdetto del giurato, anche quando appare errato, se voi lo frugate al fondo, troverete una ragione umana che l'ha ispirato, e non vi sarà difficile scoprire quali furono le circostanze dibattimentali che lo determinarono.

E di semplificazioni, onorevoli colleghi, in questo progetto dovrebbero farsene anche altre. Ho cercato qui dentro come fosse regolato l'istituto dell'appello, e debbo davvero elogiare l'onorevole guardasigilli che ha permesso che potessero portare appello alla sentenza anche coloro che non furono direttamente condannati, e cioè potessero farlo il difensore o altre persone qui elencate (articolo 144 del progetto) e che non occorre ripetere.

Soltanto io non so perchè voi abbiate voluto mantenere l'obbligo nell'appellante di presentare i motivi di appello.

Che cosa sono in fondo questi motivi di appello, che cosa rappresentano questi motivi scritti nella pratica, nella realtà? Niente altro che un foglio di carta su cui si scrive una frase fatta, una formula convenzionale, il così detto motivo « a vite » vago, generico, inconcludente, che si applica a tutti i giudizi e che non serve specificatamente ad alcuno e che si stereotipa sempre così: « Nullità, ingiustizia della sentenza appellata perchè erronea in fatto ed in diritto ». È attraverso l'uso di questo meccanismo ingombrante ed inutile che un cittadino che è stato condannato ha diritto di veder riesaminata la sua causa in sede di appello, mentre che, se egli non ha usato di questo pezzo di carta e non lo ha depositato in cancelleria, sarà irremissibilmente dannato a vedere passare in giudicato la sentenza che lo vulnera magari ingiustamente.

Ora, tutto ciò è semplicemente inverosimile, antiquato e deve essere cacciato dalle disposizioni di un codice moderno! È poi anche grave ed iniquo se si tien conto delle condizioni dei più umili, della povera gente, della quale proprio devo preoccuparmi, di coloro che sono affidati al cosiddetto avvocato di ufficio. Quando si parla di abbienti che hanno il difensore pagato, questi presenta i motivi, e poi fa motivi aggiunti, e fa la memoria, è diligente. Quando si parla invece di un povero diavolo il quale deve accettare il difensore ufficio che incontra la mattina in tribunale, distratto, annoiato, che mentre passano i testimoni legge magari una lettera, o il giornale e che dopo la sentenza ha solo la preoccupazione per levarsi ogni seccatura ulteriore, di persuadere il condannato che « c'è poco da fare » e ciò dopo averlo difeso con un sorriso o un inchino al giudice che significano « mi rimetto alla clemenza del magistrato »; ebbene quel disgraziato, dicevo, se si sentirà gravato di una tale sentenza, non gli basterà levare il reclamo, dichiararne l'appello, ma dovrà anche andare a cercare chi gli scriva i motivi di appello.

E poichè si tratta di un povero, accadrà che l'avvocato o se ne dimentica, o non li firma; e allora? Allora voi non avrete alcun mezzo contro l'avvocato, perchè egli vi risponderà: « non ho fatto i motivi, non li ho voluti firmare perchè ritenevo che la sentenza fosse giusta ». Egli non dirà mai « fui negligente » o « non li volli fare perchè mi era seccato dell'imputato ». E che cosa volete fargli?

La sentenza in fondo l'hanno emessa dei magistrati, e l'avvocato può ben aver il

diritto di dire che egli la ritiene equa ed accettabile. E peggio ancora, onorevole guardasigilli, sarà col sistema che avete escogitato ora. Non considererò ciò che propone la Commissione senatoriale e che è un peggiorativo evidente: io mi voglio preoccupare, onorevole guardasigilli, di quello che è nel progetto vostro. Voi dite: vi saranno tre giorni di tempo dal giorno in cui è stata depositata la sentenza in cancelleria per presentare i motivi. Ma chi lo sa quando è stata depositata? Ci saranno dei difensori che dovranno andare continuamente su e giù per le scale delle cancellerie a domandare se questo deposito è, o no, avvenuto, e ciò, onorevoli colleghi, faranno con molta diligenza gli avvocati pagati: ma state tranquilli che per il povero nessuno si interesserà, e questo sarà l'unico modo per ottenere che molti sventurati non abbiano più possibilità di veder coltivato il loro appello. Una simile ingiustizia non deve stare assolutamente in un codice moderno: voi dovete toglierla! E deve esser tolta molto più quando si pensa che questi motivi praticamente non servono a nulla. Io intendo la necessità dei motivi del ricorso in Cassazione perchè là si deve coartare un punto di diritto, si deve richiamare l'esame superiore sopra una determinata violazione di legge; ma quando si tratta di giudizio di appello, che è una revisione di fatti per cui il giudice è costretto a riesaminare tutta la causa da cima a fondo, senza limitazione di sorta alcuna, io davvero non capisco a che cosa servano i motivi d'appello.

Lasciamo invece al magistrato di appello di stabilire lui, semplicemente lui, col suo esame, quale è il motivo su cui la sentenza di primo grado può essere riformata.

Piuttosto, ecco che cosa fare, a mio modesto avviso. Dovremmo ordinare che tutti i verbali del primo giudizio siano stenografati, perchè il difetto grave del giudizio di appello è che esso è un processo muto, frammentario, fatto su dei verbali che non hanno alcun palpito, alcun movimento, che non riproducono mai esattamente la fisionomia del primo processo.

Noi ci troviamo spesso in sede di appello di fronte a verbali del giudizio di primo grado, nei quali non è affatto cenno di circostanze interessantissime e che erano il maggior sostegno della nostra tesi defensionale, sull'apprezzamento delle quali anzi era sorta in primo grado discussione vivace. Il cancelliere era distratto e non le ha registrate, e del resto il cancelliere non

è uno stenografo e si limita a fare dei giudizi e dei riassunti sommarî. Così nel processo di appello non si ha che una fioca eco del primo giudizio, il quale potrà essere riaperto soltanto quando si trovi (ed i casi sono rarissimi) un collegio che non si dispiaccia della grande perdita di tempo che la rinnovazione del giudizio richiede.

Disponete quindi che i verbali siano stenografati in modo che il giudizio d'appello rappresenti una revisione precisa, non una impressione sopra un frammento di giudizio, e avrete così reso un grande servizio alla giustizia, togliendo di mezzo questo peso morto dei motivi scritti che è perfettamente superfluo e gravemente pericoloso per il miglior funzionamento della giustizia.

Due sole parole voglio ora dire, sempre dal mio punto di vista della difesa dei non abbienti, sul giudizio contumaciale.

La Commissione parlamentare fa il voto che questo giudizio sia in qualche parte modificato da come è nel progetto; e sebbene teorizzi che deve aversi poco riguardo per coloro che rendendosi contumaci dimostrano di spregiare l'autorità del magistrato, tuttavia riconosce che la materia è degna di studio e deve facilitarsi il modo di poter reclamare contro le sentenze profferite in contumacia.

Ora finchè si tratta di citati in persona propria, i quali non dimostrino la impossibilità in cui si son trovati di andare al dibattimento, io intendo il rigore ed accetto le argomentazioni che l'onorevole Stoppato ha scritto nella sua splendida relazione, che è veramente un insigne monumento di sapienza giuridica; ma quando la notifica della citazione si fa con le forme convenzionali che sono stabilite tuttavia agli articoli 121 e 123 del progetto, voi non potete immaginare quante persone passino per inadempienti di fronte al comando della giustizia, mentre in realtà non sono che poveri ignoranti i quali non sanno nemmeno che cosa sia un giudizio.

Infatti, se gli Articoli 547 e seguenti si mettono in relazione con gli articoli 121 e 123 riguardanti la notificazione all'imputato dei diversi atti e quindi anche delle sentenze, nonchè con gli articoli 144 e seguenti riflettenti le forme dei rimedi giuridici, noi poniamo in essere un sistema, pel quale, salvo i casi dei giudizi di Assise, la sentenza contumaciale passa in giudicato, dopo tre giorni, se è stata regolarmente notificata.

Ora, quando si pensa che contro questa sentenza passata in giudicato non è possi-

bile altro rimedio che quello della revisione, mentre l'imputato forse non ebbe sicura notizia di un giudizio a suo danno poichè emigrato dal suo paese, spesso carico di debiti, non lasciò ad alcuno il proprio indirizzo, e fu poi per questa sentenza arrestato al suo ritorno in patria, a costui per un ovvia ragione di equità si deve concedere il diritto di riaprire il giudizio, di liberarsi dalle conseguenze di un giudizio contumaciale a lui ignorato.

Una disposizione al proposito non darà, onorevoli colleghi, grande lavoro alla giustizia perchè basterà, per eliminare possibili inconvenienti, disporre che colui che è arrestato per dover scontare una sentenza di condanna, che fu emanata in sua contumacia, sia interrogato dal giudice, il quale se troverà elementi che impongano la riapertura del giudizio, concederà la libertà provvisoria, altrimenti lo manterrà nel carcere ove potrà anche persuadersi il condannato essere più utile consiglio per lui, accettare senz'altro la sentenza e rinunciare al nuovo giudizio.

Il mio valoroso amico l'onorevole Magliano, rievocava in quest'aula il ricordo della giurisprudenza napoletana formatasi intorno al codice delle Due Sicilie e domandava che almeno ci si ispirasse a quella; io dico soltanto che, se si fa un codice, esso deve rispondere alla nostra coscienza moderna, servire ai bisogni della nostra vita attuale. Ed in un paese in cui vi è tanta emigrazione, come in Italia, in cui tanta gente è costretta al vagabondaggio fuori della patria, è doveroso stabilire dei rimedi chiari e precisi perchè chi fu condannato a propria insaputa possa ripararvi sempre.

Tanto, onorevole guardasigilli, io credo di poter domandare al vostro cuore, alla rettitudine delle vostra coscienza.

Dopo di che un'osservazione breve, intorno all'istituto del decreto penale.

Io ho delle simpatie per questo decreto se ed in quanto toglierà di mezzo quella macinatura della giustizia di cui parlavo dianzi, in materia di contravvenzioni e di giudizi di pretura; ma mi ripugna assolutamente il pensiero che vi possa essere una condanna che non sia stata preceduta dalla citazione dello imputato.

Sarebbe più utile, mi pare, estendere piuttosto il diritto di rinuncia al dibattimento, che è fondato sul principio del reo *sub poena confessi* e che a me pare corrisponda meglio a giustizia.

Il decreto penale, onorevole ministro

guardasigilli, dovrebbe avvenire previa citazione innanzi al pretore di colui a cui deve essere applicato.

Il pretore gli spiega l'imputazione e ne ascolta le risposte. Allora l'accusato o sarà rinviato al giudizio, oppure, se si contenti di essere condannato per decreto, ne dichiarerà l'accettazione ed il decreto si avrà per tal modo così come notificato: infine la notificazione del decreto che è imposta nel progetto e che deve avvenire perchè il condannato possa farvi, se crede, opposizione, verrebbe sostituita dalla citazione, e darebbe maggior sicurezza di una buona giustizia, quando si pensi che l'esercitare il diritto di opposizione può, in molti casi, riuscire costoso e anche disagiavo.

Nel progetto presentato dell'onorevole ministro guardasigilli, sono disposizioni per le quali gli va data incondizionata lode; sono le disposizioni che si riferiscono a forme sostitutive e complementari di esecuzione penale.

Gli articoli 645 e 650 portano disposizioni che accettiamo, e accettiamo con riconoscenza perchè impediranno gravi e dolorose iatture che si lamentavano per il passato. Quante volte, nei periodi di maggior lavoro nei campi, nelle città, nelle officine, non abbiamo lamentato che dei padri di famiglia fossero strappati al lavoro, arrestati e tradotti in carcere per scontarvi delle pene, lasciando così la famiglia nella miseria!?

È giusto che abbiate stabilito questa disposizione per la quale una grave ragione di dissesto economico di molte famiglie di diseredati, è stata evitata; essa rappresenta la tutela di difesa dei terzi innocenti, è una disposizione improntata a sensi di umanità e di pietà, ed io vi invito ad accogliere anche il voto formulato dalla nostra Commissione che vuole esteso questo beneficio alle donne durante lo stato di gravidanza.

Dove non sono d'accordo però col progetto è sulla facoltà per la quale è concesso di potere scontare la pena corporale ratealmente.

Che si sconti una pena pecuniaria ratealmente, onorevole ministro guardasigilli, è giusto; ciò si fa già in pratica anche adesso per condiscendenza speciale dei ricevitori del registro: ma che si dia la possibilità di scontare una pena corporale a pezzi e brani, mi sembra che sia tale cosa che denaturi tutto il carattere ed il valore punitivo.

Riflettete solo un momento, onorevoli colleghi, agli abusi tentati o consumati, agli

inconvenienti che porterà in pratica l'uso di una tale facoltà. Il condannato cercherà con mille artifici, con innumerevoli scuse, per innumerevoli fini, non certo tutti laudabili e riconoscibili, di spezzettare la sua pena e ne scapiterà la stessa dignità della giustizia. La pena intanto perderà della sua efficacia intimidatrice e per buon numero di individui, i più scaltri, i meno meritevoli di riguardi, essa non avrà più alcun sapore, non desterà più alcuna preoccupazione. (*Interruzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti*).

Lo so, l'intendo perfettamente, onorevole ministro, ma ella mi insegna che, quando si scrive in una legge una facoltà, essa finisce per diventare più tardi un diritto acquisito. Scrivete questa facoltà e tutti domanderanno di essere ammessi a goderne, e finirà che non sarà poi più possibile di non consentire a ciascuno il differimento nello scontare la pena, e la perturbazione che ne deriverà sarà assai grave. Quindi questa disposizione dovrebbe essere tolta. La cosa va guardata con occhio più profondo, va esaminata da un altro punto di vista, quello della difesa sociale.

Di questo occorre preoccuparsi: se si sia dinanzi ad un individuo antisociale o no; e se è tale allora, lo si condanni e gli si faccia scontare la pena; altrimenti non si mandi al carcere mai, neppure a piccoli periodi, perchè il carcere è la scuola della delinquenza e bisogna evitare che negli ozi del carcere egli si guasti.

Colui che, per quanto condannato, si riconosce non essere un individuo antisociale, ma riadattabile, ma redimibile, è doveroso lasciarlo in libertà. Per lui varranno opportunamente ed efficacemente, onorevole guardasigilli, le savie disposizioni che trovo scritte nell'articolo 645 del progetto e che sono basate sulla virtù rigeneratrice del lavoro!

Giunto a questo punto del mio fugace e modesto esame, io dovrei, onorevoli colleghi, soffermarmi sull'istituto della revisione. Fulgida stella invocata ed attesa dall'ansia di tutti i nostri cuori, salutata dal pianto sacro della creatura umana straziata nel martirio di un errore giudiziario e che dall'inferno del carcere dilaniante, o dall'orrore dell'infamia immeritata, urla la propria innocenza, questo istituto non poteva non trovare il suo posto d'onore nella legislazione dei popoli civili!

Ma l'onorevole Cottafavi, pochi momenti fa, con parola vibrante di commozione e di

sodisfazione, disse quanto si poteva in proposito, ed io non ho che da associarmi a lui interamente; associarmi a lui, onorevole guardasigilli, anche nelle espressioni di gratitudine che egli perciò volle rivolte verso di voi!

Così io mi avvio all'ultima parte del mio ordine del giorno: considerare cioè se la nuova istruttoria formale, che si trova iscritta nel progetto di legge che stiamo esaminando, possa efficacemente funzionare anche a favore degli umili.

Mi basteranno poche osservazioni ed avrò, onorevoli colleghi, finito di stancare la vostra benevola attenzione, della quale sinceramente e sentitamente vi devo ringraziare.

Il progetto si ispira ad ottenere la semplificazione e speditezza nella istruzione, che è quanto dire provvedere al miglior modo di preparare il giudizio.

L'ammissione in alcuni casi dell'intervento della difesa segna certamente un grande progresso. Penso che si sarebbe ancora dovuto arrivare più in là; tuttavia giova accontentarsi anche di questa istruttoria semipubblica e speriamo che essa corrisponda ai fini della giustizia.

L'assistenza del difensore in un processo nel quale si raccolgano delle prove non ripetibili e che acquistano perciò carattere definitivo, diventa necessaria; essa non può più essere *pro forma*, come si è avuta qualche volta nei giudizi attuali; ora occorre un difensore vigile, capace, attento.

E ora io vi domando: chi aiuterà gli umili, i nullatenenti, i diseredati, in questo giudizio, nell'espletamento di questi atti preliminari che sono irripetibili ed acquistano carattere di prova definitiva? Qual sarà il difensore che andrà per lunghe giornate, a prestare una assistenza gratuita?

Risponde il progetto: l'avvocato che verrà scelto dal giudice! Ma questa è ancora la ripetizione, la seconda edizione peggiorata dell'avvocato officioso che non cura il giudizio e il quale, se valoroso, affida la clientela povera al proprio sostituto, al collega inferiore, disoccupato, perchè non può perdere inutilmente la propria fatica.

E della avvocatura officiosa, del patrocinio gratuito tutti ormai conoscono le deficienze e la infunzionalità.

Onorevole Gallini, voi che avete fatto sulla avvocatura dei poveri, degli studi interessanti, potrete narrare alla Camera, con maggiore autorità di quella che a me è consentita, la presente lacrimevole storia del patrocinio gratuito civile e penale!

Basta, onorevoli colleghi, basta semplicemente leggere le disposizioni articolate in questa parte del progetto, soffermarsi un istante sugli articoli 207, 208, 209, 210, 211, 212; figgere il nostro sguardo sul capitolo che si occupa delle operazioni peritali e così via, per intendere immediatamente quale enorme importanza assuma ora la assistenza del difensore nel giudizio penale istruttorio ed orale.

Chi ha seguito l'applicazione della legge francese sull'istruttoria pubblica, sa di quali pregiudizi può essere apportatrice la mancanza per l'accusato di un patrocinio esperto e diligente.

Misurate, ad esempio, tutta la gravità, tutte le conseguenze del disposto dell'articolo 211, là dove è stabilito che il giudice (e si tratta nella specie delle pratiche istruttorie più importanti) può procedere oltre nelle sue operazioni di indagine anche senza l'assistenza del difensore, purchè risulti che questi era stato invitato e non è comparso.

Ora, chi potrà costringere l'avvocato scelto dal giudice, l'avvocato officioso alla prestazione di un'opera faticosa, molteplice, assorbente e faticosa?

L'effetto n'è facilmente prevedibile. I poveri, nella maggior parte dei casi, non saranno assistiti.

Tutto questo crea un sperequazione fra le classi sociali che non è tollerabile, e non può rispondere certo alla nostra coscienza.

Vi siete occupati in questo progetto di legge degli avvocati, lasciatemi passare l'aggettivo, chilometrici, che fanno cioè le arringhe che durano delle giornate. Avete avuto paura di costoro; ma avreste dovuto aver paura, ai fini della giustizia, anche degli avvocati monosillabici.

STOPPATO, *relatore*. Nel progetto non c'è la restrizione della libertà di parola.

DELLO SBARBA. Ma io parlo dell'avvocato che non si occupa...

STOPPATO, *relatore*. Ha detto pure che c'è una limitazione; ma non è così.

DELLO SBARBA. C'è la limitazione del numero, che voi avete voluto stabilire. Ho usato una dizione impropria, ma corrisponde al mio concetto.

L'avvocato di ufficio non ha bisogno di essere descritto. Voi conoscete che cosa egli sia.

I migliori si eliminano perchè con mille arti sfuggono a questo ufficio.

Se poi in tribunale venga nominato uno di quegli avvocati che si dicono principi

(anzi, poichè il difensore d'ufficio non si paga, si brigherà sempre per farlo nominare) tutti sanno quello che spesso avviene. L'avvocato manda il sostituto, un ragazzo uscito allora dall'Università, da poco procuratore, che fa la pratica; e quindi si faranno delle esperienze in *corpore vili*, come nelle cliniche degli ospedali fanno i medici appena usciti dall'Università.

QUEIROLO. Ma c'è il professore che vigila!

DELLO SBARBA. Quando c'è il professore che vigila, onorevole Queirolo!

Dunque è necessario, se l'attuale istruttoria deve servire a tutte le classi sociali, che si provveda al patrocinio del povero.

Ci sono delle organizzazioni sindacali che hanno saputo provvedere alla difesa dei propri organizzati come, ad esempio, quella dei ferrovieri, che con piccoli stipendi ottiene dalla Corte di assise alla pretura, una difesa efficace che corrisponde assai bene.

Io affermerò, onorevole guardasigilli, con il Cavagnari « che il patrocinio legale dei nullatenenti è divenuto supremo bisogno e diritto e dovere nascenti dalla vita sociale e non può essere altrimenti concepito che come una funzione della società stessa ».

Chè se il fondamento ancora essenzialmente individualistico della società presente mantiene in vita la libera avvocatura per quella parte di cittadini che può pagarsela perchè dalla attuale organizzazione sociale traggono anche certe condizioni di indipendenza e di potenza individuale, è parimente vero che i poveri abbiano dalla società diritto ad essere assistiti dalla società nei giudizi.

E quando la società si assume certe forme di protezione verso alcuni suoi individui non è concepibile che essa poi deleghi tale protezione ad altri individui non partecipanti direttamente al potere sociale e quel che è peggio che la collettività (come avvenne attualmente pel gratuito patrocinio) riversi su questi altri individui delegati il peso della protezione stessa. Tanto varrebbe che lo Stato o il comune obbligasse questi o quei cittadini a fare ad altri l'elemosina.

Ora, onorevole ministro, io non domanderò a voi che restituite in Italia l'avvocatura dei poveri, la quale ha pure così nobili e gloriose tradizioni. Io non voglio che si monti una macchina burocratica, ma che si disponga con un progetto di legge e con un metodo semplice a questo problema im-

portantissimo. Esiste una proposta di legge che fu presentata dall'onorevole Gallini nel 1906 che fu esaminata nel 1910 e che adesso deve essere sottoposta ad una Commissione, di cui si attende, credo, la relazione.

In questo progetto si vuol provvedere anche alla difesa gratuita nel giudizio penale; ma su questo punto non mi pare che, la proposta Gallini possa essere accolta. In materia penale, voi me l'insegnate, l'avvocato deve essere scelto direttamente dalla parte.

L'avvocato è come il medico, mi suggerisce l'onorevole Cottafavi. Non può essere imposto dal giudice, nè dal presidente. Occorre che sia scelto direttamente da colui che deve essere difeso, cioè dalla parte senza di che ingenererete nell'imputato il dubbio di non essere sufficientemente assistito, toglierete quel rapporto di fiducia fra patrocinante e patrocinato che è per l'accusato una delle più vive ragioni di confidenza nella giustizia.

Nel mio modesto ordine del giorno si fa invito al Governo di presentare sollecitamente un disegno di legge che disciplini come funzione sociale la difesa del povero, lasciando a ciascuno la scelta del proprio patrono e compensandone l'opera, secondo una tabella da stabilirsi, a spese dell'erario, salvo rivalsa verso i legalmente obbligati.

Semplicissimo come vedete, onorevole ministro. In tutta questa materia dovrete proprio provvedere con una specie di elenco di onorari, e per gli atti istruttori e per la difesa nelle udienze, da anticiparsi dall'erario a quei difensori che fossero scelti dai poveri.

Soltanto a questa condizione voi otterrete che la vostra istruttoria formale possa essere realmente efficace e sia legge eguale per tutti. Nè vogliate oppormi una ragione di bilancio. L'avvocato Rochini di Milano, allorquando colla legge decreto Cortese del 1865 fu abolita l'avvocatura dei poveri gridò in pubblica udienza: « si è distrutta con una questione di bilancio una questione di moralità e di equilibrio sociale ». Dove si parla di giustizia, non possono esservi preoccupazioni economiche; e d'altra parte il vostro bilancio è tale che può sopperire anche a questa spesa necessaria. (*Interruzioni*).

Si trovano i danari per i magistrati; si possono trovare per gli imputati poveri. Voi state per discutere una legge per darci il

miglior giudice e noi siamo qui pronti a votare l'aumento di stipendi, purchè i danari che spendiamo diano il rendimento corrispondente. Ma se fate anche una legge che offre nuovi e più moderni mezzi di difesa, sia data a ciascuno la possibilità di usare di questi mezzi di difesa. (*Interruzioni*).

Enrico Ferri, nella sua *Sociologia criminale*, ha detto che la difesa gratuita del povero, è uno dei mezzi con cui ci difendiamo dalla delinquenza, e in quest'aula più volte si levò una voce per reclamare che i poveri non fossero lasciati indifesi dinanzi ai tribunali.

E poichè non vi ha nulla che più offenda l'umana giustizia delle ingiustizie, così questo difetto di parità, di forze e di armi fra ricchi e poveri nei processi giudiziari crea continuamente e moltiplica malcontento e livore contro gli ordini sociali.

Questo stesso pensiero espose l'onorevole Gallini con parole che io vorrei rileggere e che gli fanno profondamente onore. L'ora tarda me ne fa, per rispetto alla Camera, divieto, ed io ne sono dolente perchè meglio per le sue parole vibrante di sdegno e di rammarico, che per le mie modeste, avrei voluto ripetere qui la invocazione della uguaglianza vera di tutti i cittadini dinanzi alla legge!

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, indubitabilmente noi dobbiamo evitare che intorno a questo nostro codice sorga la protesta viva della moltitudine, che lo accompagna il sordo rancore di coloro che non si sentono da esso interamente difesi.

Bisogna, onorevole ministro, affezionare alla causa della giustizia il popolo, specialmente quello degli umili, nel nome del quale io parlo oggi qui. È la migliore forma di preservazione sociale. Ricordiamo con Spencer che: « La fiducia nella giustizia e la facilità di adirla, la sicurezza di farla valere frenano la violazione del diritto ».

E con queste parole, che sono al tempo stesso un ammonimento ed un augurio, io chiudo lo svolgimento del mio ordine del giorno, sperando che lo voglia accogliere benignamente la Camera! (*Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Cabrini, Mango e Manna a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CABRINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli operai italiani emigrati all'estero e degli operai stranieri residenti nel Regno (1149).

MANNA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Modificazione alla legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie (1135).

MANGO. A nome della Giunta delle petizioni mi onoro di presentare alla Camera una relazione sulle petizioni.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite. Quella sulle petizioni sarà iscritta nell'ordine del giorno di lunedì prossimo.

### Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Tinozzi ha presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credano, la lettura.

### Chiusura e risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 (1152):

Presenti e votanti . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	229
Voti contrari . . . . .	14

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 (1157):

Presenti e votanti . . .	243
Maggioranza . . . . .	122
Voti favorevoli . . . . .	228
Voti contrari . . . . .	15

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate — Abbruzzese — Abignente — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Albanese — Albasini — Alessio Giovanni — Amici Giovanni — Angiolini — Are — Arrivabene — Astengo.

Bacchelli — Barnabei — Barzilai — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Berlingieri — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bignami — Bissolati — Boitani — Bolognese — Bonicelli — Bonopera — Borsarelli — Bouver — Brandolin — Bricito — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calissano — Calisse — Calvi — Camera — Camerini — Campi — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo Gerardo — Cappelli — Carboni Boj — Carboni Vincenzo — Cardani — Carmine — Caso — Cassuto — Cavagnari — Celli — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Cimatì — Cimorelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Colonna Di Cesarò — Comandini — Congiu — Coris — Costazenoglio — Cottafavi — Credaro — Curreno — Cutrufelli.

Da Como — D'Alì — Daneo — Dari — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Dell'Acqua — Dell'Arenella — Dello Sbarba — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — De Vito Roberto — Di Cambiano — Di Frasso — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano.

Ellero.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferrero — Finocchiaro-Aprile — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Fusco Alfonso — Fusinato.

Galimberti — Gallini Carlo — Gallo — Gazelli — Giacobone — Gioiotti — Giovannelli Edoardo — Girardi — Giusso — Goglio — Grippo — Grosso-Campana — Guaracino — Guglielmi.

Incontri — Indri.

Joele.

Lacava — La Lumia — Landucci — Larizza — La Via — Lembo — Libertini Pasquale — Lucernari — Luciani — Luzzatto Riccardo.

Macaggi — Magliano — Malcangi — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Maraini — Marangoni — Margaria — Marsaglia — Masi — Maury — Meda — Mendaja — Merlani —

Mezzanotte — Micheli — Miliani — Mirabelli — Modica — Montauti — Montessor — Montù — Morelli Enrico — Morpurgo — Mosca Tommaso.

Nava Ottorino — Negri de Salvi — Nunziante — Nuvoloni.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pacetti — Paniè — Pavia — Pellegrino — Pipitone — Podestà — Porzio — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Queirolo.

Rava — Bellini — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Roberti — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Rondani — Rossi Cesare — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salvia — Santoliquido — Scalinì — Scalori — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Spirito Beniamino — Squitti — Stoppato — Strigari — Suardi.

Talamo — Taverna — Tedesco — Testasecca — Torlonia — Torre — Toscano — Treves — Turati — Turbiglio.

Vaccaro — Valenzani — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.

*Sono in congedo:*

Abozzi — Artom.

Baslini — Battelli — Brizzolesi.

Candiani — Capece-Minutolo Alfredo — Cotugno.

Dagosto — Danieli — Della Pietra — De Luca — Di Robilant — D'Oria.

Fani — Fede

Gallina Giacinto — Graziadei.

Leone — Loero.

Marzotto — Morando — Murri.

Padulli — Pais-Serra — Papadopoli — Pastore — Pellecchi — Pellerano — Pini.

Raggio — Rastelli — Rizza — Rizzetti — Rizzone.

Scano.

Tassara.

*Sono ammalati:*

Bacelli Guido.

Cartia — Casolini Antonio — Cesaroni — Ciartoso — Ciccotti — Contenti — Cornaglia.

De Amicis — Devecchi.

Girardini.  
Rossi Eugenio.  
Tamborino.  
Ventura.  
Wollemborg.

*Assenti per Ufficio pubblico :*

Alessio Giulio.  
Degli Occhi.  
Marcello — Messedaglia — Molina —  
Montemartini.  
Negrotto.  
Sanjust.  
Teso.

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

CAMERINI, *segretario, legge :*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere a che punto siano gli studi per la istituzione di nuovi tipi di abbonamento ferroviario, corrispondenti a quelli soppressi e se intanto l'amministrazione ferroviaria non ritenga opportuno estendere i biglietti di andata-ritorno fra le diverse stazioni intermedie di una stessa linea.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda opportuno per molteplici riguardi, di tentare anche da noi gli abbonamenti ferroviari operai.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda doveroso e giusto di concedere ai consiglieri provinciali il biglietto ferroviario di libero percorso sulle linee svolgentisi nella rispettiva provincia.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda prendere gli urgenti provvedimenti, che occorrono per un migliore funzionamento dell'amministrazione della giustizia nella città di Milano.

« Albasini-Scrosati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sull'urgenza di accordare, prima che s'inizi il nuovo esercizio finanziario, il sussidio al servizio automobilistico San Lorenzo-Bagaladi-Melito Portosalvo, dando impulso alla felice iniziativa di benemeriti cittadini recante prosperità a quelle ridenti contrade.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri, sui decreti 10 gennaio e 30 aprile ultimo scorso del Governo francese, con cui si vietano il transito e l'introduzione in Francia delle piante legnose e dei fiori recisi italiani. Poichè pare omai svanita la speranza di ottenere l'immediata revoca di tali decreti, chiede che sia stabilita la reciprocità di trattamento contro l'importazione di fiori e piante francesi in Italia.

« Marsaglia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per conoscere quando andrà in vigore il nuovo catasto per il primo circondario della provincia di Salerno, tanto più che la Commissione censuaria provinciale ha compiuto il suo lavoro fin dal dicembre 1911, mentre la Commissione centrale non ha iniziato ancora l'esame delle non poche proteste per l'eccessiva elevazione delle tariffe ed i territori del primo circondario risentono più che mai i tristi effetti delle malattie delle piante e dei prodotti ortilizi.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se intenda riproporre al Parlamento un progetto di legge per l'incorporazione in reparti speciali dei militari pregiudicati.

« Paniè ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere la ragione per la quale l'Amministrazione ferroviaria non abbia ancora mantenuta la promessa di migliorare il servizio fra Catanzaro e S. Eufemia, ed inoltre abbia stabilito di estendere il servizio di illuminazione a gas acetilene nella stazione di Catanzaro Marina, quando in quel villaggio, a cura dell'Amministrazione comunale, si sta impiantando l'illuminazione elettrica.

« Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se creda necessario evitare l'arbitrio nell'applicazione del regolamento di polizia stradale, supplendo ad una lacuna della legge, col determinare nettamente quali strade debbano ritenersi di montagna

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare per eliminare le esalazioni pestifere, che emanano dalla manifattura tabacchi in Milano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Albasini-Scrosati ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se di fronte ai gravi inconvenienti che derivano dalla applicazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907 sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse alla industria privata, non creda necessario presentare immediatamente alla ripresa dei lavori parlamentari un progetto di legge che abroghi tale disposizione. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Calvi, Cavagnari ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno inserite nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

### Per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ciappi: ne ha facoltà.

CIAPPI. Chiederei di svolgere domani una proposta di legge presentata dall'onorevole Bianchini, da me e da altri colleghi per la conversione in tombola di una lotteria. Sono già d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'onorevole Falletti desidera anche di parlare?

FALLETTI. Chiedo anch'io di poter svolgere domani una mia proposta di legge per modificazione all'articolo 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865.

PRESIDENTE. Sta bene.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ed io pregherei la Camera di tenere seduta anche domattina per continuare la discussione del disegno di legge sulla cittadinanza.

PRESIDENTE. È già stabilito, onorevole ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Benissimo!

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha poi espresso il desiderio, che siano subito discussi i due disegni di legge n. 73 e n. 77 dell'ordine del giorno d'oggi: uno per Conversione in legge di reali decreti riflettenti l'Unione messinese; e l'altro analogo in rapporto ai provvedimenti in riparazione di disastri verificatisi in alcune provincie del Regno.

Poi verranno in discussione i bilanci per la Somalia italiana, e quei disegni di legge di maggiore importanza e urgenza che sono in principio dell'ordine del giorno, come quelli per provvedimenti per l'industria serica, sovraimposte comunali, stato degli ufficiali, scuole, e credito agrario.

Quindi, perchè la Camera lo sappia fin d'ora, sarà inserito nell'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario », approvato dal Senato. (*Approvazioni*).

La seduta termina alle 19.15.

Ordine del giorno per le sedute di domani:

Alle ore 10:

1. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Sulla cittadinanza. (*Approvato dal Senato*) (966).

*Discussione dei disegni di legge:*

2. Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (706).

3. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652, 652-A-bis).

4. Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (1037).

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.

2. *Svolgimento delle seguenti proposte di legge:*

del deputato Bianchini per conversione in tombola della lotteria autorizzata con la legge 11 giugno 1908, n. 272;

del deputato Falletti per modificazioni all'articolo 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865.

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Conversione in legge dei regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426 e 18 gennaio 1912, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione Messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1050).

4. Conversione in legge del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da inserirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno (1054).

5. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Codice di procedura penale (1066).

*Discussione dei disegni di legge:*

6. Provvedimenti per la industria serica (705).

7. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).

8. Stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina (*Approvato dal Senato*) (905).

9. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie. (*Approvato dal Senato*) (922).

10. Provvedimenti pel credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria (970).

11. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (*Approvato dal Senato*) (1110).

12. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa (168).

13. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

14. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

15. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

16. Conversione in legge del regio decreto n. 106, del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

17. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

18. Pensione ed indegnità agli operai della Zecca (472).

19. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per speditività di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici, ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

20. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

21. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

22. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (*Modificato dal Senato*) (53-B).

23. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

24. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

25. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

26. Conversione in legge del regio decreto n. 558, del 29 luglio 1909, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per trasporti, in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

27. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

28. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di mendicità di Pisa (803).

29. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

30. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

31. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

32. Indicazioni stradali. (*D'iniziativa del Senato*) (741).

33. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge

12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

34. Sugli usi civili e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

35. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

36. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).

37. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia (693).

38. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).

39. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni (789).

40. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

41. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).

42. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

43. Per la difesa del paesaggio (496).

44. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

*Seguito della discussione dei disegni di legge:*

45. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

46. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-bis).

47. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

*Discussione dei disegni di legge:*

48. Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza (895).

49. Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (1046).

50. Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza (901).

51. Tombola a favore degli ospedali ed asili infantili di San Severo, Torremaggiore,

Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, S. Paolo Civitate e Chienti (1060).

52. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervazero e nel comune di Casalvieri (1061).

53. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Motola e Laterza (1062).

54. Istituzione di una cattedra di storia romana presso la regia Università di Roma (499).

55. Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1034).

56. Tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale civile di Andria (1069).

57. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitoli tecnici relativi. (*Approvato dal Senato*) (972).

58. Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (1089).

59. Destinazione degli interessi del fondo di sussidio per le strade e per la istruzione, costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876 (894).

60. Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (1020).

61. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri (1083).

62. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti (650).

63. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici (64).

64. Sull'esercizio delle farmacie (142)

65. Tombola a favore delle Opere pie di Sant'Angelo Lodigiano (1070).

66. Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (1117).

67. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso Ospedale civile di Cagnano Varano e degli ospedali di Carpino e Rodi Garganico (1068).

68. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale (1104).

69. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia (1106).

70. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (*Approvato dal Senato*) (160).

71. Tombola a beneficio dell'ospedale di Guglionesi (1071).

72. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (1029).

73. Proroga della data di estrazione della tombola nazionale pro ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'Ospedale civile di Palermo (1129).

74. Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (1085).

75. Conversione in legge del regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari (1059).

76. Disposizioni riguardanti l'inserzione in bilancio delle spese del debito vitalizio (1142).

77. Approvazione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 (1055).

78. Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina (1148).

79. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica (688).

80. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura (782).

81. Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e Belle arti (1114).

82. Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro (1130).

83. Modificazioni all'articolo 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino (1155).

84. Contributo dello Stato nelle spese per la esposizione internazionale di marina e di igiene in Genova (1156).

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

